

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 198

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 21 marzo al 3 aprile 2001)

INDICE

AVOGADRO: sulla crisi della Conti Editore (4-21151) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	Pag. 13193	BONAVITA: sulla commemorazione del 25 aprile presso la comunità italiana di Basilea (4-15525) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	Pag. 13209
BATTAFARANO: sull'affidamento del piccolo Vittorio Grifoni (4-14797) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13194	CAMERINI: sulla tutela delle tombe nei cimiteri dell'Istria e della Dalmazia (4-16045) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13210
BERNASCONI, BONAVITA: sulle modalità di utilizzo del latte materno artificiale presso i reparti ospedalieri (4-18245) (risp. FUMAGALLI CARULLI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	13197	CAMERINI, VOLCIC: sulla trascrizione dei cognomi nella grafia slovena (4-20598) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	13212
BESOSTRI: sulla concessione di locali ad un circolo di Forza Nuova di Milano (4-21163) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	13201	CAPALDI: sul bilancio di previsione del comune di Fabrica di Roma (Viterbo) (4-20670) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	13214
BIANCO: sulle agevolazioni fiscali a favore delle pro loco (4-20883) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	13202	CAPALDI, STANISCIA: sulla realizzazione di box seminterrati nel comune di Canino (Viterbo) (4-21150) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	13215
BIASCO: sulla chiusura del consolato italiano di Mulhouse in Francia (4-22306) (risp. RANIERI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13206	CARUSO Antonino, BUCCIERO: sull'uccisione della cittadina italiana Milvia Andreucci in India (4-14086) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13216
BOCO: sulle recenti manifestazioni avvenute a Quito (4-22053) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13208		

CÒ: sugli incidenti avvenuti presso lo stadio San Vito di Cosenza l'11 giugno 2000 (4-20261) (risp. BIANCO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	Pag. 13218	LAURO, LA LOGGIA: sul rilascio dell'abilitazione di sicurezza per la costruzione di strutture carcerarie (4-20671) (risp. MICHELI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>)	Pag. 13237
sulla sospensione del pagamento delle borse di studio per stranieri che studiano presso le università italiane (4-22412) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13219	LUBRANO di RICCO: sul dissesto idrogeologico in provincia di Caserta (4-20781) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	13238
CÒ ed altri: sulla presenza di una loggia massonica in Molise (4-17640) (risp. BIANCO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	13220	MAGGI: sullo stato di abbandono del centro direzionale PIP di Mola di Bari (4-20987) (risp. LETTA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	13241
D'ALÌ: sull'incidente occorso al capitano Pietro Bellarmino (4-18386) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13221	MANFREDI: sulla situazione della conservatoria dei registri immobiliari di Verbania (4-21442) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>)	13243
DE ANNA: sulle attività dell'AGIP in Angola (4-18737) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13223	MANFROI: sugli errori commessi nell'accertamento di violazioni al codice della strada (4-21668) (risp. BIANCO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	13245
DI PIETRO: sull'affidamento della piccola Sabrina Conte (4-16910) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13226	MANFROI ed altri: sull'orientamento politico del sito Internet della CNN (4-21638) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13246
sul trattamento pensionistico del signor Zenone Usai (4-19568) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	13227	MARINO, BERGONZI: sulla restituzione all'Etiopia dell'obelisco di Axum (4-12884) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13247
sull'operato dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (4-20512) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	13229	MELE: sull'affissione di manifesti su carta intestata del comune per ringraziare gli elettori da parte del sindaco di Ardea (Roma) (4-19242) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	13249
sulla costruzione di una strada comunale a Lucera (Foggia) (4-20801) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	13231	MILIO: sull'abolizione della pena di morte in Canada (4-14088) (risp. INTINI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13249
sull'assistenza ai cittadini affetti da sindrome cronica da affaticamento (4-21776) (risp. FUMAGALLI CARULLI, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i>)	13232	sull'episodio di intimidazione ai danni del giornalista Vittorugo Mangiavillani (4-20297) (risp. BIANCO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>)	13252
GERMANÀ: sullo stato di abbandono del Cimitero degli italiani a Tripoli (4-22226) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13235	MINARDO: sul condono dei contributi agricoli pregressi (4-19449) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	13253
GIARETTA: sulla struttura della NATO (4-22315) (risp. RANIERI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	13236		

PEDRIZZI, BONATESTA: sulle esecuzioni capitali in Cina (4-14757) (risp. INTINI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) Pag. 13255	sulla detenzione in Cile della signora Rodriguez Valdivieso (4-21143) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) Pag. 13272
PETRUCCI ed altri: sulla situazione politica nel Salvador (4-22045) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 13257	sullo sfruttamento sessuale dei minori in Cambogia (4-22549) (risp. INTINI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 13273
RUSSO SPENA: sulla presenza nel porto di Civitavecchia della nave «La Esmeralda» (4-16413) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 13261	SARTORI ed altri: sull'elenco di dirigenti dell'ASL Roma G indicante la loro appartenenza politica (4-21761) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 13275
sulla vertenza sindacale in atto presso la Lear Corporation Italia Sud spa di Cassino (Frosinone) (4-19233) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 13262	SEMENZATO: sulla censura su Internet (4-21155) (risp. INTINI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 13276
sul divieto di esporre uno striscione ai tifosi della squadra di calcio del Perugia (4-20613) (risp. BIANCO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 13264	SENESE, BORTOLOTTI: sulla copertura dei posti nell'area della promozione culturale (4-17841) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 13282
sull'erogazione di contributi finanziari a cittadini bisognosi residenti nel comune di Sparanise (Caserta) (4-20859) (risp. LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>) 13264	SERENA, DANIELI: sulle agevolazioni fiscali a favore delle pro loco (4-22436) (risp. DEL TURCO, <i>ministro delle finanze</i>) 13203
sulla rivolta nelle carceri turche (4-21665) (risp. RANIERI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 13266	SERVELLO: sulla difesa della collettività italiana negli Stati Uniti (4-18318) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 13284
sulle ricerche storiche relative alle foibe (4-21820) (risp. RANIERI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 13267	SERVELLO, MAGLIOCCHETTI: sull'istituzione di una scuola italo-tedesca a Stoccarda (4-17025) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 13288
SALVATO: sulla visita nel carcere di San Vitore effettuata dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura (4-14456) (risp. INTINI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 13268	sulla questione della sicurezza sociale dei lavoratori italiani in Germania (4-20974) (risp. SALVI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 13289
sul finanziamento di case-famiglia per minori in Romania (4-20194) (risp. DANIELI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 13271	TONIOLLI: sulle iniziative immobiliari delle camere di commercio (4-20049) (risp. LETTA, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>) 13294

AVOGADRO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

– Premesso:

che la Conti Editore, casa editrice che pubblica i settimanali «Motosprint», «Autosprint», e «Guerin Sportivo» e i mensili «AM», «Auto», «In Moto», «Rally Sprint», con sede a San Lazzaro di Savena (Bologna), è stata acquistata dal «Corriere dello Sport»;

che a causa della difficoltà in cui versano alcune testate del gruppo «Corriere dello Sport» anche le testate della Conti Editore sono state coinvolte in un'operazione di ridimensionamento anche se i suoi ultimi quattro bilanci sono sempre stati chiusi in attivo;

che in particolare è stata chiesta l'applicazione della legge n. 223 del 1991 che riguarda i licenziamenti collettivi e complessivamente sono a rischio 21 giornalisti dei 52 della Conti Editore;

che questa operazione a detta delle maestranze, non è esente da irregolarità;

che tutti i tentativi di mediazione delle maestranze sono stati vanificati dai continui rilanci dell'azienda;

che la legge n. 223 del 1991 prevede che si possa farvi ricorso solo dopo due anni di Cassa integrazione guadagni straordinari, ma i giornalisti dei periodici sono esclusi dalla Cassa integrazione guadagni straordinari,

si chiede di conoscere quali iniziative si intendano prendere per vigilare sulla corretta applicazione della legge n. 223 del 1991 che nel caso evidenziato sembra del tutto irregolare.

(4-21151)

(9 novembre 2000)

RISPOSTA. – In ordine al suindicato atto parlamentare, si rappresenta quanto riferito dalla direzione provinciale del lavoro di Bologna.

La società Conti Editore ha avviato una procedura di mobilità, in data 15 settembre 2000, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991.

In data 5 dicembre 2000 presso questo Ministero è stato raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali, con il quale si è conclusa la suddetta procedura di mobilità.

Nel citato accordo, a fronte della grave situazione economico-gestionale dell'impresa, si è convenuto di adottare determinati interventi, indispensabili per riequilibrare tale situazione. Per quanto attiene, in particolare, all'aspetto occupazionale, per una gestione meno traumatica dei

problemi conseguenti all'attuazione della progettualità aziendale, le parti hanno concordato di far ricorso:

- al blocco del *turn over*;
- all'applicazione del comma 3 dell'articolo 33 del contratto collettivo nazionale del settore, al momento della maturazione dei relativi requisiti;
- alle risoluzioni incentivate;
- alla trasformazione consensuale in *part-time* dei rapporti di lavoro a tempo pieno;
- al contratto di solidarietà, così come regolato dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti in materia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(9 marzo 2001)

BATTAFFARANO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani allestero.* – Premesso:

che, a quanto risulta all'interrogante, il signor Ariberto Grifoni, cittadino italiano, nato a Taranto il 5 marzo 1956, si trova da due mesi in Messico per ricondurre in Italia il figlio Vittorio, di sei anni, affidatogli dalla corte d'appello dell'Aquila;

che da quando è arrivato in terra messicana non ha ancora potuto vedere il figlio a causa del comportamento della madre del bambino, ritenuta dal giudice italiano la meno idonea a curarne gli interessi, che – con evidente complicità di cittadini messicani e la compiacenza delle locali autorità – si è potuta sottrarre all'esecuzione del provvedimento rendendosi irreperibile e sequestrando il piccolo;

che di tali vicende è stata interessata, più volte, l'ambasciata d'Italia in Messico formalmente invitata dall'autorità governativa italiana a dare al signor Grifoni ogni assistenza affinché le statuizioni del giudice siano eseguite e che la drammaticità della situazione è evidente e non vi è bisogno di ulteriori illustrazioni; basti ricordare che alla corte di appello è stato dimostrato che il perdurare del soggiorno messicano da parte del piccolo Vittorio è causa di estremo pregiudizio fisico e psicologico, ed è quindi evidente la necessità di fare presto, per impedire che sia completato lo sradicamento del bambino dal contesto affettivo e culturale da cui proviene;

che in questa prospettiva il signor Grifoni ha inteso verificare se la rappresentanza diplomatica in Messico abbia realmente fornito l'assistenza necessaria per dare l'esecuzione all'ordine del giudice italiano (e perciò dello Stato italiano) o se invece non vi siano stati comportamenti che abbiano agevolato la signora Piersanti nei suoi intenti criminali e ha perciò richiesto, ai sensi della legge n. 241 del 1990, l'accesso agli atti

costituenti l'incarto formato sulla vicenda dall'ambasciata italiana in Messico;

che solo all'esito di reiterate richieste il consigliere Enrico Granara, nominato responsabile del procedimento, ha dato disposizioni affinché si procedesse ad estrarre copia dei documenti contenuti nel fascicolo, peraltro escludendo, senza alcuna motivazione, taluni atti;

che l'esclusione di fatto dall'accesso di taluni documenti è già di per sé in violazione dell'articolo 25, comma 3, della legge n. 241 del 1990, secondo cui «il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati», per cui il semplice non consentire l'accesso su taluni documenti viola il diritto del cittadino richiedente e viola l'obbligo del detentore degli atti a metterli a disposizione di chiunque ne abbia necessità a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;

che l'articolo 22 della legge n. 241 del 1990 assicura peraltro «a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti» il diritto all'accesso ai documenti amministrativi «al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale»;

che il comma 2 della disposizione precisa che «è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa»;

che è stato precisato che tale diritto «deve essere riconosciuto anche riguardo a documenti amministrativi rappresentativi di mera attività interna dell'amministrazione, a prescindere dal fatto che gli stessi siano stati, o meno, concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna» (nella fattispecie, si trattava di registrazioni fonografiche relative a dichiarazioni orali rese in senso ad organo collegiale) (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 820 del 4 luglio 1996);

che pertanto il signor Grifoni ha il diritto di conoscere se lo Stato italiano, dopo avergli messo in mano un titolo esecutivo, attraverso le sue articolazioni sia stato poi leale nel dargli esecuzione o se piuttosto non abbia fatto di tutto per far sì che la situazione *contra jus* perdurasse fino a cristallizzarsi definitivamente;

che ciò gli è necessario tanto ai fini del recupero del figlio quanto ai fini di un'azione risarcitoria che avrebbe intenzione di intraprendere nei confronti di chiunque abbia impedito o ritardato l'attuazione del *dictum* contenuto nel provvedimento giurisdizionale,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda fornire ulteriori disposizioni all'ambasciata d'Italia in Messico affinché compia tutti gli interventi necessari atti a dare sollecita attuazione alle statuizioni del tribunale italiano.

(4-14797)

(7 aprile 1999)

RISPOSTA. – La vicenda del signor Ariberto Grifoni è ben conosciuta al Ministero degli affari esteri, che continua a seguire il caso con la massima attenzione e sollecitudine.

Il citato connazionale ha ottenuto dalla corte d'appello dell'Aquila, con sentenza del 24 novembre 1998, l'affidamento del figlio Vittorio, nato nel 1993 dalla sua unione con Maria Luisa Piersanti. Poichè il minore era stato sottratto dalla madre e portato in Messico (a Puerto Escondido), è stata richiesta la sua riconsegna al padre, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980.

Il giudice messicano, nella prima udienza tenutasi il 24 febbraio 1999, constatando l'assenza del minore, si era limitato a rinviare la propria decisione, in attesa che il bambino venisse messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, alimentando dubbi sulla reale volontà delle autorità messicane di ottemperare alla sentenza del tribunale italiano.

Ciò ha indotto il nostro Governo ad attivarsi presso quello messicano, richiamandolo al rispetto degli obblighi internazionali in materia di sottrazione di minori.

L'ambasciata d'Italia in Città del Messico ha sin dal principio fornito la massima assistenza possibile (anche sul piano materiale) tanto al signor Grifoni, giunto in Messico per assistere al processo e ricondurre il figlio in Italia, quanto al suo legale. Si ricordano, in particolare, i reiterati interventi dell'ambasciatore presso il Sottosegretario per gli affari esteri e presso il Ministero dell'interno.

Lo stesso ministro Dini ha indirizzato nel dicembre 1998 al suo omologo, signora Rosario Green, una lettera per sollecitare una positiva soluzione del caso, analogamente a quella che l'allora ministro Diliberto aveva indirizzato al procuratore generale messicano, Madrazo Cuellar. L'allora sottosegretario senatrice Toia aveva infine convocato alla Farnesina il 29 aprile 1999 l'ambasciatore del Messico a Roma, al quale aveva rappresentato la determinazione con cui il Governo italiano sta seguendo il caso.

Gli interlocutori messicani avevano assicurato che la competente autorità giudiziaria (il tribunale di Puerto Escondido) avrebbe comunque statuito sulla base del dettato della Convenzione dell'Aja.

Anche a seguito di tale intensa attività diplomatica, il giudice messicano, con sentenza emessa il 6 maggio 1999, aveva disposto che il minore Grifoni venisse rimpatriato immediatamente, una volta che la sentenza medesima fosse divenuta definitiva. Rimane quindi aperta la possibilità per la signora Piersanti di presentare appello.

Al fine di prevenire il periodo di allontanamento del minore, l'ambasciata aveva richiesto all'Interpol e al Ministero dell'interno di assicurare una adeguata vigilanza ed era nuovamente intervenuta sulla competente autorità per reiterare la richiesta di rimpatrio del minore ai sensi della normativa sull'immigrazione.

Con riferimento, infine, al quesito dell'onorevole interrogante relativo al diritto del signor Grifoni (sulla base della legge n. 241 del 1990) di accedere ad alcuni documenti contenuti nel suo fascicolo aperto pres-

so l'ambasciata in Città del Messico, si rileva che al connazionale sono stati posti in visione tutti gli atti rilevanti relativi al suo caso ed è stata consegnata copia di quasi tutta la documentazione.

Per alcuni documenti, tuttavia, il diritto d'accesso è stato negato, conformemente al dettato dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, ed in particolare dell'articolo 2, comma 1, lettera N, del decreto ministeriale n. 604 del 1994, applicativo della predetta legge. Tale ultimo articolo, infatti, prevede che per ovvi motivi di opportunità ed efficacia dell'azione condotta dagli uffici all'estero siano sottratti al diritto di accesso i documenti «concernenti la protezione diplomatica di connazionali, aventi come oggetto valutazione sulla attendibilità delle parti interessate, sulla opportunità e sulla modalità degli interventi dell'amministrazione nei confronti delle autorità di altri paesi».

Il bambino è rientrato in Italia il 29 luglio 1999, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980, e vive attualmente con il padre.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(8 marzo 2001)

BERNASCONI, BONAVITA. – *Ai Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che i sucedanei del latte materno (latti in polvere per l'infanzia) presenti sul mercato italiano risultano tutti sostanzialmente equivalenti da un punto di vista qualitativo, come definito da normative europee recepite nei decreti ministeriali 6 aprile 1994, n. 500, e 1° giugno 1998, n. 518;

che le sopracitate norme vietano inoltre la pubblicità diretta o indiretta dei latti, che devono anche riportare sulla confezione una dicitura che raccomandi «di utilizzare il prodotto soltanto dietro parere di persone qualificate nel settore della maternità e dell'infanzia»;

che le stesse norme permettono però «le forniture di alimenti per lattanti, cedute gratuitamente o a basso costo a istituzioni preposte alla nascita ed alla cura del lattante; esse sono ammesse soltanto su richiesta scritta del responsabile sanitario e a condizione che siano destinate ad uso esclusivamente interno, in confezioni appositamente predisposte ed etichettate, limitate ai lattanti alimentari con formule per lattanti e soltanto per il periodo di degenza»;

che ne risulta che l'unica promozione che le aziende possono effettuare è attraverso il contatto con il pediatra o con reparti ospedalieri materno-infantili, che godono di autosufficienza per donazioni annuali di latte in polvere;

che le donazioni annuali seguono una prassi consolidata: il responsabile del reparto effettua una richiesta scritta attraverso dei moduli compilati dalle aziende dei latti, nei quali si sottoscrivono le quantità di prodotto necessarie a soddisfare le esigenze di un periodo; tale «siste-

ma» viene detto turnazione e viene definito annualmente in ogni singola struttura;

che non esistono delle modalità certe per accreditarsi un turno nell'anno, come non esistono bandi di concorso trasparenti che abbiano individuato quali requisiti oggettivi siano necessari per partecipare alle forniture gratuite dei latti artificiali nei centri di nascita; l'indice di gradimento di una azienda produttrice rispetto ad un'altra non segue quindi canoni conosciuti; è possibile ipotizzare che l'assegnazione dei turni comprende la relazione che c'è tra le donazioni di attrezzature, testi scientifici, partecipazione a congressi o a corsi di aggiornamento finanziati dalle aziende produttrici di latte alle strutture sanitarie ed i turni da essi acquisite; i turni vengono così acquisiti dalle aziende che effettuano altre donazioni oltre a quella dello stesso latte artificiale;

che questa prassi italiana a favore di alcuni gruppi produttivi, associata ad una distribuzione affidata quasi esclusivamente alle farmacie, escludendo altri punti commerciali, fa sì che la concorrenza di prodotti equipollenti sia estremamente ridotta e che uno stesso prodotto venga venduto dalla citata produttrice in Italia ad un prezzo pressochè doppio rispetto al resto d'Europa;

che il sistema dei turni blocca di fatto la concorrenza, in quanto per tutto il periodo acquisito dalle aziende dei latti verranno comunque utilizzati e consigliati alla dimissione ospedaliera, a prescindere dal prezzo; in Italia il costo dell'allattamento artificiale è il più alto d'Europa;

che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su segnalazione di una associazione di consumatori, ha avviato un'istruttoria per verificare se esista:

a) una intesa su alcuni aspetti delle politiche commerciali dei latti, ed in particolare sulle scelte del canale distributivo farmaceutico;

b) una intesa relativa alla ripartizione concordata delle forniture gratuite di latte artificiale a favore dei reparti di maternità di ospedali e cliniche private,

gli interroganti chiedono di sapere:

quanto sia a conoscenza dei Ministri in indirizzo in ordine alle modalità di approvvigionamento dei latti presso le strutture sanitarie pubbliche ed in particolare in ordine alle così dette turnazioni e alle donazioni da parte di aziende produttrici dei medesimi;

se non si ritenga opportuna una verifica, anche ispettiva, della assegnazione di turnazione nelle donazioni annuali di latti in polvere;

se non si ritenga di indicare normativamente criteri per la turnazione, tali da garantire trasparenza nella concorrenza del rapporto qualità-prezzo dei latti artificiali, al fine anche della calmierazione dei prezzi di vendita al pubblico.

(4-18245)

(18 febbraio 2000)

RISPOSTA. – Le problematiche concernenti le formule per lattanti, sollevate con l'interrogazione parlamentare in esame, rivestono un particolare interesse, e non possono venir trattate disgiuntamente dalle questioni inerenti alla incentivazione e diffusione dell'allattamento al seno materno.

Infatti, già nell'ottobre 1996, nell'ambito di una serie di interventi rivolti alla tutela della famiglia e dell'infanzia, questo Ministero aveva provveduto a convocare le imprese interessate alla relativa associazione di categoria del settore latte per la prima infanzia, per una disamina delle problematiche inerenti a tale incremento e, in particolare, delle motivazioni concernenti i costi di tali prodotti, al fine di individuare congiuntamente le strategie più idonee a creare le condizioni per pervenire ad una riduzione dei prezzi, anche attraverso iniziative mirate ad evitare la dispersione delle risorse.

Nella circostanza, venne ribadita la volontà di realizzare una politica per la famiglia e per l'infanzia, nel cui ambito acquista un importante rilievo il problema degli elevati costi sul mercato degli specifici prodotti.

A tal riguardo, le imprese ed i loro rappresentanti di categoria hanno inteso sottolineare che tali costi sono correlati ai bassi consumi dei sostituti del latte materno in Italia rispetto ad altri paesi comunitari, i quali hanno consumi 2-3 volte superiori.

In effetti, mentre il consumo medio nazionale per ciascun neonato è sui 9 chili, quello europeo ammonta a circa 19 chili.

Tale contenimento dei sostituti del latte materno, oltre al progressivo calo delle nascite, appare come la conseguenza del successo degli sforzi compiuti nel nostro paese per la promozione e la tutela dell'allattamento al seno materno.

Tuttavia, nel corso dell'incontro è stato rilevato che, in ambito nazionale, interferisce negativamente sui prezzi un'altra situazione peculiare: quella del precoce ed improprio utilizzo del latte in assenza del latte materno.

Quest'ultima abitudine contrasta con gli indirizzi di tutti i maggiori organismi scientifici internazionali che raccomandano l'impiego per il lattante, a partire dallo svezzamento, dei latti formulati cosiddetti «di proseguimento».

Ciononostante, nel periodo dai 6 ai 12 mesi di vita, i consumi di latte vaccino sarebbero addirittura 3 volte superiori a quelli del latte di proseguimento. Come linee d'azione finalizzate a ridurre i costi per il consumatore finale sono state individuate la riduzione di risorse destinate a convegni e congressi, grazie ad un più idoneo coordinamento di tali manifestazioni scientifiche, la ricerca di canali diversi di distribuzione da quelli tradizionali utilizzati, una maggiore attenzione alle modalità di informazione della classe medica.

Le imprese, anche attraverso l'associazione di categoria, hanno manifestato spirito di collaborazione, sostenendo che in Italia oltre il 70 per cento delle madri allattano al seno nel primo semestre di vita del

neonato, in linea con gli orientamenti proposti dalla Conferenza internazionale FAO-OMS.

In seguito, le stesse imprese hanno manifestato in varie occasioni la disponibilità ad adottare una serie di iniziative, in linea con i più recenti orientamenti scientifici, per promuovere una adeguata alimentazione del lattante attraverso una corretta informazione delle madri, per poter anche contrastare l'impiego precoce del latte vaccino in sostituzione del latte di proseguimento.

Ad esempio, già nel corso del 1997, alcune imprese del settore in questione hanno iniziato ad essere presenti nelle reti di distribuzione alternative al settore farmaceutico, praticando al consumatore finale prezzi più contenuti.

Tra le altre iniziative assunte da questo Dicastero si segnala la proposta di modifica del decreto del Ministro della sanità 1° luglio 1982, concernente l'assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti dietetici, per erogare a carico del Servizio sanitario nazionale i sostituti del latte materno ai nati da madri sieropositive per HIV fino al compimento del sesto mese di età.

Tale proposta è, al momento, all'esame della Conferenza Stato-regioni.

Di recente è stata affrontata anche la problematica legata al corretto utilizzo dei latti artificiali, nonché alle cosiddette «turnazioni» delle forniture ai reparti di maternità di ospedali e cliniche, questione che è stata oggetto di un provvedimento dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato («Latte artificiale per neonati», n. 8087 del 2 marzo 2000).

Com'è noto, proprio al fine di prevenire le anomale ripartizioni, a reparti di maternità di ospedali e cliniche private, delle forniture gratuite di latte artificiale, occorre ricordare che il decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500 (articolo 8, comma 4), dispone che le forniture di alimenti per lattanti, cedute gratuitamente o a basso prezzo ad istituzioni o ad altre organizzazioni preposte alla nascita ed alla cura del lattante, sono ammesse soltanto su richiesta scritta del responsabile sanitario della istituzione od organizzazione e a condizione che siano destinate ad uso esclusivamente interno, in confezioni appositamente predisposte ed etichettate e limitate ai lattanti alimentati con formule per lattanti e soltanto per il periodo di degenza.

Per evitare ogni genere di situazioni in cui si possano ravvisare gli aspetti di una promozione mascherata dell'allattamento artificiale, a discapito dei principi di una corretta educazione alimentare e con costi elevati, il Ministero della sanità ha predisposto e diramato la circolare n. 16 del 24 ottobre 2000, «Promozione e tutela dell'allattamento al seno», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2000.

Questa circolare ha espressamente richiamato il citato provvedimento n. 8087 del 2000 dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ed ha ricordato, altresì, alcune specifiche disposizioni normative del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, volte a promuovere e tu-

telare la pratica dell'allattamento al seno materno, nonchè ad impedire ogni forma di promozione commerciale in grado di dissuadere la mamma dall'allattare al seno il proprio bambino.

La circolare n. 16 del 2000 si propone, altresì, di impedire le forme di promozione commerciale, realizzate da talune aziende produttrici di latti artificiali, che possano dissuadere le madri dall'allattamento al seno (omaggi di prodotti o materiali al momento delle dimissioni) od interferire con le consuete attività dei reparti di maternità (donazioni di materiali ed attrezzature che influenzino la prescrizione di sostituti).

Per completezza, si soggiunge che nel progetto-obiettivo materno infantile, previsto dal Piano sanitario 1998-2000, adottato con decreto ministeriale 24 aprile 2000, acquista un peculiare rilievo la promozione dell'allattamento naturale al seno.

Tale promozione viene incentivata attraverso la definizione di obiettivi specifici, di azioni per il raggiungimento di questi obiettivi e di indicatori per valutarne l'effettivo raggiungimento.

Appare determinante, al riguardo, il contributo dei servizi territoriali e, in particolare, quello del consultorio familiare.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

FUMAGALLI CARULLI

(26 marzo 2001)

BESOSTRI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che:

l'ALER, Azienda lombarda per l'edilizia residenziale, si appresta a concedere in uso a Forza Nuova un locale per l'apertura di un circolo a Milano, in via Zamagni 4;

è possibile che Forza Nuova abbia chiesto la locazione o la concessione in uso sotto altro nome;

tale movimento è caratterizzato per il suo estremismo ed il collegamento con gruppi neofascisti e neonazisti italiani ed europei;

si tratta di un gruppo di cui più volte si è dovuto occupare il Ministero dell'interno,

l'interrogante chiede di sapere:

se la notizia di cui sopra risponda al vero;

quali interventi o provvedimenti si intenda adottare per impedire che un movimento estremista abbia in concessione locali di un'azienda pubblica, che negli ultimi anni, attraverso aumenti di affitto o pretesti igienico-sanitari, ha allontanato dai propri stabili numerose associazioni di indubbio carattere democratico.

(4-21163)

(9 novembre 2000)

RISPOSTA. – Da notizie acquisite in ambito locale risulta che il complesso edilizio di proprietà dell'ALER, con locali commerciali e ad uso abitativo, sito nel comune di Milano, via Zamagna 4, non risulta essere stato concesso in locazione o in uso ad esponenti del movimento «Forza Nuova».

Inoltre, tra i conduttori dei locali in argomento non si rilevano nominativi di persone fisiche e giuridiche riconducibili al sopracitato movimento politico.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(27 marzo 2001)

BIANCO. – *Ai Ministri della sanità e delle finanze.* – Premesso:

che durante l'organizzazione delle manifestazioni enogastronomiche le associazioni senza fini di lucro e le pro loco, nonostante sia necessaria una corretta prassi sanitaria, non possono essere equiparate alla ristorazione privata;

che le normative in vigore rendono, di fatto, impraticabile qualsiasi attività di ristorazione che non sia condotta in forma professionale con grande dispendio di risorse che le associazioni senza fini di lucro e le pro loco non sono in grado di fornire;

che dal 1° aprile 2000 sono in vigore pesanti sanzioni determinate dal decreto legislativo n. 155 del 1997 in materia di igiene dei prodotti alimentari, un provvedimento che, di fatto, limita l'attività delle associazioni senza fini di lucro e delle pro loco nell'organizzazione di manifestazioni legate alla valorizzazione dei prodotti tipici locali causando una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

considerato:

che, anche in materia fiscale, l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», e la successiva circolare del Ministero delle finanze n. 43/E dell'8 marzo 2000 hanno, di fatto, confermato la limitata attenzione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di pro loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto articolo unicamente alle società sportive;

che il disposto del comma 1 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, citato recita: «non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale o saltuaria, e comunque per un numero non superiore di due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con decreto del Ministro delle finanze»;

che l'applicazione delle normative di cui sopra (per finalità igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attività del volontariato che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in siner-

gia e collaborazione con istituzioni ed enti pubblici quali i comuni e le comunità montane, nel più disinteressato servizio, ha dato e può ancora dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui operano;

che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della legge n. 133 del 1999 può trovare specifica applicazione anche a favore delle pro loco come stabilito dalla legge n. 62 del 1992 che disponeva: «alle associazioni senza fini di lucro ed alle associazioni pro loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle società sportive»,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano attivarsi per disporre nuove normative, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire reali e concreti snellimenti burocratici a favore delle pro loco e delle associazioni di volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale della libertà di associazione.

(4-20883)

(24 ottobre 2000)

SERENA, DANIELI. – *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* – Premesso che il Comune di Morgano (Treviso) ha approvato in data 5 ottobre 2000, delibera n. 39, la seguente mozione:

«Considerato che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che si svolgono nel nostro territorio, le Associazioni senza fini di lucro e le Pro Loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione privata poiché a fronte delle normative del settore risulta di fatto impraticabile ogni e qualsiasi attività di ristorazione se non condotta in forma professionale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1° aprile dell'anno 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni (pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni) di cui al decreto legislativo 155/97 in materia di «Igiene dei prodotti alimentari» e valutato che tale norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attività organizzate da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro e nel più completo spirito di servizio, determinando pertanto la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche e causando già da subito una drastica limitazione delle iniziative solidaristiche e del volontariato, penalizzando così tutte le attività collaterali per la promozione del territorio;

inoltre l'attività di formazione dei dirigenti di Pro Loco e di associazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualità, non potrà dare applicazione a quanto previsto dalle nuove

normative a motivo della loro stessa complessità oltre che determinare ulteriori costi aggiuntivi;

accertato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», e la successiva circolare del Ministero delle finanze n° 43/E dell'8 marzo 2000, hanno, di fatto, confermato la limitata attenzione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di Pro Loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto articolo unicamente alle sole società sportive;

rilevato quanto disposto del comma 1 del citato articolo 25 che recita: «Non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato con decreto del Ministero delle finanze (lire 100 milioni):

proventi realizzati dalle società nello svolgimento delle attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con qualsiasi modalità»,

ritenuto, pertanto, che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25 della suddetta legge n. 133 del 1999 possa trovare specifica applicazione anche a favore delle Pro Loco come già disposto dalla legge 62/92 che disponeva: «Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni Pro Loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n° 398, a favore delle società sportive»;

ribadito che l'applicazione di tali attuali normative (per finalità igienico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attività di volontariato che con grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e collaborazione con Istituzioni ed Enti Pubblici quali i Comuni e le Comunità Montane, nel più disinteressato servizio, ha dato e può ancora dare molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore della promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche e del turismo del territorio in cui operano,

si invitano le Signorie Loro a voler valutare, secondo le proprie competenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a disporre nuove normative, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire reali e concreti snellimenti burocratici a favore delle Pro Loco e delle associazioni di volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale della libertà di associazione»,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di consentire ulteriori snellimenti burocratici a favore delle Pro Loco e delle associazioni di volontariato in genere.

(4-22436)

(1° marzo 2001)

RISPOSTA. (*) – Con le interrogazioni cui si risponde gli onorevoli interroganti lamentano che le attività organizzative da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza fini di lucro risulterebbero di fatto frenate dalla normativa tributaria, che limita talune disposizioni agevolative alle sole associazioni sportive dilettantistiche (articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133), nonché dalla normativa sulle sanzioni in materia di «Igiene dei prodotti alimentari» (decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155).

Pertanto, gli interroganti ravvisano l'opportunità di intervenire per modificare la normativa sul piano igienico-sanitario e tributario al fine di consentire lo snellimento burocratico a favore delle pro loco e delle associazioni di volontariato in genere.

Al riguardo, in via preliminare, si evidenzia che la problematica sollevata nelle interrogazioni, sotto il profilo tributario, ha trovato soluzione nel senso auspicato dagli interroganti.

Infatti, la legge finanziaria per l'anno 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 33, comma 5) ha esteso alle associazioni pro loco le disposizioni agevolative già previste in favore esclusivamente delle associazioni sportive dilettantistiche (articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133).

Di conseguenza, anche per le associazioni pro loco, che si avvalgono del regime opzionale (di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni), è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile – entro il limite di un numero di eventi non superiore a due per anno e per un importo non superiore attualmente al limite complessivo di lire 100.000.000 per periodo d'imposta – dei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e dei proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione).

In ordine alle disposizioni concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, il competente Ministero della sanità, nell'evidenziare, preliminarmente, che la finalità delle stesse è quella di assicurare la sicurezza e la salubrità degli alimenti e di tutelare quindi il consumatore, ha comunicato che, per venire incontro alle esigenze di alcuni operatori, è stata prevista (ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), l'individuazione, da parte delle regioni e delle province autonome, delle industrie alimentari (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legisla-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

tivo n. 155 del 1997) nei confronti delle quali adottare misure dirette a semplificare gli adempimenti del sistema Hazard analysis and critical control points (HACCP).

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(22 marzo 2001)

BIASCO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che con proprio provvedimento codesto Ministero ha comunicato al Comitato generale degli italiani all'estero di aver disposto la chiusura, in tempi brevi, del consolato italiano di Mulhouse (Francia), la cui circoscrizione comprende parte meridionale dell'Alsazia ed il territorio di Belfort;

che la comunità italiana ivi residente è valutabile intorno alle 20.000 persone;

che la linea di tendenza dell'emigrazione italiana verso la Francia registra annualmente indici di incremento, atteso che molti lavoratori residenti nella circoscrizione svolgono la propria attività nella vicina Svizzera;

che i rapporti economici e commerciali fra Italia e Francia registrano proprio nell'Alsazia punte di notevole rilievo;

che soprattutto l'industria turistica registra notevoli benefici con riferimento al flusso dall'Alsazia verso l'Italia legato, in particolare, alla notevole attività che il «made in Italy» esercita nell'ambito del Salone Internazionale del Turismo di Colmar, in presenza anche delle facilitazioni fiscali e logistiche offerte dalla politica locale, nonché della vicinanza con i mercati della Germania e della Svizzera che interessano largamente le imprese italiane per questa regione;

che tutte le condizioni suesposte giustificherebbero, di fatto, un potenziamento degli uffici consolari piuttosto che una chiusura;

che, anche sul piano culturale, la presenza del consolato esercita riflessi di notevole rilevanza attraverso manifestazioni teatrali, musicali, festival cinematografici e corsi di lingua italiana, sempre più richiesti,

si chiede di sapere:

quali ragioni abbiano indotto codesto Ministero a privare la numerosa comunità italiana residente nella circoscrizione della presenza del consolato di Mulhouse;

se siano state valutate le notevoli difficoltà che, con il richiamato provvedimento, ricadono sulla popolazione di lingua italiana che, per l'espletamento delle complesse e numerose pratiche amministrative e notari, di assistenza e previdenza, di atti di nascita, di matrimonio, di riacquisizione di cittadinanza e per le operazioni di leva, dovrà far capo ad altro consolato distante oltre 300 chilometri;

se non sussistano le condizioni per un congelamento del progetto di chiusura per ripensare ad un piano di ristrutturazione della rete con-

solare in Francia che tenga conto delle effettive realtà e prospettive locali legate a ciascuna situazione regionale.

(4-22306)

(21 febbraio 2001)

RISPOSTA. – La progettata chiusura del consolato d'Italia a Mulhouse in data 31 ottobre 2001 si inserisce nel programma di ristrutturazione e razionalizzazione della rete diplomatico-consolare avviato a partire dal 1996, che riflette la necessità di adeguare la nostra presenza istituzionale all'evoluzione degli interessi politici, economici e culturali del paese nel nuovo contesto internazionale.

Dati i noti vincoli imposti dal programma di risanamento del bilancio pubblico che hanno comportato negli ultimi anni sensibili decurtazioni nelle risorse disponibili per la gestione della rete estera, le linee di intervento sono state impostate attenendosi a criteri di estrema selettività e operando in larga misura mediante compensazioni interne.

Pertanto, da un lato, si sono individuate le aree nelle quali appariva necessario rafforzare le sedi esistenti o crearne delle nuove: così si è potenziata la presenza italiana e la capacità di tutela e promozione dei nostri interessi, di carattere politico-strategico, economico e culturale, nell'Europa centrale e orientale, nell'area balcanica e mediterranea e nei principali paesi dell'Asia centrale ed orientale, tenendo fra l'altro conto degli orientamenti espressi anche dalle competenti istanze parlamentari.

Dall'altro, si è invece intervenuti cercando di ridimensionare la nostra rete diplomatico-consolare, al fine di risparmiare risorse umane, finanziarie e strumentali da destinare altrove.

Si sono in primo luogo individuate le aree nelle quali si potevano operare degli snellimenti della rete. Gli interventi attuati fino a questo momento nell'ambito del programma di ristrutturazione hanno interessato, in particolare, paesi di emigrazione storica, dove l'articolazione della rete consolare risultava superata e sovradimensionata a fronte dell'effettiva evoluzione delle collettività italiane e della conseguente minore necessità di ricorrere ai servizi consolari tradizionali. I provvedimenti di chiusura adottati si sono concretizzati in un ridimensionamento della rete consolare, che ha interessato soprattutto gli uffici più piccoli, con organici inferiori ad una soglia minima di funzionalità ed ubicati vicino ad uffici medio-grandi, che sono stati opportunamente rafforzati per garantire una maggiore efficacia nell'erogazione dei servizi al pubblico e nei settori di promozione commerciale e culturale. La riorganizzazione si è basata sostanzialmente sul principio della polifunzionalità delle strutture maggiori e si è avvalsa della possibilità di realizzare un collegamento telematico con gli sportelli (o antenne) consolari aperti nei centri dove ancora permangono consistenti gruppi di connazionali.

In questo quadro si inserisce il progetto di chiusura del consolato a Mulhouse che fa parte della terza fase del programma di ristrutturazione.

Il parere favorevole alla chiusura dell'ufficio consolare a Mulhouse che fa parte della terza fase del programma di ristrutturazione.

Il parere favorevole alla chiusura dell'ufficio consolare a Mulhouse formulato il 13 dicembre 2000 da parte del consiglio d'amministrazione si è basato, tra gli altri aspetti, sulla circostanza che i connazionali residenti nella circoscrizione, circa 16.000, appaiono bene integrati nel tessuto socio-economico locale e godono, in gran parte, di doppia cittadinanza e di conseguenza hanno un minore bisogno di avvalersi dei servizi consolari. Si è quindi ritenuto che le relative competenze possano essere trasferite al consolato generale a Metz, che dista circa 200 chilometri da Mulhouse.

Inoltre, al fine di limitare al massimo i disagi per la collettività residente è stato già avviato l'esame di formule alternative di presenza istituzionale, attraverso la creazione di un'antenna consolare o di uno sportello consolare con presenze settimanali.

Appare opportuno informare, tuttavia, che nell'ambito dell'incontro del Ministro degli affari esteri con il Segretario generale della CGIE, dottor Franco Narducci, del 1° marzo 2001 sono state fornite dal Ministro indicazioni riguardo una moratoria in relazione ai provvedimenti in corso nel quadro del programma di ristrutturazione della rete consolare, che dovrebbe interessare diverse sedi tra cui il consolato di Mulhouse.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

RANIERI

(14 marzo 2001)

BOCO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che notizie stampa hanno denunciato che gravi scontri sono avvenuti il 30 gennaio 2001 «a Quito, nei pressi dell'Università salesiana, tra la polizia e gli indios, al termine dei quali sette indigeni sono rimasti feriti» (notizia ANSA del 31.01.01);

che secondo la fonte sopra citata testimoni hanno riferito che gli incidenti sono scoppiati quando la polizia ha attaccato un corteo di 6000 indios, ma secondo alcuni erano 10.000, cui si erano aggiunti studenti universitari. Gli indios, che hanno cominciato a riunirsi nella capitale ecuadoregna fin da domenica per protestare contro gli aumenti del prezzo del gas, della benzina e dei trasporti, protestavano anche per l'arresto del loro *leader* Marcelo Vargas, presidente della Confederazione delle nazionalità indie (Conaie), arrestato per aver incitato alla sovversione,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda attivare e se non si intenda intercedere per la liberazione di Marcelo Vargas, rappresentante di un movimento che ha portato avanti le più grandi battaglie per la difesa dei diritti umani e per la ricerca di una giustizia sociale e solidale,

di Luis Maldonado, uno dei *leader* del Fronte popolare, e di tutti gli altri esponenti arrestati ingiustamente.

(4-22053)

(1° febbraio 2001)

RISPOSTA. – In merito al quesito del senatore interrogante si informa che gli scontri avvenuti a Quito all'inizio del febbraio 2001 tra la polizia e gli indios dopo alterne vicende durate alcuni giorni – che hanno assunto anche aspetti di inusata gravità – si sono conclusi con un accordo tra le parti.

Il *leader* della Confederazione delle Nazionalità Indie (Conaie), liberato dopo pochi giorni di prigionia, ha siglato con il Presidente della Repubblica Noboa un accordo in data 7 febbraio 2001. I punti principali dell'accordo riguardano proprio quegli aumenti tariffari decisi dal governo nelle settimane precedenti, sui quali il movimento indigeno aveva ingaggiato un duro braccio di ferro per ottenere la revoca *tout court*.

Al raggiungimento dell'intesa tra le parti ha fatto seguito la smobilitazione ed il rientro presso le rispettive zone di residenza delle migliaia di «indios» confluiti nei giorni precedenti a Quito, nonché la rimozione dei blocchi stradali che avevano interessato le principali vie di comunicazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(22 marzo 2001)

BONAVITA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che la comunità italiana di Basilea (Svizzera) tutti gli anni ha sempre commemorato il 25 aprile con la collaborazione ed il contributo finanziario del consolato generale d'Italia;

che a diverse mostre in passato (da quella sui martiri di Marzabotto a quelle sulle Fosse Ardeatine e l'Olocausto) hanno partecipato eminenti personalità della vita politica e parlamentare del nostro paese;

che anche quest'anno il comitato organizzatore si è rivolto, come di consueto, al consolato generale per ottenere un contributo finanziario alla manifestazione e con fiducia è stata allestita una mostra dedicata alla «Resistenza in Europa»; successivamente il comitato organizzatore al momento della presentazione dei rendiconti di spesa al consolato generale ha appreso che la domanda di finanziamento era stata respinta;

considerato che tale manifestazione è molto sentita dai nostri connazionali che si riavvicinano così simbolicamente alla festa nazionale celebrata in patria e che l'atteggiamento di rifiuto del contributo da parte del consolato generale d'Italia ha provocato sconcerto nella nostra comunità di Basilea,

si chiede di sapere se il Governo sia informato dei fatti sopra descritti e, in caso affermativo, quali provvedimenti intenda adottare per evitare che in futuro si ripetano simili incresciosi episodi che possono danneggiare l'immagine dell'Italia presso la nostra comunità di Basilea.

(4-15525)

(15 giugno 1999)

RISPOSTA. – L'Anniversario della Liberazione è stato celebrato il 25 aprile 1999 nella sede del consolato generale d'Italia a Basilea, con un ricevimento offerto dal capo dell'ufficio consolare cui hanno partecipato circa 150 persone in rappresentanza dei COM.IT.ES. operanti nella circoscrizione, delle associazioni, dei partiti politici e della comunità italiana tutta.

Allo stesso modo il consolato generale ha costantemente celebrato l'Anniversario della Liberazione negli anni passati, rispondendo pienamente ai sentimenti della comunità italiana.

Il 25 aprile 1999, organizzato da un ristretto gruppo di persone, si è svolto un incontro dibattito sui temi della Resistenza cui ha partecipato anche il console generale e il vice console di Basilea. L'ufficio consolare ha contribuito in maniera rilevante alla buona riuscita della manifestazione fornendo utili suggerimenti, promuovendo la partecipazione di alunni del liceo linguistico italiano e della scuola media, realizzando graficamente e nei contenuti la locandina dell'avvenimento. Si è provveduto, inoltre, alla stampa e alla parziale distribuzione della locandina medesima in più di 1.500 esemplari.

Alla richiesta di un contributo in denaro avanzata dagli organizzatori per l'incontro dibattito, il consolato generale aveva con rammarico fatto presente l'impossibilità di concedere il contributo richiesto stante la totale assenza di fondi sul capitolo di spesa 3533, aggiungendo comunque che la richiesta avrebbe dovuto essere presentata nell'ultimo trimestre del 1998 in sede di predisposizione del preventivo di spesa per il 1999, e segnalando infine la necessità di attenersi per il futuro al rispetto di tale norma.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(8 marzo 2001)

CAMERINI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che la conservazione e la tutela delle tombe nei cimiteri dell'Istria, Fiume e Dalmazia, situati sia in Slovenia che in Croazia, è da sempre fonte di preoccupazioni per gli esuli giuliano-dalmati;

che delle 16.700 tombe censite nella zona croata, almeno 7.000 sono a rischio e che almeno 3.000 sono meritevoli, per il valore storico e monumentale, di essere salvate e tutelate;

che è compito dello Stato italiano contribuire alla tutela e alla conservazione di tali tombe, in quanto testimonianza storica della cultura italiana in quelle terre;

che in passato soltanto grazie all'impegno di «famiglie» e «comunità», aderenti alle associazioni di profughi, ci sono stati degli interventi conservativi nei cimiteri;

che a partire dal 1995 l'Istituto regionale per la cultura istriana (IRCI) ha attivato un servizio volto a trattare in modo sistematico il problema del recupero e conservazione dei beni cimiteriali;

che dopo i primi contatti con le autorità locali si è registrata una disponibilità a creare favorevoli condizioni di collaborazione anche se difficoltà di ordine burocratico sono ancora presenti;

che le normative riguardanti l'ordinamento cimiteriale differiscono tra la Slovenia e la Croazia;

che entro il 1999 tutti gli attuali titolari delle tombe situate nei comuni croati devono rinnovare i contratti di concessione dei fondi con l'impegno a corrispondere al comune proprietario *una tantum* che si aggira in media sui 600 DM oltre al canone annuo che ammonta in genere ad alcune decine di migliaia di lire;

che allo stato attuale dei regolamenti cimiteriali ai concessionari delle tombe compete:

- a) l'eventuale restauro del bene;
- b) la sua manutenzione periodica permanente;
- c) il pagamento delle tasse di concessione del fondo, decennale o perpetua;
- d) il pagamento dei canoni annuali;

che nei casi previsti di dismissione della tomba ai comuni spetta la sistemazione delle lapidi o monumenti in appositi lapidari predisposti dai comuni stessi, ma nella maggioranza dei casi ciò non avviene per difficoltà di bilancio,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda avviare con i governi di Slovenia e di Croazia una trattativa su di una materia così delicata ed importante, riguardante essenzialmente:

- 1) la conservazione di tutte le tombe dei cittadini italiani esodati;
- 2) la protezione, in modo specifico e prioritario delle tombe aventi valore storico o artistico o monumentale;
- 3) l'individuazione e cura delle sepolture di soldati o persone decedute a causa di eventi bellici;
- 4) la cura delle cappelle annessi ai cimiteri;
- 5) la costruzione di lapidari in cui conservare i monumenti delle sepolture dismesse;

se si ritenga di aumentare il finanziamento a favore dell'IRCI, rendendolo continuativo al fine di dar modo all'istituto di poter meglio svolgere la propria attività di monitoraggio e conservazione delle tombe.

(4-16045)

(28 luglio 1999)

RISPOSTA. – Il Governo italiano intende continuare ad adoperarsi con la Slovenia e la Croazia per l'individuazione e la cura delle sepolture di militari e persone decedute a seguito degli eventi bellici.

La collaborazione con la Slovenia avviene sulla base dell'Accordo sulla sistemazione delle sepolture di guerra stipulato in data 29 ottobre 1996 e concepito ai sensi dei principi umanitari universalmente riconosciuti e della normativa delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e del Protocollo integrativo, «nell'intento di pervenire a una sistemazione definitiva e razionale della materia riguardante i cimiteri di guerra, le tombe individuali, le sepolture individuali e collettive e i monumenti commemorativi eretti in memoria delle persone che, secondo l'ordinamento sloveno, potrebbero essere riconosciute come veterani o vittime civili di guerra, sul territorio della Repubblica italiana, nonché i cimiteri di guerra, le tombe individuali, le sepolture individuali e collettive e i monumenti commemorativi eretti in memoria di soldati italiani e vittime civili di guerra sul territorio della Repubblica di Slovenia, secondo l'ordinamento italiano».

Anche per la Croazia è stato parafato un Accordo sulla sistemazione delle sepolture di guerra che fornisce il quadro di riferimento anche per quel paese per le attività in parola.

A partire dal 1995, nell'ambito dei fondi stanziati dalla legge n. 960 del 1982 per «favorire le attività culturali per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano nella ex Jugoslavia», sono stati stanziati dei fondi a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriana (IRCI) per il restauro delle tombe italiane nei cimiteri in Croazia e Slovenia.

L'ammontare di detti fondi è aumentato di anno in anno, passando da circa 4,5 milioni nel 1995 a circa 18,5 milioni nel 1998; negli anni successivi tale ammontare destinato alla salvaguardia dei monumenti cimiteriali italiani in Croazia e Slovenia è ulteriormente aumentato.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(8 marzo 2001)

CAMERINI, VOLCIC. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che :

la legge-quadro italiana sulle minoranze prevede, sulla scorta della convenzione europea sulla tutela delle minoranze, il diritto per tutti i

loro appartenenti a dare ai propri figli, oltre al cognome, il nome che ritengono più giusto e corretto e che uguale normativa è contenuta nella legge approvata dalla Camera per la tutela della minoranza slovena in Italia;

nell'alfabeto sloveno vi sono alcune lettere che portano in apice il segno diacritico e che queste lettere sono diverse da quelle senza tale segno diacritico, il quale dunque non è un semplice accento aggiunto ad alcune lettere ma un segno di lettere diverse dalle altre (l'alfabeto sloveno è costituito così da 25 e non da 21 lettere);

l'evoluzione tecnologica ha prodotto alcuni inconvenienti: così ad esempio negli atti di stato civile e nei documenti più comuni (ad esempio del comune di Trieste e di altri comuni della provincia) i nomi e i cognomi vengono riportati con la grafia esatta ma al contrario nei documenti di altre amministrazioni dello Stato come ad esempio del Ministero dell'interno (patente e passaporto) o di quello delle finanze (codice fiscale) non vengono riportati i cognomi con le lettere nella grafia slovena, sicché in controlli incrociati con l'anagrafe del comune il cognome non risulta o risulta errato,

gli interroganti chiedono di sapere quali procedure il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto per ovviare a questo inconveniente.

(4-20598)

(28 settembre 2000)

RISPOSTA. – Il problema dei segni diacritici è, da tempo, all'attenzione delle amministrazioni interessate.

In base ad una convenzione firmata a Berna il 13 settembre 1973 e ratificata dall'Italia nel 1981, negli atti dello stato civile formati sulla base di atti stranieri il prenome e il cognome devono essere riprodotti letteralmente e con gli eventuali segni diacritici presenti nella lingua di origine.

Pur concordando sull'obbligo dell'adozione da parte del nostro ordinamento di tali segni diacritici, bisogna tuttavia sottolineare che le procedure informatiche esistenti attualmente non consentono l'utilizzazione dei segni in questione.

Questo Ministero pertanto, prima di adottare qualunque decisione in materia, ritiene necessario che gli esperti informatici delle amministrazioni interessate valutino a livello tecnico il problema e forniscano le possibilità di soluzioni al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(22 marzo 2001)

CAPALDI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso che:

presso il comune di Fabrica di Roma (Viterbo), il sindaco e l'ufficio finanziario, con nota inviata per chiarimenti al CORECO di Viterbo, hanno istituito la «variazione d'ufficio» del bilancio di previsione dell'ente locale, giustificando così una variazione, non approvata dal consiglio comunale, su diversi capitoli di bilancio, per un totale di altri 144 milioni, il tutto in palese violazione dell'articolo 32, comma 2, lettera b), della legge n. 142 del 1990;

il CORECO di Viterbo ha ritenuto legittima la deliberazione determinatasi con tale singolare e stravagante procedura e, andando oltre, è riuscito a regolarizzare l'approvazione di un consuntivo in cui si sarebbe da una parte preso atto dell'illegittima variazione e dall'altra sanato l'anomalo stanziamento nel bilancio previsionale del 1999 della non indifferente somma di oltre 4 miliardi che era stata cancellata dai residui; quest'ultima situazione è stata imputata dal sindaco e dagli uffici del comune di Fabrica di Roma al baco del millennio, peccato però che i sei mesi trascorsi, dal gennaio al giugno 2000, data in cui il conto è stato esaminato dal consiglio comunale non abbia consentito di accorgersi di tale situazione ed il documento contabile è stato approvato «baccato»;

la maggioranza del consiglio comunale di Fabrica di Roma ha approvato un documento contabile non conforme al bilancio di previsione precedentemente approvato riconoscendo, successivamente, tale anomala situazione;

nonostante i fatti sopra richiamati il CORECO di Viterbo, con decisione del 30 agosto 2000, ha regolarmente vistato la deliberazione del consiglio comunale di Fabrica di Roma n. 53 del 28 giugno 2000 con cui si approvava un documento contabile falso,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere sui fatti segnalati;

se non ritenga urgente ed opportuno avviare apposita iniziativa ispettiva nei confronti del comune di Fabrica di Roma nonché chiedere immediati chiarimenti al componente del CORECO di Viterbo designato dalla competente prefettura.

(4-20670)

(5 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Questa amministrazione non ha possibilità di intervento in merito alle presunte irregolarità rappresentate nell'atto parlamentare in esame, in quanto non ha il controllo sugli atti degli enti locali, ma solo un controllo sugli organi degli enti locali. Il controllo sugli atti è riservato alle regioni. Ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», il controllo preventivo sugli atti si esercita esclusi-

vamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni e sul rendiconto di gestione.

Prescindendo dal controllo di legittimità esercitato dagli organi regionali di controllo nei limiti di cui sopra, gli unici strumenti da attivare contro gli atti amministrativi degli enti pubblici sono il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato, da attivare nei termini di legge.

In riferimento, poi, alla richiesta di una iniziativa ispettiva nei confronti del comune di Fabrica di Roma si ritiene che non vi siano gli elementi per procedere in questa direzione.

La prefettura di Viterbo ha inoltre chiarito che nel bilancio di previsione 1998 l'amministrazione comunale aveva programmato la realizzazione di un auditorium prevedendo una spesa di lire 4.063.555.305 da finanziare con contributi statali sui fondi del Giubileo 2000. L'iniziativa era stata poi abbandonata; infatti nel bilancio di previsione 1999 essa non era stata più prevista. Tuttavia in sede di travaso dei dati effettuati dalla ditta Sipel, fornitrice dei programmi, per errore, era stato ripreso lo stanziamento suddetto, sia nella parte entrata che uscita.

L'elaborato finale del conto consuntivo per difficoltà tecniche era stato poi consegnato solo nel tempo utile di deposito degli atti a disposizione dei consiglieri prima della seduta consiliare, per cui l'ufficio finanziario del comune non aveva ritenuto opportuno ritirare l'elaborato in considerazione della ininfluenza dell'errore ai fini dell'approvazione del conto consuntivo; infatti detta somma figurava eliminata nella parte entrata ed in uscita sia nel conto consuntivo 1998 che 1999.

Si è trattato, quindi, come è evidente, di una semplice operazione contabile alla quale non ha fatto seguito alcun esborso di denaro considerato che la somma di cui trattasi era iscritta per mero errore nel bilancio di competenza e non di cassa.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(22 marzo 2001)

CAPALDI, STANISCIÀ. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che alcuni cittadini di Canino (Viterbo) in data 3 ottobre 2000 si sono rivolti al sindaco per chiedere la convocazione di una riunione pubblica con tutti i residenti nella zona di piazza Mazzini, interessata dai lavori di recupero e dalla realizzazione di box seminterrati, per avere assicurazioni e garanzie sulla futura stabilità degli immobili interessati onde prevenire frane e smottamenti e per verificare eventuali vincoli sull'area che è la più antica del paese;

che analoga richiesta veniva avanzata, nella stessa data, dai consiglieri di minoranza Novelli, Menghi e Melaragni;

che con nota del 23 ottobre 2000 il sindaco di Canino invitava trentasei residenti nell'area interessata dai lavori di realizzazione dei parcheggi seminterrati a partecipare ad una riunione indetta per il giorno 25 ottobre, omettendo di invitare i consiglieri di minoranza;

che in data 23 ottobre 2000 i consiglieri di minoranza, interessati sin dall'inizio all'intera vicenda, comunicavano formalmente la volontà di partecipare all'assemblea;

che in data 25 ottobre 2000 ai consiglieri di minoranza del comune di Canino veniva impedito di partecipare all'incontro presso la sede del comune dai vigili urbani che avevano ricevuto specifico ordine di servizio giornaliero in tal senso;

tenuto conto:

che i consiglieri di minoranza agivano nell'espletamento del mandato elettivo ricevuto ed in attività specifica di controllo e verifica;

che l'inibizione all'espletamento di tale attività costituisce ostacolo al ruolo e alle funzioni inerenti il mandato elettivo,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Ministro dell'interno non intenda immediatamente attivarsi onde rimuovere e censurare le azioni tese ad impedire le funzioni spettive legittimamente esercitate dalla minoranza del comune di Canino;

se tramite la locale stazione dei carabinieri non si intenda garantire che ai consiglieri di minoranza del comune di Canino venga assicurata la piena agibilità del ruolo e delle funzioni cui sono stati chiamati dai cittadini.

(4-21150)

(9 novembre 2000)

RISPOSTA. - In merito alla vicenda rappresentata, si ritiene che il sindaco del comune di Canino (Viterbo), se avesse voluto tenere una riunione riservata ai soli residenti di piazza Mazzini, per i problemi legati alla stabilità dei fabbricati della zona e alle eventuali misure da adottare per prevenire frane e smottamenti, non avrebbe dovuto utilizzare la sala del consiglio comunale.

Si concorda, pertanto, con l'interrogante nel ritenere criticabile l'utilizzo della polizia municipale per impedire ai consiglieri di minoranza l'ingresso alla sala deputata alle riunioni del consiglio comunale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(22 marzo 2001)

CARUSO Antonino, BUCCIERO. - *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nella notte fra il 22 e il 23 dicembre 1998 è stata uccisa la cittadina italiana Milvia Andreucci nel villaggio indiano di Hanumanaly;

che la salma è stata rimpatriata e sottoposta ad esame autoptico per disposizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ancona;

che il fratello di Milvia Andreucci, Marco, si è recato nel luogo per provvedere alle formalità di riconoscimento e per cercare di appurare le circostanze della morte,

si chiede di sapere:

quali iniziative siano state assunte dalle nostre rappresentanze diplomatiche presso il Governo indiano per accertare il reale accaduto e per individuare i responsabili della morte di Milvia Andreucci;

quale assistenza le stesse abbiano assicurato a Marco Andreucci durante la sua permanenza in India;

a quali conclusioni risulti pervenuta l'indagine disposta dalla magistratura di Ancona.

(4-14086)

(16 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Nella notte tra il 23 ed il 24 dicembre 1998 la cittadina italiana Milvia Andreucci ed il suo compagno indiano, Ramacharan Das Sadhu, sono stati assassinati nella loro abitazione, sita nei pressi del villaggio indiano di Hanumanahalli (Stato del Karnataka).

Il consolato generale in Mumbai, competente per circoscrizione, venuto a conoscenza del fatto il 27 dicembre, provvedeva immediatamente a richiedere informazioni sull'accaduto alle locali autorità di polizia. Al contempo, il Ministero degli esteri prendeva contatto con i familiari della connazionale (il fratello Marco), anche per il tramite della nostra rappresentanza in Bangkok, essendo una parte della famiglia in vacanza in Thailandia.

Il 31 dicembre Marco Andreucci, accompagnato da due amici di famiglia, giungeva ad Hanumanahalli. Grazie all'intervento del consolato generale in Mumbai era stato possibile procedere in tempi assai ridotti all'effettuazione dell'autopsia ed al rimpatrio della salma in Italia, avvenuto il 2 gennaio 1999.

Sebbene il console generale avesse tentato di dissuaderlo, per i rischi che ciò avrebbe potuto comportare, Marco Andreucci decideva comunque di trattenerci nello Stato del Karnataka per cercare di ottenere maggiori dettagli sul decesso della sorella. In tale occasione, egli ricevette naturalmente ogni tipo di assistenza da parte della rappresentanza diplomatico-consolare, mantenendosi in regolare contatto con la stessa.

Marco Andreucci ritornò in Italia il 15 gennaio 1999.

L'autopsia ha accertato che la morte di Milvia Andreucci e del suo compagno è stata causata da strangolamento. Sebbene in un primo tempo la polizia di Koppal (distretto competente) avesse avanzato l'ipotesi di un omicidio a scopo di rapina, tale supposizione veniva a cadere a seguito del ritrovamento di un'ingente somma di denaro – per gli *standard* locali – nella loro abitazione.

Le indagini – svolte da due squadre di investigatori appositamente designate a questo scopo dalla polizia del Karnataka e composte dai più validi elementi – sono ancora in corso ed ovviamente coperte dal segreto istruttorio. Il giorno della scoperta del delitto sono state utilizzate unità cinofile per tentare di localizzare, purtroppo senza successo, il percorso degli assassini e sono stati condotti numerosi interrogatori. Due successivi rapporti della polizia indiana ed il referto dell'autopsia furono trasmessi, tramite il Ministero degli affari esteri, alla procura della Repubblica di Ancona, ove, su richiesta del legale dei familiari, è stata aperta un'inchiesta sull'accaduto.

Il Ministero degli affari esteri, attraverso il consolato generale in Mumbai, continua a seguire la vicenda con la dovuta attenzione e sollecitudine.

Il console generale, durante una sua visita nei luoghi dell'omicidio, ha svolto ripetuti interventi nei confronti del Chief Secretary (capo dell'amministrazione dello Stato) del Karnataka e del direttore generale della polizia. Entrambi hanno espresso rammarico per il brutale assassinio ed hanno assicurato il massimo impegno dell'amministrazione locale onde consegnare alla giustizia i colpevoli.

Il console ha inoltre incontrato il capo della polizia di Koppal, che ha garantito il suo personale interessamento per la soluzione del caso.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(8 marzo 2001)

CÒ. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che domenica 11 giugno 2000 si sono verificati nei pressi dello stadio San Vito di Cosenza gravi incidenti tra tifosi e forze dell'ordine con un bilancio drammatico di feriti e contusi;

che testimonianze dirette e documenti di riproduzione audiovisiva confermano che un folto gruppo di poliziotti è intervenuto con estrema violenza contro un gruppo di tifosi che si apprestavano a scendere sul campo per la consueta dimostrazione pacifica di fine partita alcuni e altri per disputare a loro volta una partita di torneo amichevole;

che il giornalista Claudio Dionesalvi ha subito un pestaggio dalla polizia che gli ha provocato la rottura della tibia e del femore,

si chiede di sapere:

se si siano avviate indagini per individuare i responsabili di azioni così violente;

quali interventi si intenda attivare per ricondurre l'attività di tutela della sicurezza pubblica affinché possa svolgersi nei modi ordinari ed impedire che non travalichi in attività di aggressione ingiustificata.

(4-20261)

(27 luglio 2000)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente che l'11 giugno 2000, pochi minuti prima della fine della partita di calcio disputata a Cosenza tra la squadra locale ed il Brescia, alcuni tifosi cosentini hanno tentato di accedere all'interno del campo di gioco, tramite una porta cosiddetta «antipánico» della recinzione della curva, con l'evidente intento di raggiungere il settore della tifoseria avversaria.

Il contingente di forze dell'ordine, intervenuto per impedire tale manovra, veniva fatto oggetto di un fitto lancio di pietre e di altri oggetti contundenti, che causavano, tra l'altro, il ferimento di nove operatori di polizia.

Nella circostanza, un cronista di un giornale locale, dopo aver aggredito alcuni agenti, colpendoli con calci e pugni, nel tentativo di fuggire cadeva rovinosamente in terra, procurandosi la frattura della gamba destra.

Il cronista, pertanto, veniva deferito alla competente autorità giudiziaria per i reati di violenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

BIANCO

(21 marzo 2001)

CÒ. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

dal mese di febbraio 2001 sono stati sospesi i pagamenti con scadenza mensile delle borse di studio per stranieri che studiano presso le università italiane;

l'importo mensile delle borse di studio ammonta a lire 1.200.000;

tale sospensione pare essere dovuta a carenza di personale amministrativo dell'ufficio competente;

tale sospensione crea gravissime difficoltà per gli studenti che, trovandosi in Italia per ragioni di studio, non sono in grado di far fronte alle spese universitarie e di soggiorno nel nostro paese,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministro per ovviare all'inconveniente sopra denunciato, al fine di impedire che numerosi studenti stranieri meritevoli siano costretti a rinunciare agli studi in Italia e rientrare nel loro paese.

(4-22412)

(28 febbraio 2001)

RISPOSTA. – In relazione ai quesiti posti dal senatore interrogante, si conferma che dal mese di febbraio 2001 sono stati effettivamente ritardati i pagamenti delle borse a vari studenti stranieri a seguito di gravi difficoltà nel reperimento di personale da assegnare al reparto amministrativo-contabile del competente ufficio del Ministero degli affari esteri

Ben consci dei disagi arrecati agli studenti, si assicura che si sta provvedendo alla soluzione del problema, intanto con lo sblocco dei ratei delle borse di lunga durata, una volta verificata l'effettiva frequenza del corso di studi, o del programma di ricerca, da parte di ciascun borsista.

Con la prevista assegnazione di personale contabile all'ufficio competente si dovrebbe risolvere definitivamente il problema di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(22 marzo 2001)

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:

che un articolo apparso sul «Giornale XX» regione di Campobasso, nel 10° numero dell'ottobre del 1997, denuncia l'esistenza nella regione Molise di una loggia massonica dai contorni non meglio definiti in cui sarebbero confluiti, politici, magistrati, imprenditori, avvocati, funzionari pubblici;

che tale associazione arriverebbe addirittura a influenzare lo svolgimento delle pubbliche istituzioni condizionando scelte e crisi politiche;

che sarebbe composta da circa mille personaggi che occupano posti chiave nelle istituzioni e che presterebbero un mutuo soccorso ai «fratelli» in difficoltà;

che farebbero parte di questa associazione ben sei alti magistrati di cui quattro in servizio a Campobasso;

che il consigliere regionale Tommaso Di Domenico ha prodotto negli ultimi sette anni ben due interpellanze al consiglio regionale del Molise per sapere se tra i consiglieri e i dipendenti regionali vi fossero appartenenti a questa associazione;

che entrambe le interpellanze sono rimaste senza risposta, si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo abbiano notizie dettagliate dell'esistenza di questa associazione, se l'elenco degli iscritti sia pubblico, quanti siano i suoi aderenti e quali fini si prefigga l'associazione;

se si tratti invece di loggia «coperta» vietata dalla legge;

se l'iscrizione a questa associazione da parte di alti magistrati, funzionari pubblici e amministratori non comporti incompatibilità con la carica eventualmente occupata nelle istituzioni;

se si abbiano notizie di devianze istituzionali attuate da questa associazione al fine di favorire «fratelli» in difficoltà iscritti alla loggia;
quanti e quali siano i magistrati dei distretti giudiziari di Isernia e Campobasso iscritti a questa associazione;
se risultino, tra gli adepti, appartenenti al clero.

(4-17640)

(18 dicembre 1999)

RISPOSTA. – In provincia di Isernia non sono presenti logge massoniche, mentre in quella di Campobasso esiste una loggia denominata «Nuova Era 771» che si riconosce nella Gran Loggia Nazionale del Gran Oriente d'Italia, con sede in Larino, via Gramsci n. 14.

Della loggia fanno parte circa 20 affiliati di cui 8 hanno chiesto ed ottenuto una sospensione e sono stati collocati «in sonno».

Tra gli aderenti all'associazione non risultano esservi magistrati, funzionari pubblici o appartenenti al clero, né politici attualmente in carica.

Comunque, l'elenco degli iscritti alla «Nuova Era 771» è depositato, come quelli delle altre logge italiane, presso il Senato della Repubblica.

*Il Ministro dell'interno e per il
coordinamento della protezione civile*

BIANCO

(13 marzo 2001)

D'ALÌ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della giustizia. – Premesso:*

che il giorno 27 gennaio 2000, intorno alle ore 7, il capitano Pietro Bellarmino, comandante del motopesca italiano «Feber», iscritto al compartimento marittimo di Pescara, veniva travolto e ucciso da un camion in prossimità del porto di Dakar (Senegal);

che il capitano Bellarmino, residente a Mazara del Vallo, al momento dell'incidente era alle dipendenze dell'impresa Margel di Pescara, per conto della quale si trovava in Senegal;

che notizie assunte nell'immediatezza dell'evento spingono ad ipotizzare che le autorità senegalesi siano a conoscenza degli elementi necessari a fare luce sulla dinamica dell'incidente e su tutti gli aspetti della vicenda, rimasti prossoché ignoti alla famiglia della vittima;

che i familiari del capitano Bellarmino, che hanno potuto accogliere la salma del proprio congiunto soltanto dopo dieci giorni dall'incidente, affermano di aver ricevuto una richiesta di denaro dalle autorità diplomatiche italiane per le spese da queste ultime sostenute per il trasporto della salma stessa;

che l'armatore del «Feber» non ha mostrato alcun interesse nei confronti della vicenda, declinando ogni responsabilità sull'accaduto e negando ogni forma di indennizzo alla famiglia, non esistendo – a suo parere – gli estremi per chiedere un risarcimento assicurativo;

che la famiglia del capitano Bellarmino, oltre a non aver ancora ottenuto alcuna informazione sulle circostanze dell'incidente, con la morte del capofamiglia è venuta a perdere la sua unica fonte di sostentamento: una condizione che, in particolare, renderà estremamente difficoltosa l'azione legale intrapresa in sede civile,

si chiede di conoscere se il Governo non intenda:

provvedere alle spese di trasporto della salma dal Senegal all'Italia, considerata la difficile situazione della famiglia Bellarmino e la particolarità della vicenda;

sollecitare l'interesse delle autorità senegalesi, allo scopo di fare luce sulle circostanze in cui è avvenuto l'incidente che è costato la vita al capitano Bellarmino;

verificare quali interventi possano essere messi in atto a sostegno della difficile situazione della famiglia Bellarmino;

nei limiti delle competenze e di quanto previsto in materia di cittadini all'estero, approfondire per mezzo del corpo diplomatico e degli organi di amministrazione marittima le circostanze del caso, verificando eventuali responsabilità e fornendo assistenza ai familiari della vittima e supporto all'azione legale da questi intrapresa.

(4-18386)

(1° marzo 2000)

RISPOSTA. – Il signor Pietro Bellarmino, impiegato come tecnico a bordo del motopeschereccio «Feber», è deceduto a Dakar il 27 gennaio del 2000 a seguito di un incidente stradale, così come specificato nel certificato di morte emesso dall'ospedale e dai documenti compilati dalle locali autorità di polizia.

La nostra ambasciata in loco è stata informata dell'accaduto direttamente dall'agenzia di pompe funebri; la società armatrice ed i colleghi del connazionale, immediatamente contattati, hanno poi confermato quanto comunicato dalle autorità senegalesi.

L'ambasciata a Dakar ha subito richiesto alla polizia un circostanziato rapporto sulla dinamica dell'accaduto e sul ritrovamento del corpo del connazionale e l'ambasciata ha a sua volta effettuato in proposito un passo presso il Ministero degli esteri senegalese.

Non appena avuta notizia del decesso del signor Bellarmino, la nostra rappresentanza ha preso contatto con i suoi familiari in Italia, i quali hanno richiesto che la salma venisse rimpatriata nel nostro paese nel più breve tempo possibile. Su espressa sollecitazione dell'ambasciata, l'agenzia di pompe funebri accettò di effettuare la traslazione ancora prima di ricevere l'accredito della somma da parte dei familiari, i quali, come ricordato dallo stesso interrogante, versano in non floride condi-

zioni economiche. La salma del signor Bellarmino è pertanto rientrata nel nostro paese il 5 febbraio 2000.

Come noto, questo Ministero degli affari esteri, sulla base delle disposizioni vigenti, non può farsi carico delle spese relative alla traslazione delle salme, che normalmente vengono infatti sostenute direttamente dai familiari. Un eventuale contributo può essere richiesto alla regione o al comune di residenza, che dispongono, nella maggioranza dei casi, di fondi espressamente stanziati a tale fine. La regione Sicilia, da cui proveniva il signor Bellarmino, ha emanato in proposito due leggi regionali (n. 55 del 1980 e n. 57 del 1985).

Naturalmente la nostra ambasciata aveva, a suo tempo, provveduto ad informare di quanto sopra la famiglia del signor Bellarmino, mentre la compagnia armatrice aveva purtroppo sin dal principio escluso di poter provvedere a qualsiasi pagamento, sostenendo che il signor Bellarmino non era deceduto mentre era in servizio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(23 marzo 2001)

DE ANNA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che nei primi anni '90 i programmi di cooperazione subirono un sostanziale blocco e, uniti alla chiusura della SACE, fecero sì che l'imponente blocco petrolifero n. 15 nel 1993 venisse attribuito alla Exxon come operatore e all'AGIP fu lasciata solo una quota minoritaria di partecipazione;

che nel 1994 a seguito di una conferenza internazionale della SADC tenutasi a Luanda, in Angola, fu presentato il progetto di riabilitazione della ferrovia di Benguela e il governo angolano mise in concorso le offerte presentate da diversi gruppi internazionali; l'offerta più valida fu ritenuta quella del raggruppamento italiano guidato dalla Tor di Valle Costruzioni di Roma che include la Mambrini Costruzioni, la società di ingegneria Ecoconsulting e Telespazio, per il settore telecomunicazioni;

che il contratto principale fu stipulato nel dicembre 1996 e comprendeva, oltre l'opera di riabilitazione, la concessione di legname per cellulosa da esportare in Italia;

che nel corso del 1997 furono messi in concorso diversi blocchi petroliferi, tra cui il blocco n. 25 (antistante la città di Lobito, terminale della ferrovia di Benguela), ritenuto interessante dall'AGIP e per il quale la migliore offerta fu però presentata dalla americana Amoco;

che nel luglio 1997, in occasione della visita del presidente angolano Dos Santos, fu firmato un accordo intergovernativo che impegna il governo angolano a favorire l'espansione petrolifera italiana ed il Go-

verno italiano al finanziamento di crediti di aiuto per 100 miliardi l'anno per il triennio 1998-2000;

che nel corso della visita del Presidente angolano la Farnesina e l'ENI si adoperarono affinché venisse rivisto il parere finale per l'aggiudicazione del blocco n. 25 e venisse affidato all'AGIP promettendo che sarebbe stato accelerato il finanziamento dei crediti di aiuto ed in particolare quello afferente uno stralcio di riabilitazione di pieno intervento della ferrovia del Benguela;

che in seguito a ciò il governo angolano ordinò al raggruppamento Tor di Valle di predisporre il progetto esecutivo dello stralcio sulla base del quale nell'ottobre 1997 fu stipulato un atto aggiuntivo; il Ministro del petrolio angolano convocò la Amoco e la convinse a recedere dalla gara del blocco n. 25 e provvide a comunicare all'AGIP l'aggiudicazione del contratto di concessione;

che nonostante ciò il programma di cooperazione restava bloccato fino a che nel giugno del 1998 la situazione sembrò risolversi con la notizia che i crediti di aiuto verso l'Angola erano stati riaperti;

che nella sessione del Consiglio dei ministri angolano del 20 novembre 1998 che vedeva all'ordine del giorno l'attribuzione dei blocchi petroliferi nn. 19, 21, 22, 24 e 25 furono approvate tutte le concessioni tranne quella relativa al blocco n. 25 perchè il governo angolano constatava la situazione di stallo sullo stato dei finanziamenti concordati nel luglio del 1997 con il Governo italiano;

che nel gennaio 1999 il Sottosegretario per gli affari esteri italiano rassicurava il Ministro dei trasporti angolano sul rispetto degli impegni assunti, per cui veniva approvata dal Consiglio dei ministri angolano la proposta di concessione dell'AGIP del blocco n. 25;

che parallelamente ai suddetti fatti si sono svolte due missioni del Ministero degli affari esteri in Angola, la prima guidata dall'ambasciatore italiano in Angola e composta di tecnici, conclusa in maniera disastrosa; i partecipanti italiani fecero rientro in Italia senza aver definito nulla e non presentandosi alla riunione conclusiva indetta dal Ministro dei trasporti angolano; la seconda, guidata dal direttore generale della cooperazione, ha disatteso ogni impegno assunto e riconfermato dal Sottosegretario per gli affari esteri rifiutandosi di prendere in esame sia i progetti da tempo presentati per il finanziamento in forza dell'accordo internazionale di cooperazione sia quelli che nello stesso accordo erano stati definiti sin dal 1997 a Roma,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda risolvere positivamente la questione in sospeso con il governo dell'Angola anche alla luce del fatto che questa palese inadempienza sta oramai cominciando a creare una situazione insostenibile per le aziende italiane che avendo partecipato a gare hanno tra l'altro sostenuto ingenti spese di impianto e addirittura in alcuni casi cominciato i lavori proprio per insistenza delle autorità italiane.

(4-18737)

(23 marzo 2000)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione in questione viene stabilito un nesso fra le attività di cooperazione a dono, i crediti d'aiuto e le attività dell'ENI, il che contrasta nettamente con la circostanza che, in base alla legge n. 49 del 1987, le attività di cooperazione hanno finalità di sviluppo e non già natura propedeutica allo svolgimento di attività commerciali del tipo di quelle rappresentate nella fattispecie.

Ciò premesso, è necessario rilevare che la questione posta dall'interrogante pare potersi ricondurre all'intera vicenda degli impegni assunti durante la visita del presidente Dos Santos nel luglio del 1997 dal Governo italiano circa la riattivazione dei crediti d'aiuto all'Angola, sospesi per la pesante posizione debitoria del paese.

La cooperazione italiana diede corso a quegli impegni, sulla base di intese intercorse con il Ministro del tesoro, vincolando la concessione dei crediti ad un accordo, o, almeno, al positivo avvio di un negoziato, tra il governo angolano e le istituzioni finanziarie internazionali che portasse ad un programma di riforme macroeconomiche monitorato dal Fondo Monetario Internazionale. Pur non intervenendo tale accordo, per considerazioni politiche, venne egualmente ritenuto possibile l'avvio dell'istruttoria di alcune proposte presentate dalle autorità angolane ed in particolare, fra di esse, si distingueva, per impegno finanziario ed anche per impatto sul tessuto sociale ed economico, la possibilità di finanziare in toto o in parte le attività di riabilitazione della Ferrovia del Benguela.

Le autorità angolane hanno avviato contatti con imprese private italiane ed estere sia per la realizzazione degli studi preliminari sia per l'assegnazione della commessa. L'*iter* concorsuale venne completato con la firma del contratto fra la società italiana Tor di Valle ed il governo angolano, senza il preliminare intervento istruttorio da parte del Governo italiano, previsto dalla normativa italiana.

Pertanto, tanto per i citati vincoli quanto per la preesistenza di un contratto già stipulato fra un'impresa italiana ed il governo angolano, l'ipotesi di un finanziamento a carico del Governo italiano fu scartata giacchè non rispondente alle norme che regolano la concessione dei crediti concessionali. Sarebbe, infatti, venuto meno il necessario presupposto di un'adeguata procedura concorsuale a garanzia della trasparenza dell'operato dell'amministrazione. Tale presupposto non mancò di essere ampiamente illustrato alla controparte angolana nei vari incontri ufficiali avvenuti dalla firma dell'Accordo Quadro regolante la cooperazione tra Italia e Angola.

Alla controparte si è fatto ripetutamente presente che, comunque, anche le valutazioni tecnico-economiche che erano alla base del progetto di riabilitazione della ferrovia, per il quale si richiedeva un nostro finanziamento, andavano aggiornate dopo tanti anni di guerra civile, a causa degli effetti di destabilizzazione economica che il conflitto aveva comportato.

In assenza di questa nuova istruttoria, l'ipotesi di finanziamento del progetto non poteva essere presa in considerazione. Si informa che, più

recentemente, la Cooperazione ha avviato ed anche concluso positivamente l'istruttoria per la concessione di un credito d'aiuto per l'ammontare di 15 miliardi di lire per la realizzazione di un progetto di risanamento ambientale in un quartiere particolarmente popoloso e degradato della capitale, prima di una serie di crediti richiesti dal Governo di Luanda.

Circa l'asserito mancato rispetto degli impegni italiani, è importante ricordare come nel corso degli ultimi due anni le parti si siano riunite in numerose occasioni al fine di valutare l'andamento dei programmi di cooperazione bilaterale e come esse abbiano, da ultimo, firmato a Roma un verbale che fa stato dell'andamento più che soddisfacente delle attività del programma di cooperazione.

Quest'ultimo è il risultato delle periodiche verifiche congiunte del programma di cooperazione, firmato, si noti, con piena soddisfazione della parte angolana e nel rispetto dei principi che ispirano la cooperazione bilaterale. La nostra cooperazione con l'Angola si basa sul concetto di reciproco rispetto delle procedure, di concertazione sulle iniziative da avviarsi e di assoluta trasparenza delle garanzie concorsuali di assegnazione dei contratti di realizzazione delle opere da noi finanziate.

Da ultimo, si ricorda che la programmazione in corso prevede stanziamenti per interventi bilaterali che ammontano a 14,3 miliardi di lire per il periodo 2000-2002.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(7 marzo 2001)

DI PIETRO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della giustizia.* – Premesso:

che la piccola Sabrina Conte, nata da una unione libera tra il dottor Stefano Conte e la signora Mounira Khenef, cittadina algerina, fu riconosciuta ufficialmente ed acquisì la sola nazionalità italiana;

che alla separazione dei genitori, alla quale concorsero in massima parte i problemi psichici della Khenef, la piccola Sabrina fu affidata alternativamente al padre ed alla madre con ben sette diverse decisioni giudiziarie;

che in data 11 settembre 1998 il giudice per i minorenni presso il tribunale di Nantes (Francia), disattendendo l'articolo 1181, comma 1, del nuovo codice di procedura civile, il quale recita: «la giurisdizione francese è incompetente a prendere misure di assistenza educativa nei confronti di minorenni residenti all'estero», ha riaffidato la minorenni alla madre, pur riconoscendo la possibilità che fosse «pericolosa» per la stessa bambina;

che in data 30 luglio 1999 il giudice per gli affari di famiglia presso il tribunale di Nanterre, incompetente a decidere su di una cittadina italiana, ordinò l'esercizio congiunto di entrambi i genitori sulla

minore, nella residenza della madre e con il divieto di condurre la bambina fuori del territorio francese; attualmente, poi alla madre è addirittura impedito di rientrare e soggiornare in Italia;

che dalle istruttorie formali risulta che la piccola Sabrina vive in uno stato di alto degrado socio-educativo, poichè la mamma è alcolista e lo zio convivente è tossicodipendente,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano segnalare al Governo francese le delicate condizioni di crescita della piccola Sabrina Conte in un contesto poco edificante sul piano socio-educativo.

(4-16910)

(27 ottobre 1999)

RISPOSTA. – Il caso della minore Sabrina Conte, del quale il senatore interrogante riassume le tappe più significative, è stato portato all'attenzione del Ministero degli affari esteri dal padre della piccola, nell'agosto 1999. Da allora, il Ministro e il consolato generale italiano a Metz si sono attivati non solo per assicurare un costante monitoraggio delle condizioni di vita e salute della piccola Sabrina, riferendone puntualmente al competente Tribunale per i minori italiano, ma anche per sensibilizzare le autorità francesi in merito alla delicatezza del caso.

In particolare, numerosi sono stati gli incontri e i contatti del console generale con il presidente del Tribunale dei Minori e del «Tribunale de Grand Instance» di Metz, naturalmente nel rispetto dell'autonomia di quella magistratura e nei limiti dei compiti che le norme interne e internazionali gli attribuiscono nel delicato ambito della tutela dei minori.

Anche a seguito di tali contatti, che naturalmente proseguono nell'interesse della minore, è stato possibile ottenere un maggior coinvolgimento dei servizi sociali francesi, al fine di fornire alle autorità giudiziarie periodiche e dettagliate relazioni relative allo sviluppo della piccola e all'ambiente in cui vive.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(8 marzo 2001)

DI PIETRO. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il signor Zenone Usai, ex brigadiere degli agenti di custodia ora polizia penitenziaria, dopo aver lasciato il proprio lavoro presso lo Stato con circa trent'anni di servizio, è stato impiegato nuovamente per altri dieci anni presso un'azienda privata;

che il signor Usai, giunto al compimento del sessantesimo anno di età, ha chiesto all'INPS il trattamento di fine rapporto per i contributi versati nell'ultimo periodo lavorativo, pari a circa undici anni;

che, al riguardo, l'INPS di Alessandria ha evidenziato il diritto del signor Usai ad avere una «pensione supplementare» e non una pensione intera, in quanto già percettore di pensione statale, rientrando il predetto tra coloro che non possono mantenere l'indennità integrativa speciale del 1999, ma devono tornare al livello del 1998;

che con la legge finanziaria 2000 è stato deciso, tra l'altro, un piccolo aumento percentuale del trattamento pensionistico che, nel caso del signor Usai, è stato invece dimezzato in quanto già fruitore di altro reddito;

che, in particolare, l'assegno mensile percepito dal signor Usai, al netto delle trattenute pari al 34 per cento è di lire 107.000,

si chiede di sapere quale parere si intenda esprimere in ordine alla questione in argomento, tenuto conto che la normativa vigente in materia non ha certamente disciplinato tali fattispecie e considerato che nel caso specifico la legge finanziaria 2000 colpisce duramente il reddito di un anziano servitore dello Stato, decurtandolo pesantemente.

(4-19568)

(8 giugno 2000)

RISPOSTA. – Il signor Zenone Usai, nato a Collina (Cagliari) il 5 febbraio 1929, già beneficiario di pensione a carico del Fondo statale, è titolare della pensione di vecchiaia supplementare n. 50020125, concessa ai sensi e per effetto dell'articolo 5 della legge n. 1338 del 1962, sulla base di una contribuzione inferiore a 780 contributi settimanali.

La pensione predetta, che decorre dal marzo 1980, ammonta attualmente all'importo lordo di lire 163.100 e al netto di lire 108.450.

La perequazione relativa agli anni 1999 e 2000 è stata applicata in forma ridotta in base a quanto disposto dall'articolo 59, comma 13, della legge n. 440 del 1997, poichè l'interessato usufruisce di pensioni con importo complessivamente superiore a cinque volte il trattamento minimo.

La trattenuta IRPEF è stata calcolata in base al regime fiscale applicabile in presenza del trattamento pensionistico a carico del fondo statale cumulato al trattamento INPS (decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997, articolo 8).

L'Istituto fa presente, infine, che le recenti disposizioni in materia di perequazione automatica e di revisione degli scaglioni di reddito ai fini IRPEF consentiranno all'interessato di poter godere di un trattamento pensionistico di importo più elevato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(9 marzo 2001)

DI PIETRO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che:

il Ministro in indirizzo nella sua qualità di titolare del Dicastero dell'interno ha la responsabilità della vigilanza sull'operato dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (articolo 17, comma 76, legge n. 127 del 1997);

alla luce delle pronunce della magistratura amministrativa – come ad esempio la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I ter, n. 5511/2000 che ha annullato la mancata conferma di un segretario comunale condannando il relativo comune alle spese – e della magistratura ordinaria – come ad esempio l'ordinanza del giudice del lavoro del tribunale di Udine, che ha ordinato la disapplicazione della revoca disposta da un sindaco, ordinando nel contempo al medesimo comune di reintegrare immediatamente nelle proprie mansioni il segretario revocato – che sempre più spesso bollano come illegittimi e disapplicano i provvedimenti adottati dai sindaci in applicazione di tale normativa di riforma;

tenuto conto delle proteste che, sempre più alte e chiare, si levano dai segretari comunali e provinciali costretti a subire una normativa che ha trasformato questi funzionari dello Stato, chiamati a svolgere delicate funzioni di garanzia in tutti gli organi dei comuni e delle province della Repubblica, in incaricati a scadenza automatica soggetti totalmente a provvedimenti arbitrari, perché non motivati, adottati da sindaci e presidenti di amministrazioni provinciali;

considerate le denunce sovente raccolte dalla stampa quotidiana e periodica che farebbero intuire la presenza di numerosi provvedimenti illegittimi, quand'anche non direttamente caratterizzati da interesse privato, clientelismo della peggior specie, scambio di favori, ritorsioni politiche ed altri simili comportamenti, indegni di questa nostra Repubblica, nata dalla Resistenza non certo per favorire il consolidarsi di queste condotte;

dato atto che anche da parte di eminenti studiosi sono stati avanzati seri dubbi circa la costituzionalità della riforma in questione e circa la correttezza applicativa che ne viene abitualmente fatta;

visto che, anche riguardo all'attività di formazione, organizzata – con grandissimo dispendio di mezzi finanziari e persino tramite l'uso del satellite per la realizzazione di video conferenze – da parte della Scuola superiore dell'amministrazione locale (SSPAL), organismo istituito dalla stessa Agenzia autonoma, si levano forti e diffuse critiche sia per la grande disorganizzazione notata dai partecipanti, sia per i frequenti casi di impossibilità di partecipare o fruire delle lezioni, sia per la mancanza di trasparenza nella nomina di direttori di sezione, docenti e consulenti vari, i quali di fatto apparterrebbero presso che per la totalità alla cerchia di coloro che gravitano intorno ad una specifica organizzazione sindacale;

riconosciuto che l'attività dell'Agenzia Autonoma e delle sue sezioni regionali, nonché della Scuola superiore e delle sue scuole regio-

nali interessa migliaia di persone direttamente o indirettamente e comporta la spesa di molte centinaia di miliardi, a carico dei diritti di rogito dei segretari e degli stessi enti locali, spesa che – specie in periodi di scarsità di risorse – non può essere consentito si svolga senza un controllo pubblico adeguato,

se non si ritenga opportuno:

promuovere una accurata ispezione per verificare le reali caratteristiche dell'azione dell'Agenzia autonoma e delle sue sezioni regionali, in rapporto all'applicazione delle norme, alle eventuali contestazioni da parte degli interessati, alla trasparenza nella gestione, senza trascurare le promozioni di segretari a sedi dirigenziali, disposte *sine titulo* e delle quali si pretenderebbe adesso la sanatoria;

promuovere una accurata ispezione per verificare le caratteristiche reali dell'azione della Scuola superiore dell'amministrazione locale (SSPAL), con riferimento alla efficienza organizzativa, al valore scientifico della formazione ottenuta, alla trasparenza nel sistema di nomina di funzionari, consulenti, docenti ed altro personale, alla correttezza della gestione pubblica dei fondi e finanziamenti e a quant'altro utile per garantire il buon andamento amministrativo e gestionale;

promuovere una urgente verifica politica, circa la necessità di adottare provvedimenti di modifica di una normativa così duramente contestata che – nonostante la forzatura di cui al decreto legge 26 gennaio 1999 n. 8, convertito dalla legge 25 marzo 1999 n. 75, la cui natura interpretativa viene ormai negata dalla stessa magistratura amministrativa (vedi tribunale amministrativo regionale del Lazio, I ter, 5511/2000) – sembra aver reintrodotta e potenziato un nefasto clientelismo del quale non si avvertiva davvero la necessità;

in particolare, verificare se sussista un filo logico che lega tutto questo, le nomine all'interno della SSPAL, le promozioni di segretari *sine titulo* a sedi dirigenziali e le relative sanatorie, gli incarichi di consulenza affidati dall'Agenzia e se l'attività all'interno dell'Agenzia e della Scuola possa rispondere ad un qualche individuabile interesse privato.

(4-20512)

(22 settembre 2000)

RISPOSTA. – Questo Ministero, nell'ambito delle funzioni di vigilanza spettanti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1977, comma 76, e dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, come trasfuso nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali all'articolo 102, ha emanato una direttiva, datata 12 maggio 1999, per specificare i contenuti di tale attività.

L'esercizio della funzione in argomento si esplica anzitutto con la verifica di legittimità dell'azione amministrativa (intesa nel suo complesso) dell'Agenzia nonché con le istruttorie di ricorsi straordinari al Capo dello Stato avverso provvedimenti dell'Agenzia nazionale o delle sezioni regionali.

Essa, inoltre, si concretizza nel predisporre gli elementi di risposta alle interrogazioni parlamentari.

Non sussiste, dunque, per il Ministero un obbligo di effettuare attività ispettiva, come richiesto, fermo restando che tra gli obiettivi fondamentali della funzione in parola rientra la garanzia della continuità di funzionamento degli organi nazionali e di quelli regionali dell'Agenzia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(22 marzo 2001)

DI PIETRO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che nel Comune di Lucera (Foggia) l'iter amministrativo e tecnico per costruire la strada comunale delle Porte Vecchie è stato costellato da episodi molto dubbi, tra i quali l'esercizio non regolare delle procedure espropriative e l'incerta finalizzazione di fondi destinati alla realizzazione della predetta opera pubblica, dal momento che buona parte delle risorse previste dai computi metrici per l'acquisto dei materiali necessari non è stata utilizzata a tale fine, si chiede di sapere se il Ministro dell'interno, pur nel rispetto delle prerogative delle autonomie locali, non ritenga di approfondire tale vicenda usando i poteri, anche ispettivi, che gli sono propri.

(4-20801)

(17 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Da notizie acquisite in ambito locale è emerso che i lavori di costruzione della strada comunale esterna denominata «via delle Porte Vecchie» nel comune di Lucera (Foggia), hanno formato oggetto di redazione, da parte dell'ufficio tecnico comunale, di apposito progetto, originariamente dell'importo di lire 1.500.000.000, successivamente ridotto a lire 914.000.000 a seguito di parziale finanziamento dell'intervento da parte della Cassa depositi e prestiti.

Il progetto approvato, e poi ridimensionato, consisteva nell'esecuzione di tre tronchi stradali della larghezza di complessivi metri 18 senza previsione di sovrastruttura, con tracciato che si discostava dalla stradina esistente.

La direzione dei lavori veniva affidata all'ingegner Nicola Di Pierino. A seguito di regolare gara d'appalto, con contratto repertorio n. 1508 del 29 settembre 1992, registrato a Lucera il 6 ottobre 1992, i lavori venivano affidati all'impresa Frattarolo Luigi da Cagnano Varano (Foggia) con il ribasso del 28,274 per cento e, quindi, per nette lire 541.916.603.

La fase esecutiva dell'appalto ha registrato un *iter* alquanto travagliato.

Infatti, a causa di un ricorso al TAR della Puglia di Bari prodotto avverso il decreto sindacale di occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per l'esecuzione dei lavori, il TAR concedeva la sospensiva del provvedimento impugnato; pertanto i lavori potevano essere consegnati ed avere effettivo inizio solamente in data 27 marzo 1995. Superato tale *impasse*, la fase esecutiva era costretta a subire altre interruzioni a causa di nuovi ricorsi alla magistratura, sia civile che amministrativa, da parte di altro proprietario frontista.

In ragione di tali circostanze i lavori del 1° e 2° tronco stradale venivano consegnati provvisoriamente al comune con verbale del 28 novembre 1998. In data 12 marzo 1999 il dirigente dell'ufficio tecnico, il direttore dei lavori e l'impresa procedevano in contraddittorio ad accertare la regolare fattura dei lavori eseguiti, ed in quella sede emergevano difetti di esecuzione dovuti all'insufficiente quantità di bitume utilizzato.

A questo punto l'appaltatore, che avrebbe dovuto riprendere i lavori del 3° tronco stradale e portarli a compimento senza frapporre altri indugi, poneva in essere ulteriori comportamenti negligenti, tali da compromettere il regolare compimento dell'opera.

L'ultimo tentativo di un bonario componimento operato dal comune sortiva come esito soltanto l'eliminazione dei difetti dell'opera, ma non già quello della ripresa dei lavori finalizzata alla realizzazione del 3° tronco stradale. Di talché l'amministrazione ha dovuto mettere in atto le procedure di rescissione contrattuale in danno, per grave inadempimento contrattuale dell'appaltatore. L'atto di rescissione contrattuale è stato notificato all'impresa Frattarolo in data 5 luglio 2000.

Previa esecuzione degli adempimenti tecnici ed amministrativi susseguenti alla rescissione del contratto, l'amministrazione ha riscontrato la convenienza di affidare il completamento dell'opera all'impresa Pinto srl di Lucera alla quale, in precedenza, erano stati aggiudicati, su regolare gara d'appalto, i lavori di costruzione del ponte denominato «Coppa Rossa», che si pone come diretta continuazione dei lavori del 3° tronco stradale delle Porte Vecchie. La consegna di entrambi questi lavori all'impresa Pinto dovrà avvenire a giorni. Le procedure espropriative delle aree occupate e da occupare sono in via di conclusione essendo stato già notificato alle ditte interessate il decreto definitivo di espropriazione protocollo n. 005692 in data 16 febbraio 2000 a firma dell'ingegner Giuseppe Cinquia, dirigente comunale responsabile dei servizi tecnici.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(22 marzo 2001)

DI PIETRO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso che:

nel nostro paese si stima vi siano dalle 40.000 alle 100.000 persone affette da una malattia, rimasta sconosciuta per anni, attualmente definita CFS, sindrome cronica da affaticamento;

detta malattia non è riconosciuta dall'INPS e quindi i malati di CFS non hanno alcun tipo di tutela né di diritto;

le persone affette da CFS sono comunque costrette a lavorare nonostante le pessime condizioni di salute e nessun contributo per cure è loro corrisposto dal Servizio sanitario nazionale,

si chiede di sapere:

se vi siano ricerche in corso su detta malattia;

se vi siano e quali siano, sul territorio nazionale, istituti pubblici per la cura e l'assistenza a detta categoria di cittadini.

(4-21776)

(16 gennaio 2001)

RISPOSTA. – La sindrome da fatica cronica (CFS) è una patologia debilitante caratterizzata da profonda stanchezza o fatica, senza che alcuna malattia conosciuta venga individuata come responsabile e la cui causa, meccanismo di insorgenza e trattamento stimolano un intenso dibattito nella comunità medico-scientifica e non solo, ma anche nei *media*, tra i pazienti e i loro familiari.

Proprio a causa di queste peculiari caratteristiche, la CFS viene abitualmente diagnosticata per esclusione. Chi ne è affetto può sentirsi esausto anche soltanto dopo una leggera attività fisica e, comunque, non vi è correlazione alcuna tra intensità dell'esercizio fisico e lo sfianamento susseguente.

Oltre al senso di fatica i pazienti riferiscono in genere sintomi non specifici, tra i quali astenia generalizzata, malessere, febbricola, mal di gola, dolenzia ed, eventualmente, modesto ingrossamento linfoghiandolare, disturbi della memoria e della concentrazione, aumento dell'irritabilità, insonnia e depressione, dolori ai muscoli e alle articolazioni.

La CFS può persistere per molti anni, anche se in un certo numero di pazienti si assiste a un miglioramento dei sintomi, spontaneo o conseguente ai trattamenti medici instaurati.

Nonostante le controversie attuali nel mondo medico-scientifico, talvolta addirittura incentrate sulla reale esistenza della CFS, l'Organizzazione mondiale della sanità ha descritto, nella sua decima classificazione internazionale delle malattie del 1992, una sindrome sovrapponibile alla CFS con la dizione «sindrome da fatica post-virale ed encefalomielite mialgica benigna». Anche se può sembrare superfluo, ma considerando la superficialità con la quale da molti viene descritta e riferita questa sindrome, appare opportuno ricordare che la CFS non ha niente a che fare con la fisiologica stanchezza alla quale tutte le persone vanno più o meno frequentemente incontro durante tutta la giornata, il mese o l'anno.

Così pure la CFS non dev'essere assolutamente confusa né con lo stress né con la depressione.

Spesso i pazienti con CFS sono persone adulte in precedente perfetta salute che, improvvisamente, divengono disabili sia dal punto di vista fisico sia mentale.

La causa della CFS non è stata ancora identificata, ma certo emerge sempre più chiaramente che la CFS contiene patologie di diversa natura eziopatogenetica, per esempio post-infettiva o post-intossicazione, ed è associata ad alterazioni neuroendocrine o muscolari che ne sostengono i sintomi.

Non è disponibile ancora alcun test diagnostico specifico, che evidentemente potrebbe risolvere molti dei problemi attuali.

Peraltro, va ricordato a questo proposito che altre malattie, per esempio la depressione o la sindrome ansiosa o l'influenza, per nominare le più frequenti, non hanno test diagnostici specifici e spesso gli esami o le indagini radiologiche o quant'altro sono del tutto nella normalità.

Va tenuto presente, altresì, che un marcato affaticamento può essere associato con molte malattie ben definite, come i tumori, le patologie autoimmuni, le disfunzioni ormonali e le infezioni.

Dal momento che molti di questi processi patologici possono essere suscettibili di efficace trattamento e possono essere potenzialmente mortali, devono ovviamente essere esclusi prima di poter fare diagnosi di CFS.

Sebbene la diagnosi possa essere fatta solo per esclusione, la CFS è una condizione clinica reale e le sue cause ed il suo trattamento sono oggetto di intensa ricerca da molti gruppi di studiosi nel mondo, specialmente negli USA, in Australia, in Nuova Zelanda e in Gran Bretagna.

Relazioni sulla CFS sono state presentate a incontri specifici e pubblicate su importanti riviste scientifiche.

Sono stati organizzati negli ultimi anni anche congressi scientifici, ai quali hanno partecipato ricercatori di prestigiose università sia americane sia europee, quali il Meeting di Aviano del 10 settembre 1993 ed il 1° Meeting internazionale sulla CFS di Dublino del 1994.

Tuttavia le informazioni in nostro possesso sono ancora poche e molti dei risultati sono meramente preliminari.

Purtroppo, notizie non corrette e prive di qualsiasi fondamento scientifico sulla CFS hanno creato confusione tra i pazienti e i medici, oltre che nell'opinione pubblica.

Tuttavia sono state costituite molte associazioni di pazienti, negli Stati Uniti in particolare, dove grazie ai fondi così raccolti viene sostenuta in maniera significativa la ricerca su questa sindrome.

Va ancora sottolineato che in quel paese la ricerca sulla CFS è finanziata direttamente dal governo.

In Italia vari istituti si sono interessati della problematica da un punto di vista generale ed in particolare l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e varie aziende unità sani-

tarie locali; queste ultime hanno istituito degli sportelli per l'informazione e l'assistenza dei malati.

Lo scopo finale è quello di rendere meno disagiata per i malati e i loro familiari questa malattia così debilitante e ancora pressoché sconosciuta nel nostro paese.

Anche l'Istituto superiore di sanità nel 1992 aveva avviato uno studio conoscitivo sulla CFS in Italia, collegando alcuni centri clinici italiani che avevano attivato un protocollo diagnostico specifico per la CFS.

Negli anni successivi non vi sono state conferme scientifiche sufficienti persino a fugare il dubbio che esista una vera e propria sindrome oppure che la CFS sia un'aggregazione di malattie diverse con elementi comuni. L'assenza di chiarezza in questo settore ha indotto l'Istituto a non continuare l'attività di studio intrapresa.

Al momento attuale due centri continuano a studiare questa sindrome.

Si tratta del Centro diretto dal professor Umberto Tirelli dell'IRCCS tumori di Aviano (Pordenone) e del Centro diretto dal professor Eligio Pizzigallo dell'Università di Chieti.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

FUMAGALLI CARULLI

(26 marzo 2001)

GERMANÀ. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che i cimiteri aiutano a conservare il ricordo dei morti;

che la tomba, favorendo la sopravvivenza degli ideali del defunto, li trasmette da generazione a generazione, restando quindi a fondamento della civiltà, che si arricchisce proprio attraverso la conservazione e la realizzazione di quegli ideali;

che il culto dei defunti contribuisce a conservare e tramandare il patrimonio spirituale dei popoli;

che non proteggendo i resti mortali «dall'insultar dei nemi e dal profano piede del vulgo» si impedisce quella «corrispondenza di amorosi sensi» che ogni civiltà ha sempre proposto nel culto dei morti;

si chiede di conoscere per quale ragione il Ministro in indirizzo – dimostrando, ad avviso dell'interrogante, notevole insensibilità – pur essendosi recato in Libia numerose volte e per i più svariati motivi, non ha ritenuto di doversi interessare per porre rimedio all'incredibile stato di degrado ed abbandono del Cimitero degli Italiani a Tripoli. Appare, inoltre, politicamente irresponsabile il messaggio veicolato dall'inaudito disprezzo del culto dei propri morti che il Governo evidenzia alla popolazione del luogo, essendo fra l'altro tutto ciò in palese contrasto con la perfetta manutenzione del confinante cimitero inglese.

(4-22226)

(15 febbraio 2001)

RISPOSTA. – Il cimitero a cui l'interrogazione in questione si riferisce sorge in una zona di Tripoli oramai urbanizzata. Edificato nel 1934 come nuovo cimitero monumentale della città, vi furono traslate le salme provenienti dai cimiteri della zona riservandone un'area alla comunità maltese e ad altre collettività di religione cattolica ed una alla comunità greco-ortodossa. Successivamente, alla conclusione della II Guerra mondiale, il cimitero ospitò le salme dei circa 20.000 caduti italiani in Libia, in funzione di Sacrario militare. Tali spoglie, con l'avvento del regime di Gheddafi, furono trasferite presso il Sacrario d'Oltremare di Bari.

Secondo un recente conteggio, nell'area del vecchio cimitero risulterebbero presenti i resti di circa 10.000 salme, non tutte italiane in quanto il cimitero ha finito con il caratterizzarsi come cimitero cristiano e non solamente italiano

La presenza di un così elevato numero di resti non ha evitato il progressivo degrado, che non è stato possibile arrestare in considerazione del fatto che da parte italiana non si ha alcuna giurisdizione sull'area.

Nel 1984, d'intesa con la ridotta collettività italiana residente a Tripoli, si provvide all'elaborazione di un progetto di recupero, approvato dalla municipalità di Tripoli. Successive difficoltà finanziarie dell'ente locale impedirono, tuttavia, la sua realizzazione.

Il Governo si è adoperato affinché da parte libica si prendano le misure necessarie ad arrestare il degrado dell'area e proteggere le spoglie che sono sepolte nel cimitero. La questione del recupero e della sistemazione dell'area è stata anche recentemente sollevata nei colloqui con il Ministro degli esteri libico, Shalgam, che ha convenuto sull'urgenza delle misure da adottare e si è impegnato a sollecitare le competenti autorità municipali affinché intervengano per porre fine allo stato di degrado del cimitero.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(20 marzo 2001)

GIARETTA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – L'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo ritenga che la Nato in quanto organizzazione debba assumere un impegno formale a rispettare la Convenzione di Ginevra e in particolare il Protocollo I allegato alla stessa sulla protezione di persone e di beni civili e, in caso affermativo, quali passi intenda intraprendere per giungere a tale risultato;

come giudichi il fatto che facciano parte dell'Alleanza Atlantica paesi che non hanno ratificato l'allegato I e che possono trovarsi a condurre operazioni militari in nome dell'alleanza in violazione dei dettati dell'Allegato;

se ritenga opportuno che all'interno ed all'esterno dell'Alleanza Atlantica siano precisate le strutture di comando in modo che siano chiari e noti i singoli livelli di responsabilità per ogni Stato ed individuo coinvolto;

se ritenga necessario perfezionare le regole di partecipazione alla Nato in modo che siano in perfetta conformità con le norme del diritto internazionale umanitario;

se ritenga che gli Stati membri della Nato debbano prevedere misure penali e disciplinari nel caso di violazione da parte dei propri cittadini delle norme della Convenzione di Ginevra e dell'Allegato I e adeguati risarcimenti per le vittime e quali iniziative intenda assumere in materia.

(4-22315)

(21 febbraio 2001)

RISPOSTA. – Le norme generali di diritto umanitario non richiedono un impegno giuridico di carattere formale in quanto si applicano a tutte le parti coinvolte in un conflitto armato internazionale. La violazione di dette norme comporta responsabilità sia sul piano dei rapporti internazionali (coinvolgendo pertanto anche la NATO) che sul piano individuale della persona che commetta materialmente il crimine o dia ordine di commetterlo. Anche le modalità di partecipazione dei contingenti italiani nell'ambito di interventi della NATO sono disciplinate dalle regole d'ingaggio predisposte per le specifiche missioni, nel rispetto delle norme del diritto internazionale umanitario.

Al riguardo è opportuno richiamare quanto affermato dal procuratore del Tribunale Internazionale Penale per la ex Jugoslavia, signora Del Ponte, intervenendo al Consiglio di sicurezza dell'ONU, secondo cui nel corso dell'operazione «Allied Forces» in Kosovo non sono emerse violazioni del diritto umanitario da parte delle forze della NATO.

Per quanto concerne la struttura di comando della NATO negli interventi militari, essa è sufficientemente chiara e conosciuta nei diversi processi decisionali collegiali ed individuali. In particolare la responsabilità nell'Alleanza è ripartita tra gli organi politici, principalmente il Consiglio Atlantico, e quelli militari, che a loro volta sono suddivisi tra i comandi strategici, operativi e tattici.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

RANIERI

(22 marzo 2001)

LAURO, LA LOGGIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

alcuni ingegneri hanno progettato la nuova casa circondariale di Pagliarelli di Palermo, le cosiddette aule *bunker* di Palermo e di Trapani

e la nuova caserma per gli agenti di polizia penitenziaria con centro regionale traduzioni;

per proseguire l'attività di progettazione «riservata» hanno richiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Autorità nazionale per la sicurezza, l'abilitazione di sicurezza *ex* articolo 82, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999;

l'abilitazione suddetta è stata negata affermando che il NOS (nulla osta di segretezza) può essere rilasciato solo a ditte che abbiano già un contratto riservato;

considerato che:

la norma sopra citata dell'articolo 82 stabilisce che non si può stipulare il contratto con professionisti se non sono in possesso del NOS,

si chiede di sapere:

come si possa nel caso in esame ottenere l'abilitazione di sicurezza *ex* articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999;

se non si ritenga opportuno modificare l'attuale disciplina al fine di rendere più agevole la procedura di rilascio delle abilitazioni di sicurezza.

(4-20671)

(5 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Il Comitato Esecutivo per i Servizi di Informazione e di Sicurezza (CESIS) ha fatto presente che i problemi lamentati dall'interrogante sono ascrivibili ad un difetto di coordinamento tra le disposizioni contenute nell'articolo 82 del Regolamento di attuazione della legge-quadro in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999, e le vigenti norme in materia di tutela delle notizie, dei documenti e dei materiali concernenti la sicurezza e la difesa dello Stato.

Sulla questione, l'Ufficio Centrale per la Sicurezza (UCSI) ha già avviato contatti con le competenti amministrazioni al fine di individuare, sul piano amministrativo, idonee soluzioni applicative.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

MICHELI

(20 marzo 2001)

LUBRANO di RICCO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che lo scrivente con precedenti interrogazioni, rimaste inevase, ha segnalato la grave situazione di dissesto idrogeologico nei comuni di

Arienzo e San Felice a Canello, in provincia di Caserta, colpiti, com'è noto, dalle colate rapide di fango nel 1998;

che continuano a pervenire dai cittadini allarmate segnalazioni circa l'avversione dei comuni a qualsiasi forma vincolistica dell'attività edilizia;

che i comuni hanno impugnato innanzi al TAR il piano straordinario per la prevenzione delle frane redatto dall'autorità di bacino regionale Campania nord-occidentale, ottenendo la parziale sospensiva delle misure di salvaguardia nelle aree qualificate a rischio non elevato;

che, vigenti ancora le prescrizioni di tutela per le aree a rischio elevato e molto elevato, non sospese dal TAR, i comuni starebbero rilasciando decine e decine di concessioni edilizie illegittime relative ad immobili da realizzare in tali aree;

che il forte incremento dell'attività edilizia sarebbe riconducibile, soprattutto nel comune di Arienzo, a interessi personali degli amministratori in carica. La maggior parte dei progetti di edilizia privata sarebbero redatti dal geometra Giuseppe Crescenzo e dall'ingegnere Vincenzo Crescenzo, rispettivamente figlio e fratello del sindaco di Arienzo, Guido Crescenzo. L'ingegnere Vincenzo Crescenzo sembra aver ricevuto anche incarichi di progettazione da parte dell'amministrazione comunale guidata dal fratello. L'esecuzione materiale della maggior parte dei lavori di edilizia privata sarebbe affidata all'impresa del vice sindaco, Sabatino Martone, che gestirebbe lavori anche per conto del comune, come la manutenzione del campo sportivo comunale;

che nel comune di San Felice a Canello sarebbero state ricostruite e ampliate le case e un'industria per la produzione di infissi di alluminio nei pressi delle colate del maggio 1998;

che in questo comune la giunta municipale avrebbe deliberato di autorizzare l'ufficio tecnico a rilasciare concessioni edilizie anche nelle aree a rischio di frane elevato e molto elevato le cui misure di salvaguardia non risultano sospese dal TAR e sono quindi pienamente efficaci;

che i fatti esposti richiederebbero la massima considerazione, sia al fine di garantire l'incolumità della popolazione e salvaguardare l'ordinato assetto del territorio, sia al fine di assicurare la legittimità e liceità dell'azione amministrativa e prevenire infiltrazioni nello svolgimento delle pubbliche funzioni dei *clan* camorristici operati in zona, particolarmente attivi nel ciclo del cemento,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati intendano accertare la legittimità dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione edilizia rilasciati dai comuni di Arienzo e San Felice a Canello nelle aree a rischio di frana elevato e molto elevato, anche avvalendosi del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri;

se, conseguentemente, in caso di eventuale accertamento di illegittimità diffuse o di condizionamenti camorristici delle funzioni ammi-

nistrative autorizzatorie e di controllo edilizio, intendano procedere ad attivare il controllo sugli organi comunali;

se intendano procedere al ripristino dello stato dei luoghi eventualmente alterato da attività edilizia illegittima ed illecita.

(4-20781)

(13 ottobre 2000)

RISPOSTA. – In merito alla situazione di dissesto idrogeologico riscontrata nei comuni di Arienzo e San Felice a Canello (Caserta) risulta che la competente Autorità di Bacino, con delibera n. 14 del 31 ottobre 1999, ha approvato un piano straordinario volto a rimuovere le situazioni a rischio elevato di dissesto idrogeologico nelle aree interessate mediante l'adozione di misure di salvaguardia per la tutela dell'ambiente.

Tra le zone a rischio ricomprese nel piano straordinario sono inclusi anche i comuni di Arienzo e San Felice a Canello i cui territori sono stati classificati per aree, alcune delle quali ad elevato pericolo idraulico, mentre altre a moderato rischio idraulico; avverso tale ripartizione del territorio ad opera dell'Autorità di bacino, le amministrazioni dei due comuni hanno presentato ricorso al TAR della Campania, ottenendo la parziale sospensiva delle misure di salvaguardia nelle aree qualificate a rischio non elevato.

Per quanto concerne il rilascio di concessioni edilizie da parte delle amministrazioni comunali di Arienzo e San Felice a Canello risulta che quest'ultimo è privo di piano regolatore; pertanto non possono essere rilasciate concessioni edilizie per la costruzione di fabbricati ma soltanto per ristrutturazioni o abbattimento dei tetti. L'amministrazione comunale, la commissione edilizia e l'ufficio tecnico comunale per poter realizzare i fabbricati hanno fatto ricorso alla legge regionale n. 17/95 relativa alla costruzione di insediamenti produttivi, le cui concessioni edilizie possono essere rilasciate in assenza di piano regolatore. Gli accertamenti eseguiti hanno evidenziato che il comune di San Felice a Canello ha rilasciato 125 concessioni edilizie per altrettanti nuovi insediamenti produttivi su tutto il territorio comunale, molti dei quali ricadenti nelle aree ad elevato pericolo idraulico.

In data 13 gennaio 2000, l'Arma di San Felice a Canello ha denunciato il sindaco, dottor Antonio Basilicata, per aver rilasciato una concessione edilizia ai sensi della legge n. 219 del 1981 in zona sottoposta a vincoli di tutela ambientale a seguito delle colate di fango del maggio 1998.

La fabbrica di infissi in alluminio sita in località «Tavernole» di San Felice a Canello fu distrutta dalla colata di fango del 1998 ed i proprietari, i fratelli Morgillo, non l'hanno ampliata, avendo trasferito l'attività in altro luogo.

Il comune di Arienzo ha rilasciato, nell'anno 2000, 105 concessioni edilizie. Dei progetti relativi alle 105 concessioni edilizie, 20 sono ad

opera del geometra Guida Vincenzo (e non Vincenzo Crescenzo) e 8 del geometra Guida Giuseppe (e non Giuseppe Crescenzo), rispettivamente fratello e figlio di Guida Crescenzo (e non Guido Crescenzo), sindaco *pro tempore* di Arienzo. Non risulta che la maggior parte dei lavori di edilizia privata in Arienzo sia stata effettuata dall'impresa del vice sindaco Martone Sabatino. Infatti tali lavori risultano suddivisi equamente tra gli imprenditori edili presenti sul territorio. La manutenzione del campo sportivo comunale, inoltre, viene eseguita dalla scuola calcio «Suessola».

Gli accertamenti esperiti non hanno evidenziato infiltrazioni camorristiche nel rilascio delle concessioni edilizie o nella costruzione degli insediamenti produttivi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(22 marzo 2001)

MAGGI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze.* – Premesso che:

con delibera CIPE del 23 marzo 1990 veniva approvato il progetto che destinava provvidenze statali di cui alla legge n. 64 del 1986 per l'importo complessivo di lire 12 miliardi per opere di infrastrutturazione artigiana del Piano per insediamenti produttivi (PIP) di Mola di Bari;

con delibera di giunta municipale n. 610 del 13 luglio 1992 fu approvato l'appalto per la realizzazione delle opere primarie del PIP;

l'ultimazione dei relativi lavori avvenne il 1° agosto 1994; con la visita di collaudo definitivo, avvenuta il 12 ottobre 1994, si riscontrò che le opere erano state completate e rese funzionanti, e che l'ammontare del costo finale era di lire 7.731.075.224;

in data 18 maggio 1998 una nota di servizio del comando di polizia municipale del comune di Mola di Bari constatava, nel centro direzionale del PIP, ad opera di ignoti asportazione di porte ed infissi, danneggiamento di quadri elettrici e della centralina elettrica dell'impianto antincendio, sfondamento di parete divisoria, danneggiamento di alcuni ventiloconvettori e dell'impianto di riscaldamento, eccetera;

in data 21 giugno 2000 la procura regionale della Corte dei conti di Bari (protocollo 777/00/LRS) chiedeva la sindaco del comune di Mola di Bari di fornire una dettagliata relazione circa lo stato di abbandono in cui versa la struttura in questione, preda di vandali e di animali randagi, come evidenziato da un servizio televisivo trasmesso da un'emittente locale;

segui la trasmissione alla Corte dei conti di un verbale di accertamento in cui si evidenziava e si confermava l'esistenza di gravi danni materiali ai corpi di fabbrica che sono compresi nel centro direzionale, alle grandi celle frigorifere ed al centro di depurazione; si puntualizzava

inoltre che l'edificio adibito a centro commerciale è invaso da cani randagi e che al cancello è stato sostituito l'originario lucchetto;

successivamente su sollecitazione di alcuni consiglieri comunali – che nel frattempo avevano proceduto ad autonomi sopralluoghi, documentanti che altri cani avevano invaso i recinti delle celle frigorifere e che regolarmente venivano alimentati dai «soliti ignoti» che dispongono delle chiavi dei cancelli – l'amministrazione in una seduta consiliare, ad espressa richiesta, replicava che da tempo si sta indagando sulla vicenda, senza che allo stato nulla sia emerso;

mentre l'amministrazione indaga, i vandali continuano a demolire i beni pubblici e vi è chi ha scambiato le strutture del PIP per un canile municipale,

si chiede di sapere:

se gli organi dello Stato che controllano l'efficacia e la produttività della spesa per insediamenti produttivi siano a conoscenza del modo in cui l'attuale giunta non ha saputo cogliere le originarie opportunità di sviluppo del PIP attuato dalle precedenti giunte, lasciando incustoditi manufatti per la cui costruzione sono stati impiegati finanziamenti pubblici;

se l'omesso controllo sulle aree acquisite dal comune di Mola di Bari per il PIP sia noto agli organi dell'amministrazione statale che vigilano sul corretto esercizio della gestione dei beni del demanio degli enti locali; in particolare, non è stato sufficiente, per identificare i responsabili, il servizio di vigilanza apprestato dal comune, perché né i vigili urbani né l'istituto di vigilanza privata né i carabinieri assicurano un controllo adeguato.

(4-20987)

(27 ottobre 2000)

RISPOSTA. – In relazione alla questione segnalata nell'atto di sindacato ispettivo 4-20987, si fa presente che sulla stessa non esiste alcuna competenza del Ministero dell'industria.

Le agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 64 del 1986 sono rivolte a soggetti fisici e/o giuridici che promuovono iniziative produttive nei settori estrattivo e manifatturiero nelle aree del Mezzogiorno e non anche alla realizzazione di infrastrutture.

Relativamente, quindi, alle provvidenze statali a valere sulla legge n. 64 del 1986 concesse dal CIPE il 23 marzo 1990 per la realizzazione di opere generali al Piano Insediamenti Produttivi (PIP) di Mola di Bari, occorre precisare che il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni ha trasferito tali competenze ad altre amministrazioni competenti per materia. In particolare, essendo il PIP strumento urbanistico a livello comunale, le competenze nella materia urbanistica fanno capo oltre che ai comuni e alle province, soprattutto alle regioni.

La circostanza che fu erogato un finanziamento a valere sulla legge n. 64 del 1986 per la realizzazione delle infrastrutture del PIP non modifica il suindicato assetto delle competenze.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

LETTA

(13 marzo 2001)

MANFREDI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che:

la situazione dell'ufficio di pubblicità immobiliare presso la Conservatoria di Verbania si trova in una situazione di pesante disorganizzazione, con ritardi di anni nelle trascrizioni e conseguente incertezza per gli utenti;

reiteratamente, il Consiglio notarile di Verbania ha sottolineato e protestato per tale situazione, tra l'altro con esposti inviati a questo Ministero ma anche al Ministero della giustizia e al Presidente della Repubblica chiedendo un suo intervento, dopo l'inoltro di ben sei segnalazioni – solo nell'ultimo biennio – richiedenti un sollecito intervento ministeriale;

in particolare, le note di proprietà dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1990 risultano trascritte solo su base cartacea, ma rendono estremamente difficoltosa la ricerca per gravi problemi di manutenzione, lettura, doppie reportazioni sui registri;

per le trascrizioni dal 1° gennaio 1991 al 9 febbraio 1998 non esiste più un repertorio cartaceo per un arretrato accumulatosi nel corso degli anni con conseguente impossibilità ad effettuare le indagini ipotecarie e che solo per il periodo successivo si può parlare di normalità;

nell'agosto 1998 il Ministero ha commissionato alla SOGEI la scannerizzazione delle note dal 1979 al 1998, ma l'archiviazione dei dati è avvenuta in modo diverso a seconda degli anni e che per il periodo 1979-1990 l'archiviazione è avvenuta con elenchi «per nota» e non su base personale («per soggetto»), rendendo così più onerosa e difficile ogni ricerca;

ancora in data 5 settembre 2000 il Ministero invitava la direzione compartimentale per il Piemonte ad un intervento che però ad oggi non sembra ancora essersi concretizzato,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la situazione presso la Conservatoria dei registri immobili di Verbania;

quali provvedimenti urgenti e concreti siano stati attivati al fine di risolvere le problematiche segnalate;

se siano state effettuate ispezioni e quali siano stati gli esiti delle stesse;

perché la SOGEI abbia proceduto all'ordinamento degli atti così come sopra evidenziato;

quale sia la situazione del personale assegnato all'ufficio, tenuto conto che sta finalmente prendendo corpo l'apertura operativa dell'ufficio del territorio di Verbania (reiteratamente richiesta anche dallo scrivente, ed i cui uffici sono disponibili da mesi, ma tuttora deserti), al quale verrebbe assegnata una parte del personale della Conservatoria che si ritroverebbe così in ulteriori difficoltà.

(4-21442)

(29 novembre 2000)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante evidenzia talune problematiche inerenti il funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verbania.

Al riguardo, la competente Agenzia del Territorio ha comunicato che a partire dal 10 febbraio 1998, nella suddetta Conservatoria, è stata attivata la nuova automazione che consente di mantenere aggiornata in modo dinamico la base informativa in relazione alle formalità che vengono presentate.

Relativamente al recupero delle formalità anteriori al periodo della automazione, è stato avviato, già da anni, un complesso progetto di acquisizione ottica, al fine di pervenire a servizi comunque erogabili con modalità automatizzate.

Le risultanze negative dei collaudi delle unità di lavorazione eseguite, nonché le difficoltà di ridurre entro i termini contrattuali l'elevato tasso di errore riscontrato nei collaudi medesimi, hanno indotto la società concessionaria So.Ge.I. a sospendere le attività di acquisizione dei dati alfanumerici, per cui le lavorazioni in corso riguardano esclusivamente l'acquisizione ottica di immagini.

Per la Conservatoria di Verbania, in particolare, atteso il carattere di ufficio pilota, si è provveduto, oltre che alla scannerizzazione delle immagini delle formalità del ventennio antecedente all'attivazione della nuova automazione, anche all'acquisizione dei dati alfanumerici presenti nelle note relative al periodo gennaio 1991-febbraio 1998.

Per il periodo pregresso (1° gennaio 1979-31 dicembre 1990) l'utenza si avvale sia del materiale cartaceo sia degli elenchi per nota e ciò rende possibile l'espletamento delle visure e delle certificazioni.

L'introduzione nella base informativa dei suddetti dati ha consentito, peraltro, di risanare la mancata catalogazione manuale nel periodo indicato e, attualmente, permette, sempre per lo stesso periodo, l'effettuazione di ispezioni meccanizzate, da utilizzare con le dovute cautele attesa la esplicita annotazione che trattasi di dati non ancora oggetto di validazione da parte dell'ufficio.

Per quanto attiene alla situazione del personale, la predetta Agenzia ha precisato che si è già proceduto alla nomina del dirigente dell'Ufficio provinciale e che tutto il personale dell'ex Conservatoria (in numero di 10 unità) passerà all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio al-

lo scopo di garantire, comunque, la continuità della funzionalità del servizio di pubblicità immobiliare.

Inoltre, è stato attivato recentemente uno sportello decentrato per le consultazioni e certificazioni catastali cui sono stati assegnati due nuovi funzionari.

Infine, l'Agenzia del territorio ha riferito che la Direzione compartimentale del territorio per le regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ha comunicato (con nota n. 15676 del 21 novembre 2000) che dalle risultanze di un'ispezione svolta presso l'Ufficio di cui trattasi non sono emerse disfunzioni tali da destare allarme e da comportare, di conseguenza, l'adozione di particolari misure straordinarie.

Il Ministro delle finanze

DEL TURCO

(27 marzo 2001)

MANFROI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che, nell'accertamento di violazioni al codice della strada inerenti ad infrazioni per sosta vietata, in assenza del proprietario dell'autoveicolo, si verificano frequenti errori determinati presumibilmente o dall'errata rilevazione della targa o dall'errato riscontro dei dati anagrafici presso i registri della Motorizzazione civile, talchè numerosi cittadini si vedono recapitare multe relative ad autoveicoli mai posseduti, da località mai frequentate, o comunque per infrazioni mai commesse;

che tali errori comportano per il cittadino ignaro ed incolpevole notevoli disagi e spese, addebitandosi a lui l'onere della prova della propria incolpevolezza, mentre la persona che ha commesso l'errore non risponde in alcun modo dei danni prodotti dalla propria negligenza;

che tali inconvenienti sarebbero facilmente evitabili se l'agente che rileva l'infrazione registrasse anche il tipo di autoveicolo e il funzionario della Motorizzazione, oltre a rilevare i dati anagrafici relativi al proprietario dell'autoveicolo, fosse tenuto a verificare anche la corrispondenza del veicolo denunciato con quello registrato,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali disposizioni siano attualmente in vigore in questa materia;

se il Ministro in indirizzo non intenda impartire ulteriori disposizioni nel senso indicato nella presente interrogazione;

se, ad evitare il troppo frequente ripetersi di tali inconvenienti, non si ritenga opportuno prevedere sanzioni nei confronti dei funzionari responsabili di questi errori.

(4-21668)

(20 dicembre 2000)

RISPOSTA. – In relazione agli errori nell'accertamento di contravvenzioni al codice della strada per divieto di sosta, cui fa riferimento l'interrogazione, si fa presente che l'articolo 201 del predetto testo normativo prevede che, qualora la violazione non possa essere contestata immediatamente, il verbale – che deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione e l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata – deve essere notificato, entro 150 giorni, all'effettivo trasgressore e, quando quest'ultimo non sia stato identificato, all'intestatario del veicolo.

L'articolo 384 del relativo regolamento, nel dettare la disciplina di attuazione, include tra i casi in cui è impossibile procedere alla contestazione immediata l'ipotesi dell'accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, come accade frequentemente per i veicoli parcheggiati in divieto di sosta.

Nell'evidenziare che il verbale, una volta notificato, dispiega piena efficacia, anche se affetto da vizi, va osservato che il cittadino, per sottrarsi al pagamento della sanzione amministrativa irrogata in base ad un evidente errore, può proporre ricorso al prefetto entro il termine di 60 giorni ovvero impugnare l'atto in via giurisdizionale innanzi al giudice di pace.

Si precisa che le violazioni per divieto di sosta sono accertate quasi esclusivamente dai Corpi di polizia municipale, nei cui confronti questa amministrazione, in quanto organi di polizia stradale, esercita un generale potere di coordinamento ai sensi dell'articolo 11 del codice della strada, spettando, viceversa, ai comuni il diretto controllo dell'attività degli stessi posta in essere e, quindi, anche l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli operatori resisi responsabili di errate rilevazioni.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

BIANCO

(21 marzo 2001)

MANFROI, BIANCO, CECCATO, LAGO. – *Ai Ministri degli affari esteri e delle comunicazioni.* Premesso:

che il sito Internet «cnnitalia.it» diffonde notizie in lingua italiana sulla rete;

che tale sito, a differenza dell'omologo sito statunitense «cnn.com» e della omonima rete televisiva «CNN», noti per l'imparzialità e la fondatezza delle notizie, è chiaramente schierato a favore della sinistra italiana tanto da ospitare il banner «Rutelli on line», <http://www.rutelli2001.it/>, sito del candidato premier della sinistra alle prossime elezioni politiche italiane, Francesco Rutelli,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si intenda intervenire presso l'ambasciatore statunitense a Roma per verificare se l'editore di Atlanta sia a conoscenza di tale palese presa di posizione della redazione italiana di CNN a favore della sinistra italiana;

se in tal caso non si sia verificata una indebita ingerenza nella politica italiana da parte di uno Stato estero e quali conseguenti misure si intenda adottare;

se nell'ospitare il *banner* non si sia, oltretutto, violata la disciplina italiana in materia di *par condicio* nella comunicazione politica e in tal caso quali conseguenti misure si intenda adottare.

(4-21638)

(18 dicembre 2000)

RISPOSTA. – Il Ministero degli affari esteri rileva che il sito internet «CNNITALIA.it» è frutto di un accordo di collaborazione con la società editoriale «L'Espresso», presso la cui sede romana risulta essere situata la direzione del sito. La CNN, società privata, tende tradizionalmente ad attenersi a criteri fattuali e di obiettività nella presentazione delle notizie.

Va inoltre precisato come sul sito citato compaia l'avvertenza «il link ai siti esterni non implica riconoscimento da parte di cnnitalia.com».

Alla luce di quanto precede non si ritiene opportuno un intervento presso l'ambasciata statunitense – come suggerito dal senatore interrogante – in quanto potrebbe essere facilmente eccepita la natura di società privata della CNN, nonché la libertà di informazione garantita dalla vigente normativa americana.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(8 marzo 2001)

MARINO, BERGONZI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che il Ministero degli affari esteri ha presentato istanza per ottenere il finanziamento del progetto concernente il trasferimento in Etiopia dell'obelisco di Axum a carico della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1998;

che il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 reca criteri e procedure per l'utilizzazione della quota statale dell'8 per mille dell'IRPEF;

che tale istanza è stata respinta in quanto non conforme alle finalità ed ai criteri ispiratori della legge n. 222 del 1985,

si chiede di sapere, stante la irritualità dell'istanza e la impossibilità di utilizzare la quota statale dell'8 per mille per il finanziamento del progetto, quali misure anche di carattere finanziario il Governo intenda adottare per restituire al popolo etiopico l'obelisco di Axum ed onorare l'impegno assunto dall'Italia.

(4-12884)

(29 ottobre 1998)

RISPOSTA. – L'impegno italiano alla restituzione della stele di Axum è stato stabilito dal Trattato di pace del 10 febbraio 1947 e ribadito dall'Accordo italo-etiopico del 5 marzo 1956 nonché dalla dichiarazione congiunta del 4 marzo 1997.

A seguito di ripetute sollecitazioni del governo di Addis Abeba e dopo un approfondito dialogo a livello politico con l'Etiopia sull'argomento, tale impegno è stato anche confermato in occasione della visita a Roma del Primo Ministro Meles Zenawi nel maggio del 1997 e della visita in Etiopia del Presidente della Repubblica Scalfaro nel novembre dello stesso anno.

A suo tempo fu affidato all'ICCROM, organizzazione intergovernativa impegnata in attività connesse al recupero e alla gestione sostenibile del patrimonio culturale dei paesi in via di sviluppo, l'effettuazione degli accertamenti diagnostici e la formulazione di un piano operativo relativo allo smontaggio e al trasporto della stele nel quadro di un programma di assistenza tecnica e *institution building* a favore dell'Etiopia.

Tale programma, che si è concretizzato nel coinvolgimento e nella specializzazione di esperti etiopici inviati a Roma nelle varie fasi di diagnostica, ha consentito una formazione sul campo di risorse umane dei paesi in via di sviluppo sui principi della conservazione e sulle più sofisticate tecniche di indagine sui monumenti.

L'Etiopia vede questa restituzione come il necessario atto di completamento del processo di riconciliazione tra i due paesi attraverso l'adempiimento di un impegno non ancora attuato del Trattato di pace e di successivi accordi, considerate la particolare importanza storica e culturale della stele e la circostanza in cui essa fu prelevata e trasportata a Roma.

In merito poi allo specifico quesito posto dall'interrogante, è utile sottolineare che lo strumento normativo per il ricorso al fondo per le spese obbligatorie ai fini del finanziamento del ritorno dell'obelisco in questione è contenuto nella legge n. 488 del 23 dicembre 1999, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 302 del 27 dicembre 1999.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(20 marzo 2001)

MELE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Dato il caso del sindaco di Ardea (Roma) che a seguito delle elezioni regionali dell'aprile scorso ha fatto affiggere sui muri delle città manifesti su carta intestata del comune per ringraziare gli elettori che avevano votato per la lista di centro-destra,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che siffatto comportamento costituisca una patente violazione delle leggi, un uso di risorse pubbliche per fini politici di parte, una manifesta dimostrazione di mancanza di senso della propria funzione pubblica;

quali iniziative si ritenga di dover intraprendere per verificare i fatti e le responsabilità;

se, più in generale, non si ritenga utile intervenire in sede legislativa per impedire per il futuro la pratica, recentemente invalsa, di manifesti di ringraziamento agli elettori da parte dei vincitori delle varie tornate elettorali, pratica che non fa che perpetuare alcuni degli aspetti peggiori e più deteriori delle campagne elettorali.

(4-19242)

(23 maggio 2000)

RISPOSTA. – In merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, si fa presente che, da informazioni assunte in ambito locale, risulta che la spesa, relativa ai manifesti fatti affiggere dal sindaco sui muri della cittadina di Ardea, è stata interamente sostenuta dal medesimo, come comprovato da apposita fattura commerciale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(22 marzo 2001)

MILIO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il Canada, paese abolizionista per crimini ordinari dal 1976, nel 1998 ha cosponsorizzato e confermato il voto favorevole sulla risoluzione per l'abolizione della pena di morte approvata, su iniziativa dell'Italia, dalla Commissione diritti umani il 3 aprile 1998;

che in Canada è all'esame anche una proposta governativa per abolire la pena di morte dai codici militari;

che, nonostante questa politica abolizionista, il Canada sembra agire in maniera contraddittoria rispetto a casi di estradizione in cui sono coinvolti gli Stati Uniti;

che tra Canada e USA esiste un trattato di estradizione in base al quale l'extradizione può essere concessa a condizione che la pena di morte non sia applicata;

che quest'anno però le corti canadesi hanno in diversi casi autorizzato l'extradizione verso gli Stati Uniti e particolare preoccupazione desta il caso di Sebastian Burns, 23 anni, e Atif Rafay, 22 anni;

che Sebastian Burns e Atif Rafay sono due cittadini canadesi che rischiano un processo capitale a King County nello Stato di Washington per omicidi commessi nel 1994;

che la Corte Suprema e il Ministro della giustizia canadesi erano favorevoli all'extradizione ma la sentenza è stata rovesciata dalla corte d'appello che ha stabilito che l'extradizione fosse bloccata fintanto che non vi fossero garanzie che la pena di morte non venisse applicata;

che contro questa decisione il Governo però ha fatto ricorso alla Corte suprema che ha fissato al 22 marzo 1999 un'audizione sul caso di Burns e Rafay;

che lo stesso Governo canadese, nella persona del Ministro degli affari esteri, si è attivato presso il Segretario di Stato americano, Madalene Albright, e presso il governatore del Texas, G. Busch, per evitare che fosse giustiziato un cittadino canadese, J. Faulder, la cui esecuzione è stata solo temporaneamente sospesa,

l'interrogante chiede di sapere quali passi, anche con il coinvolgimento dell'Unione europea, si intenda compiere per convincere il Governo canadese ad essere coerente con il voto espresso a Ginevra in Commissione diritti umani e con la propria politica abolizionista e quindi a non concedere l'extradizione di Burns e Rafay verso gli Stati Uniti d'America.

(4-14088)

(16 febbraio 1999)

RISPOSTA. - L'Italia è da tempo attivamente impegnata sul piano bilaterale e multilaterale in una campagna contro la pena di morte nel mondo e per ottenere una moratoria generalizzata delle esecuzioni.

Un simile impegno si è in particolare concretizzato negli ultimi tre anni alla Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani con la presentazione di appositi progetti di risoluzione a nome dell'Unione europea che, approvati ogni anno a maggioranza, sanciscono il dovere di ogni paese di abolire la pena di morte o, quanto meno, di rispettare una moratoria delle esecuzioni.

La risoluzione proposta dall'Italia, ed approvata in occasione della passata 56ª Sessione della Commissione diritti umani, richiede a quei Paesi che ancora applicano la pena di morte che questa sia strettamente limitata solo ai crimini più gravi, che nessuna esecuzione abbia luogo prima che siano stati esauriti tutti i gradi di giudizio e che sia applicata ai condannati ogni possibile misura di clemenza prevista dalla normativa locale.

L'Italia parteciperà insieme agli altri membri dell'Unione europea alla prossima sessione (19 marzo-27 aprile) della Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite e in tale occasione conta di mantenere

aperto il dibattito multilaterale contro la pena di morte e di guadagnare nuovi sostegni a questo obiettivo. La possibilità che i paesi dell'Unione europea si facciano promotori di una apposita risoluzione anche davanti all'Assemblea Generale in autunno è al momento in discussione fra i paesi membri. Fermo restando che una pronuncia dell'Assemblea Generale contro la pena di morte rimane un obiettivo di primaria importanza per l'Unione europea, occorre evitare che un eventuale insuccesso si trasformi in una vittoria del principio assoluto di non ingerenza negli affari degli Stati.

Per quanto riguarda il Canada, si osserva che tale Paese ha abolito la pena capitale per i reati comuni nel 1976 e nel 1998 per i reati militari.

Le autorità di Ottawa partecipano oggi con attenzione al dibattito internazionale contro la pena di morte.

Lo scorso anno, in particolare, si è registrato un intenso dibattito alla 56ª Sessione tra l'Unione europea ed il Canada relativo al paragrafo del progetto di risoluzione presentato dall'Italia che invita i Governi a non concedere l'extradizione verso paesi che applicano la pena di morte. Il Canada temeva infatti che tale paragrafo potesse creare problemi nell'applicazione dell'articolo 6 del Trattato di estradizione bilaterale con gli Stati Uniti, che prevede una certa discrezionalità nel concedere o rifiutare l'extradizione nei casi in cui il reato per il quale essa viene richiesta prevede la pena di morte.

L'atteggiamento del Governo canadese era in tale occasione motivato dall'intento di evitare che il Canada venisse considerato una sorta di «santuario» da coloro che hanno commesso crimini negli Stati Uniti.

Nel caso dei cittadini canadesi menzionati, si fa presente quanto segue: il Dipartimento degli affari esteri canadese si interessò la prima volta alla situazione del signor Stanley Fauldner, detenuto dello Stato del Texas, nel 1992.

Successivamente, il Ministro per gli affari esteri del Canada è intervenuto presso il Segretario di Stato americano, presso il Governatore del Texas e presso il «Consiglio per i Condoni» dello Stato del Texas affinché la pena di morte fosse trasformata in pena detentiva. Il Governo canadese è anche intervenuto presso la Corte Federale Suprema americana per rilevare che nel caso Faulder erano state violate le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, dato che il Consolato canadese aveva avuto conoscenza della condanna solo 9 anni dopo l'arresto del proprio cittadino.

Malgrado questi interventi, la condanna a morte di Faulder è stata eseguita nel 1999.

Per quanto concerne i signori Burns e Rafay, questi sono tuttora detenuti in Canada.

La Corte Suprema ha deciso di riesaminare l'appello presentato dal Ministro della giustizia contro la decisione della Corte di Appello della Columbia Britannica di non dar luogo all'extradizione in assenza della garanzia che la pena di morte non verrà applicata.

Il 22 marzo 1999 l'apposito Comitato Informale del Senato italiano contro la pena di morte, guidato dalla senatrice Ersilia Salvato, ha compiuto i passi necessari per essere presente a questa audizione ed ha fatto pervenire alle autorità canadesi un *affidavit* con alcune considerazioni politiche che fanno stato della contrarietà italiana alle esecuzioni capitali. Nel corso della sua visita in Canada effettuata il 21 marzo 2000, anche il ministro Dini è intervenuto presso il suo omologo canadese per ribadire l'intenzione del Comitato Informale di essere presente al dibattito previsto presso la Corte Suprema e di costituirsi formalmente in giudizio.

L'*affidavit* è stato acquisito agli atti con valore di documentazione di prova a favore della difesa, mentre non è stata accolta la richiesta del Comitato di intervenire nel dibattito processuale.

L'audizione per l'extradizione di Burns e Rafay non ha avuto ancora luogo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

INTINI

(9 marzo 2001)

MILIO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il dottor Vittorio Mangiavillani, giornalista del «Velino» di Lino Jannuzzi e del settimanale «Panorama», da tempo impegnato in indagini giornalistiche sulla criminalità organizzata, il giorno 30 luglio 2000 ha subito una grave intimidazione a piazza Armerina, in provincia di Enna, nella casa di campagna sita in contrada Ciavarini;

che ignoti sono penetrati nel rustico della casa di campagna distruggendo con accetta e mazze tutti i mobili, gli oggetti di arredo e gli abiti, tagliando tutti i tubi dell'acqua e i cavi che sorreggevano una pompa dell'acqua facendola sprofondare nel pozzo a 90 metri,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda prendere o abbia preso per individuare e punire i responsabili dell'accaduto.

(4-20297)

(10 agosto 2000)

RISPOSTA. – Nella serata del 30 luglio 2000 ignoti, dopo aver forzato una finestra, s'introducevano nell'abitazione rurale di proprietà del giornalista Vittorio Mangiavillani, sita nel comune di Piazza Armerina (Enna), mettendo a soqquadro mobili ed oggetti vari, danneggiandone alcuni.

Nel corso del sopralluogo, effettuato immediatamente dalle forze dell'ordine, veniva accertato che vi era stato anche un tentativo di

asportare una pompa per il sollevamento dell'acqua da un pozzo artesiano.

Si precisa che, successivamente all'episodio in esame, nel territorio del cennato comune si sono verificati altri tre casi di furti di pompe per il sollevamento dell'acqua, di cui uno rimasto allo stadio di tentativo.

Non viene, pertanto, trascurata alcuna ipotesi investigativa.

Si soggiunge che, sulla base delle valutazioni espresse in sede di Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica, il prefetto di Enna ha disposto l'istituzione di un servizio di vigilanza generica radiocollegata all'abitazione del dottor Mangiavillani, da intensificare nei periodi di permanenza del medesimo in quella provincia.

Analogo dispositivo di sicurezza è stato adottato dal prefetto di Roma in occasione dei soggiorni del professionista nella capitale.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

BIANCO

(21 marzo 2001)

MINARDO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle politiche agricole e forestali.*

– Premesso:

che il condono dei contributi agricoli pregressi di cui alla legge n. 448 del 1998 ha previsto il pagamento di rate semestrali a partire dal 31 maggio 1999, poi prorogata al 31 ottobre 1999;

che numerose aziende agricole del territorio ragusano interessate al suddetto condono hanno erroneamente inteso che la scadenza della seconda rata, essendo semestrale, sarebbe avvenuta il 31 maggio 2000, in virtù dell'intervenuta proroga della prima scadenza;

che l'INPS provinciale con un tardivo comunicato ha informato che la seconda rata doveva essere pagata entro il 15 dicembre 1999 e che in mancanza del pagamento entro tale data il beneficio del condono dei contributi agricoli pregressi sarebbe decaduto;

ritenuto che per un mero errore materiale di valutazione dei tempi di scadenza delle semestralità molti operatori agricoli, già abbondantemente tartassati dalla grave crisi del settore, rischiano di perdere il beneficio del condono con ulteriore aggravio economico,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare allo scopo di scongiurare la decadenza del beneficio del condono dei contributi agricoli pregressi di cui alla legge n. 448 del 1998 per gli operatori agricoli della provincia di Ragusa che erroneamente hanno previsto la scadenza della seconda rata;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuna la predisposizione di un provvedimento di tutela e salvaguardia degli operatori agri-

coli incorsi in un involontario disguido per poter dare la possibilità agli stessi di pagare quanto dovuto dall'INPS.

(4-19449)

(31 maggio 2000)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione in oggetto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha fatto presente quanto segue.

L'articolo 13 della legge n. 448 del 1998 ha disposto la cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'INPS, ivi compresi quelli del settore agricolo, nonché la riscossione a mezzo ruoli esattoriali degli stessi, da affidare ai concessionari, secondo le disposizioni contenute nei decreti legislativi nn. 46 del 1999, 112 del 1999 e 326 del 1999.

In sede di contratto di cessione dei crediti, stipulato con la SCCI (società veicolo costituita a tale scopo) l'Istituto si è impegnato a fornire alla suddetta società un elenco provvisorio entro il 31 marzo 2000 ed uno definitivo entro il 30 giugno 2000.

Tale elenco conteneva crediti contributivi ceduti in fase amministrativa, crediti contributivi ceduti in oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, crediti contributivi ceduti in oggetto di dilazione già concessa alla data del 30 novembre 1999, crediti contributivi oggetto di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge (condoni).

L'Istituto ha proceduto, quindi, all'acquisizione di tutte le domande di condono, il cui termine ultimo per la presentazione era fissato al 2 novembre 1999, ed all'abbinamento domanda-versamenti intervenuti, attribuendo correttamente le singole partite debitorie nei diversi elenchi di cessione.

Tali operazioni sono state estese anche alle domande relative a condoni precedenti eventualmente ancora giacenti presso le sedi dell'INPS.

Pertanto tutte le domande oggetto di domanda di condono, ed in regola con i versamenti rateali, sono state escluse dalla lista dei crediti ceduti in fase amministrativa. Sono state escluse, altresì, tutte le partite gestite a qualunque titolo dall'ufficio legale dell'INPS o che fossero oggetto di domanda di dilazione.

Per quelle posizioni per le quali sussiste un carico amministrativo non definiti e quindi esiste allo stato motivo di incertezza del credito si è provveduto momentaneamente alla sospensione e al non inserimento negli elenchi di cessione.

Recentemente l'Istituto ha fatto presente che i contributi del settore agricolo, accertati e non riscossi alla data del 31 dicembre 1999, sono stati ceduti alla SCCI per essere iscritti a ruolo.

L'INPS, al fine di venire incontro alle richieste delle associazioni di categoria, ha avviato e tempestivamente concluso, con le predette, protocolli d'intesa, su base territoriale, finalizzati a sviluppare la massima energia e collaborazione. Tali protocolli, invero, sono volti a garan-

tire, in quelle situazioni nelle quali possono residuare elementi di rischio nella certezza o nella misura del credito, l'esame congiunto delle varie partite debitorie sia nella fase preliminare che in quella intermedia precedente l'emissione delle cartelle, al fine di conferire alle stesse la massima certezza e, nello stesso tempo, attivare, nei confronti dei ruoli già formati, i necessari interventi correttivi prima della emissione delle cartelle medesime.

Si comunica, altresì, che il predetto Istituto, con messaggio del 10 ottobre 2000, ha diramato precise istruzioni alle proprie sedi periferiche affinché pongano in essere, anche attraverso lo scambio di dati informatici, tutti quegli accorgimenti necessari a garantire l'assoluta certezza della esistenza e dell'ammontare dei crediti oggetto della cessione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(9 marzo 2001)

PEDRIZZI, BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle comunicazioni e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che in Cina, nel corso del 1997, secondo stime fornite da Amnesty International, basate sulle notizie fornite dalla stampa cinese, che non riportano, pertanto, le esecuzioni avvenute nelle province più remote dell'ultimo impero comunista, sarebbero state eseguite quasi 2.000 condanne capitali;

che leggi cinesi prevedono 67 reati diversi, fra cui l'omicidio, lo stupro, il traffico di droga e il furto, per i quali è possibile comminare la pena di morte;

che il dissidente cinese Harry Wu ha denunciato che le autorità cinesi non solo obbligano i parenti dei condannati a pagare il costo delle pallottole usate per le esecuzioni ma procedono pure all'asportazione degli organi dai corpi, mettendoli in vendita sul mercato dei trapianti;

che gli organi di informazione italiani, che tanta indignazione mostrano per le condanne a morte eseguite in America dopo regolari processi secondo il diritto colà vigente, non fanno alcun accenno ai massacri che si perpetrano in Cina su migliaia di persone, che nel migliore dei casi, dopo un processo a «porte chiuse», sono uccise nelle piazze con un colpo di pistola alla nuca;

considerato:

che negli ultimi tempi è stato possibile, con l'apertura degli archivi segreti russi e le testimonianze dei sopravvissuti pur tra mille difficoltà, venire a conoscenza di alcuni dei segreti relativi alle atrocità perpetrate dal regime comunista di quel paese;

che di contro i fatti che si verificano attualmente nelle regioni tuttora comuniste vengono disinvoltamente oscurati o ignorati,

gli interroganti chiedono di sapere se si sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e, del caso:

se il Presidente del Consiglio intenda intervenire nelle sedi internazionali più opportune affinché queste stesse operino per far cessare le esecuzioni capitali compiute dal Governo di Pechino;

se il Ministro delle comunicazioni ritenga opportuno intervenire con gli strumenti che riterrà più idonei e per le competenze che gli sono proprie al fine di terminare detta sorta di «doppiopesismo» degli organi di informazione italiani, inclini alla denuncia solo delle stragi che si verificano nell'Occidente e completamente insensibili alle tragedie che colpiscono da sempre gli Stati a regime comunista.

(4-14757)

(31 marzo 1999)

RISPOSTA. – L'Italia pone il rispetto dei diritti umani in primo piano nel dialogo con la Cina e sottolinea, in ogni occasione, la sua preoccupazione per il ripetuto ricorso alla pena di morte in quel paese.

Da tempo è in corso un confronto con le autorità di Pechino sul tema della tutela dei diritti umani in Cina, tema che è stato ampiamente dibattuto nel corso della visita che il Presidente cinese Jiang Zemin ha compiuto in Italia nel marzo del 1999.

Il costante dialogo bilaterale e multilaterale mantenuto con il Governo cinese ha permesso di registrare risultati positivi. Nell'ottobre 1999 il Governo cinese ha firmato il Patto sui diritti civili e politici dopo aver in precedenza sottoscritto quello sui diritti economici, sociali e culturali, impegnandosi a procedere in tempi ragionevoli alla loro ratifica ed al conseguente adattamento della legislazione interna.

Sempre nell'ottobre 1999 si è svolta per la prima volta a Pechino una Conferenza internazionale sui diritti umani mentre, nell'ambito del dialogo con l'Unione europea, si sono svolti, nella stessa capitale, seminari tecnici tra esperti delle due parti su temi di cooperazione giuridica e di diritti delle donne.

Per quanto riguarda in particolare la pena di morte, le autorità cinesi hanno per la prima volta accettato, nell'ottobre 1999, di approfondire assieme all'Unione europea le tematiche ad essa connesse, in vista di una sua possibile, futura abolizione.

Inoltre, le norme più recenti del codice penale cinese apportano qualche prima restrizione all'uso della pena capitale (questa può essere applicata solo nei casi dei crimini più gravi, e mai a donne incinte o a minorenni; i processi su casi che comportano la pena di morte devono essere pubblici e devono essere verificati dall'Alta Corte; è stata introdotta la possibilità di commutare la pena di morte in pene detentive nei casi di confessioni spontanee).

Nel corso della 56ª Sessione della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite (Ginevra 20 marzo-28 aprile 2000), gli Stati Uniti hanno presentato, senza risultati, un progetto di risoluzione che, pur

prendendo atto di taluni, innegabili progressi compiuti da Pechino nel campo dei diritti umani, sollevava il problema di fondo della inadeguatezza degli sforzi compiuti.

Da ultimo, durante la visita che il Presidente del Consiglio Amato, accompagnato dallo scrivente, ha effettuato in Cina il 19 gennaio 2001, il presidente Jiang Zemin ha riaffermato la necessità che la Cina assicuri un assorbimento controllato e graduale dei principi del rispetto dei diritti umani. Si è peraltro convenuto sulla circostanza che i tempi siano ormai maturi per una ratifica parlamentare del *Convenant* ONU sui diritti economici, sociali e culturali. Tempi più lunghi ed ulteriori approfondimenti saranno invece necessari per quanto concerne il *Convenant* sui diritti civili e politici, al vaglio dell'Assemblea del Popolo.

In considerazione dell'imminente scadenza della legislatura, si è ritenuto opportuno rispondere alla interrogazione dell'onorevole interrogante per gli aspetti di competenza di questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

INTINI

(2 marzo 2001)

PETRUCCI, CAPALDI, DUVA, STANISCIA, MACONI, MASCIONI, BATTAFARANO, MONTAGNA, BONFIETTI, SARACCO, DE GUIDI, ROBOL, BETTONI BRANDANI, DONISE, CADDEO, LORETO, VIVIANI, FERRANTE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

il 1° gennaio del 1992, furono firmati gli accordi di pace che segnarono la fine della guerra civile che insanguinò El Salvador per più di dodici anni, lasciando il terribile saldo di più di 81.000 morti, 70.000 mutilati, sia per danno fisico che psichico, un milione e mezzo di profughi esiliati e rifugiati all'estero, e la dolorosissima piaga dei circa 10.000 «*desaparecidos*», persone sequestrate, soprattutto dagli spietati «squadroni della morte» e dalle forze di sicurezza dello Stato, e mai più restituite all'affetto dei loro familiari;

di questi *desaparecidos*, circa 1.700 erano bambine e bambini, la cui età si aggirava fra i pochi mesi ed i 12-13 anni. La maggior parte dei sequestri dei quali furono vittime questi minori, avvenne durante le operazioni militari di rastrellamento da parte dei «reparti speciali» dell'Esercito, nei territori controllati dalla guerriglia (FMLN) di Chalatenango, Morazan ed Usulután, fra il 1982 e il 1986;

molti familiari dei piccoli *desaparecidos*, soprattutto in Chalatenango, non si rassegnarono mai alla loro perdita. Già durante la guerra civile, in forma praticamente clandestina, cercarono di organizzare una rete di ricerca e di investigazione, ma i risultati che ottennero allora, a causa della repressione militare e governativa, furono scarsi e frammentari;

nel 1992, alla firma degli accordi di pace, fu la prima preoccupazione dei familiari dei bambini dispersi, quella di organizzarsi per ritrovare le tracce dei piccoli scomparsi nel nulla. Ma fu solo nel 1994, con il riconoscimento internazionale, che poterono fondare accompagnati dai Padri Gesuiti della Università Centro Americana, la associazione Civile «Pro-Busqueda de Ninas y Ninos Desaparecidos»;

i primi sconcertanti risultati non tardarono ad arrivare: già prima della fine del 1994, furono rintracciati 4 dei piccoli dati per dispersi nella guerra, ed ormai a rigor di legge considerati ufficialmente deceduti nel conflitto. Invece, dopo essere stati sequestrati dai militari, erano stati poi internati nella famigerata base-*lager* di «El Paraiso», insieme a dozzine di altri piccoli prigionieri. Da lì, attraverso procuratori legali compiacenti e alcune organizzazioni, furono «ceduti» in adozione a privati cittadini, ad ufficiali delle Forze armate e consiglieri militari stranieri;

attraverso le confessioni di un altro ufficiale, si è venuto poi a sapere l'esatto numero dei piccoli internati nel lager: nei 4 anni di attività, registrata con spietate contabilità, furono ben 571 le bambine e i bambini sequestrati e dati in adozione in cambio di «contributi volontari» in denaro, ovvero venduti;

con la propria organizzazione di ricerca ed investigazione, e grazie agli apporti di Organizzazioni non governative ed Internazionali, alle testimonianze di militari e privati cittadini (ed in particolare dei giovani ritrovati e delle famiglie che li adottarono), alle confessioni di alcuni responsabili, oltre che al fondamentale riconoscimento pubblico ricevuto attraverso la Procura Generale della Repubblica a El Salvador, a cui hanno fatto seguito i riconoscimenti da parte di tutte le istituzioni civili e militari dello Stato, Pro-Busqueda è riuscita ad accertare negli ultimi 5 anni la destinazione finale del calvario percorso da quasi 200 piccoli *desaparecidos*;

quello che chiedono i familiari dei minori sequestrati e «ceduti» in adozione ad ignare famiglie che, di norma in assoluta buona fede, hanno purtroppo avallato la pratica odiosa, del commercio di bambine e bambini trasformati in oggetti, in bottino di guerra;

queste famiglie, così duramente provate, non chiedono certo la restituzione dei loro cari, ormai, dopo tanti anni. Chiedono solo di avere la conferma che siano vivi, avere loro notizie, chiedono solo di conoscere e poter ringraziare di persona, coloro che si sono fatti carico di crescere ed assistere i loro piccoli ingiustamente perduti, ed infine chiedono la punizione per chi ha sfruttato l'orrendo traffico, ed i loro complici, consapevoli o per negligenza;

poiché tali soprusi possono ripetersi ancora oggi, altrove, coloro che hanno vissuto sulla propria pelle il calvario del dubbio e delle speranze, chiedono che i Paesi, che con eccessiva leggerezza hanno accettato documenti falsificati, si diano gli strumenti istituzionali che permettano loro ed ai propri cittadini di non tornare a farsi complici, seppure certo inconsapevoli e in buona fede, di crimini quali il traffico di minori;

questi crimini purtroppo non furono contrastati ed impediti, dalla carente gestione delle procedure nelle sedi consolari italiane in El Salvador, Guatemala, Honduras. Infatti, non esiste uno strumento legale investigativo atto a permettere al personale delle sedi consolari di verificare la veridicità delle documentazioni che, peraltro, sono poi chiamati ad ufficializzare, attraverso lo strumento della autenticità di legge;

le prove raccolte in El Salvador, dimostrano come la procedura di autenticazione sia stata più volte applicata a documenti falsi o falsificati, così come dichiarazioni estorte con pressioni e con la frode, abbiano poi ricevuto il crisma dell'ufficialità, da parte delle Autorità Consolari Italiane, le quali, in assenza di adeguati strumenti legali e diplomatici di verifica, non poterono (ed a tutt'oggi non potrebbero!) procedere in forma distinta, come per esempio poter verificare alla fonte istituzionale la veridicità legale dei certificati, o potere comunque assumere informazioni per via istituzionale diretta, ed in caso di dubbio o conferma di irregolarità poter rifiutare la procedura legale richiesta da procuratore di bambini, in buona parte veri e propri trafficanti di minori;

dei 19 casi italiani, (si tenga conto che l'Italia sembra essere stata seconda solo agli USA come adozione di minori di El Salvador), di cui Pro-Bisqueda ha potuto raccogliere prove, fino ad arrivare a trovare nomi ed indirizzi dei piccoli desaparecidos finiti nel nostro paese, solo 2 sono addivenuti ad un epilogo felice, ed i giovani, oggi ventenni, hanno potuto riunire in un solo abbraccio genitori biologici ed adottivi, riscoprendo la propria identità;

negli altri casi, il timore delle famiglie adottive, forti della protezione assicurata dalle norme vigenti di tutela della *privacy*, ha impedito finora un epilogo felice alle storie di questi giovani, oggi cittadini italiani;

l'azione di Associazioni quali Pro-Busqueda in El Salvador si vedrebbe grandemente avvantaggiata dalla collaborazione delle Autorità Consolari italiane nel paese, le sole che abbiano accesso ai dati relativi alle adozioni di minori salvadoregni da parte di famiglie italiane, attualmente espressamente vietate dalle leggi sulla *privacy* e sull'adozione facendo presente che basterebbe far riferimento al periodo del conflitto dal 1980 al 1992,

si chiede al Ministro:

se sia a conoscenza della situazione di El Salvador, della scomparsa durante la sanguinosa guerra civile di centinaia di bambini, venduti, grazie alla scarsità di seri controlli, sia a famiglie statunitensi che europee, di cui almeno 19 italiane;

di conoscere quali siano i provvedimenti adottati nelle Ambasciate e nei Consolati Italiani per evitare che episodi del genere possano ripetersi anche in altre sedi;

se esiste la volontà, e in tal caso, quali provvedimenti si intenda adottare per favorire la possibilità, per quei minori allora dati in adozi-

ne a famiglie italiane, di conoscere la propria storia, le proprie origini, nonché le proprie famiglie biologiche.

(4-22045)

(31 gennaio 2001)

RISPOSTA. – Ai tempi della guerra civile nel Salvador (1978-1992) molti minori salvadoregni furono adottati da parte di famiglie straniere, che si rivolgevano ad un avvocato salvadoregno per portare avanti le procedure legali, dietro rilascio di un'apposita procura. Per le adozioni da parte di cittadini italiani, gli avvocati presentavano la documentazione finale all'ambasciata d'Italia in San Salvador, che provvedeva ad autenticare le firme dei funzionari salvadoregni, nonché ad assicurarsi che detta documentazione fosse conforme alla vigente legislazione italiana (legge n. 184 del 1983) in materia di adozioni internazionali.

Occorre al riguardo notare come, durante la guerra civile, nella distruzione di molti comuni fossero andati persi tutti gli atti di stato civile relativi ai rispettivi iscritti. Poiché molte persone erano ormai sprovviste di documenti d'identità fu varata una legge che consentiva ai comuni di nascita o di residenza di rilasciare nuovi documenti – su loro propria certificazione, oppure con la presenza di due testimoni – aventi pieno valore legale per l'interessato e da considerarsi autentici.

A titolo di ulteriore precauzione, i funzionari consolari dell'ambasciata italiana chiedevano, oltre alla presentazione del documento salvadoregno che dichiarava lo stato di abbandono del minore, di avere un colloquio con il/i genitori naturali dell'adottando – quasi sempre si presentava solo la madre – cui era chiesto di firmare una dichiarazione dalla quale risultasse inequivocabilmente la volontà di cedere il figlio in adozione, con l'espressa indicazione fra l'altro che l'interessata consentiva affinché il bambino fosse «portato in Italia per esservi educato come figlio» dalla coppia che lo avrebbe adottato.

Tali famiglie italiane pagavano gli onorari professionali agli avvocati che le avevano assistite nell'espletamento delle procedure giuridico-legali, così come gli enti (salvo rare eccezioni, religiosi) presso le cui strutture il bambino era stato temporaneamente ospitato sino alla sua partenza per l'Italia. Il rilascio di documentazione da parte delle autorità diplomatico-consolari italiane era invece completamente gratuito, in base alla legge succitata.

L'ambasciata d'Italia ha conservato agli atti copia delle documentazioni relative alle adozioni da parte di famiglie italiane di minori salvadoregni, ma per poter accertare l'autenticità di quelle dei 19 bambini «desaparecidos» sarebbe necessario conoscerne i nomi alla nascita.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(8 marzo 2001)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il 22 settembre 1999 è giunta a Civitavecchia la nave scuola della Marina militare del Cile «La Esmeralda»;

che la nave venne utilizzata nel 1973, nel porto di Valparaiso, dopo il colpo di stato in Cile, come centro di detenzione, interrogatorio e tortura di cittadini cileni colpevoli di aver sostenuto il governo di Salvador Allende;

che «La Esmeralda» è in sosta nel porto di Civitavecchia nel quadro della visita in Italia dell'ammiraglio Jorge Arancibia, capo di Stato maggiore della Marina militare cilena;

che secondo informazioni riportate dalla stampa la nave è fuggita dal porto della Valletta a Malta i primi giorni di agosto per dare protezione a tre ufficiali cileni sui quali pende un mandato di cattura internazionale per aver accoltellato un funzionario maltese,

si chiede di sapere:

nell'ambito di quali iniziative, incontri o missioni si trovi in Italia il capo di Stato maggiore della Marina militare cilena;

quale politica intenda adottare il Governo italiano rispetto agli ufficiali cileni su cui pende il mandato di cattura internazionale.

(4-16413)

(23 settembre 1999)

RISPOSTA. – In merito ai quesiti posti dal senatore interrogante, il Ministero degli affari esteri desidera ricordare che la sosta della «Esmeralda» nel porto di Civitavecchia, avvenuta nel settembre del 1999, si iscriveva in un normale viaggio di istruzione compiuto dalla nave scuola cilena.

La presenza del Capo di Stato maggiore della Marina militare cilena, ammiraglio Arancibia, rappresentò un'occasione di continuità nell'opera da tempo avviata dall'Italia, di consolidamento dei rapporti bilaterali con il nuovo Cile e di incoraggiamento del suo sviluppo in senso democratico.

Nel caso particolare, quella visita avvenne su specifica richiesta delle forze della concertazione di governo cilena, nella convinzione – condivisa da parte italiana – che l'internazionalizzazione delle forze armate costituisca un valido antidoto a qualsiasi possibile rischio di involuzione in senso antidemocratico del processo di normalizzazione della vita cilena in corso.

L'ammiraglio Arancibia è considerato fra le figure più moderate del suo paese e fu fervido sostenitore dell'iniziativa, promossa nell'agosto 1999, volta alla creazione di una commissione preposta a ricercare una riconciliazione nazionale e ad avviare concretamente un tavolo di dialogo sui diritti umani. La sua posizione di elemento propulsore ed emblema di questo processo di normalizzazione non è mai stata messa in discussione dalle organizzazioni cilene per i diritti umani, al di là di

ogni possibile disaccordo su singole questioni, e il suo nome non è stato mai associato – come riconosciuto da autorevoli esponenti del mondo politico cileno – ad avvenimenti particolari accaduti durante il periodo 1973-1988.

La sosta della nave scuola «Esmeralda» nel porto italiano venne a verificarsi, una volta richiesta e ottenuta da parte cilena l'autorizzazione di prassi, a fine settembre 1999, dopo che nella sosta nel porto di La Valletta, il 4 agosto 1999, si era verificata una rissa che aveva coinvolto alcuni cadetti e portato al ferimento di un cittadino maltese. L'accusa delle autorità giudiziarie maltesi nei confronti dei due marinai sospettati venne, però, formalizzata solo il 5 novembre successivo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(20 marzo 2001)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

– Premesso:

che è in atto una vertenza sul contratto integrativo di lavoro tra le rappresentanze sindacali della Lear Corporation Italia Sud spa di Cassino e la dirigenza aziendale;

che la Lear Corporation Italia Sud spa è una azienda che produce sedili per automobili e occupa circa 300 lavoratori;

che le rappresentanze sindacali nella loro piattaforma hanno richiesto:

la parificazione dei lavoratori dello stabilimento di Cassino a quella degli altri lavoratori del gruppo Lear;

un nuovo premio di risultato;

la fissazione, a prescindere dall'esito referendario, per via contrattuale dell'obbligo di riassumere in caso di licenziamento senza giusta causa;

che i lavoratori stanno effettuando uno sciopero a sostegno delle loro richieste e per riaprire il tavolo negoziale interrotto dall'azienda;

che il S.in Cobas e le rappresentanze sindacali unitarie hanno denunciato che l'azienda, onde contrastare lo sciopero, alle ore 22 dell'11 maggio 2000 ha fatto entrare nella fabbrica dipendenti di altri stabilimenti che, seppur appartenenti al gruppo Lear, sono di società diverse da quella che gestisce la società di Cassino;

che si violano così l'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori (comportamento antisindacale) e l'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960 che vieta prestito di manodopera tra aziende diverse, anche se dello stesso gruppo;

che anche le recenti disposizioni in merito alle agenzie per il cosiddetto lavoro interinale non consentono di sostituire con tale mezzo lavoratori in sciopero;

che a tutt'oggi permane la medesima situazione di illegalità;

che tale circostanza è stata denunciata dalle organizzazioni sindacali alla procura della Repubblica e alla Direzione provinciale del lavoro di Frosinone;

che a tutt'oggi permane la medesima situazione di illegalità che determina una grave tensione tra i lavoratori in sciopero;

che appare urgente intervenire per ripristinare la legalità, la ripresa di corrette relazioni sindacali e per favorire la ripresa del negoziato tra le parti,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere affinché la situazione dell'Azienda Lear Corporation Italia Sud di Cassino sia riportata all'interno della legalità e delle corrette relazioni sindacali;

se non si ritenga opportuno intervenire per favorire la ripresa del negoziato fra le parti.

(4-19233)

(23 maggio 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, dagli accertamenti effettuati dalla direzione provinciale del lavoro di Frosinone presso la società Lear Corporation Italia Sud spa di Cassino è emerso quanto segue.

Effettivamente la società Lear Corporation Italia Sud ha utilizzato dall'11 maggio 2000 al 24 maggio 2000, in sostituzione degli operai scioperanti, personale proveniente da altri stabilimenti dello stesso gruppo, contravvenendo all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (comportamento antisindacale), e con violazione all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

Per quanto concerne la violazione all'articolo 28 della legge n. 300 del 1970 si è già espresso a favore dei ricorrenti il giudice del lavoro di Cassino in data 24 maggio 2000. Per la violazione all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, invece, la direzione suddetta ha adottato i provvedimenti di competenza a carico dei responsabili della società.

A seguito della sentenza del giudice del lavoro si è ripristinata la normale attività lavorativa.

Si fa presente, poi, che in data 2 giugno 2000 è stato depositato presso la direzione provinciale del lavoro di Frosinone il verbale di accordo, stipulato dalla società in parola con le organizzazioni sindacali FIM-FIOM-UILM e le rappresentanze sindacali unitarie di stabilimento.

Si informa, altresì, che il medesimo ufficio ha svolto, anche su richiesta della prefettura di Frosinone, azione di mediazione convocando in data 16 maggio 2000 le parti, comprese le organizzazioni sindacali confederali CGIL-CISL-UIL, al fine di far riprendere le trattative in sede aziendale e con la contestuale sospensione dell'azione di sciopero. Tale riunione, conclusasi senza alcun accordo in merito, ha tuttavia con-

tribuito a ripristinare le relazioni sindacali che hanno consentito il raggiungimento dell'accordo di cui sopra.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(9 marzo 2001)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che:

nello scorso campionato di calcio, in occasione della partita Lazio-Perugia, le forze dell'ordine impedirono che lo striscione degli *ultras* del Perugia, «armata rossa» venisse esposto all'interno dello stadio;

tale decisione ha rappresentato un'indebita interpretazione della norma che è stata varata per impedire la presenza, all'interno degli stadi, di simbolismi razzisti;

sabato 21 ottobre prossimo si terrà la partita Lazio-Perugia e, presumibilmente, gli *ultras* del Perugia si presenteranno allo stadio con lo striscione che storicamente connota il loro raggruppamento e che nulla ha a che vedere con il razzismo o la propaganda politica,

si chiede di conoscere quali disposizioni intenda dare il Ministro in indirizzo ai responsabili dell'ordine pubblico in occasione della sopra citata partita in modo da garantire l'ingresso allo stadio dello striscione dei tifosi della squadra del Perugia.

(4-20613)

(3 ottobre 2000)

RISPOSTA. – L'incontro di calcio «Lazio-Perugia», cui fa riferimento l'interrogazione, si è svolto il 14 ottobre scorso, senza alcun incidente, presso lo stadio Olimpico di Roma, alla presenza di circa 45.000 spettatori, di cui 300 della tifoseria ospite.

Nell'evidenziare che nella circostanza gli «ultras» della compagine umbra hanno potuto liberamente esporre gli striscioni della propria squadra, si precisa che le forze di polizia, all'inizio della partita, hanno proceduto al sequestro di 4 striscioni, mostrati solo per alcuni secondi, contenenti frasi ingiuriose nei confronti di alcune autorità di governo.

Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile

BIANCO

(22 marzo 2001)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che l'amministrazione comunale di Sparanise (Caserta) ha, nei primi mesi del 2000, provveduto ad erogare

contributi finanziari a cittadini bisognosi residenti in quel comune, così come è nelle prerogative degli enti locali,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero, così come da diffuse proteste di cittadini e anche di consiglieri comunali, che tali contributi, erogati mediante assegni circolari della Banca Popolare dell'Irpinia (filiale di Caserta), sono stati consegnati nei giorni immediatamente precedenti al 16 aprile 2000 presso la casa comunale e presso le stesse abitazioni dei destinatari dei contributi;

se tra i beneficiari di tali contributi vi sia il signor Ilario Capanna, inviato di un quotidiano a tiratura provinciale, quindi presumibilmente non particolarmente bisognoso di assistenza pubblica, peraltro contraddistintosi in campagna elettorale per aver pubblicato a propria firma articoli di sostegno al sindaco uscente, dottor Antonio Merola;

se non ritenga, infine, che possa configurarsi una violazione dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche ed integrazioni.

(4-20859)

(19 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Da accertamenti effettuati è emerso che, nei primi mesi del 2000, l'amministrazione comunale di Sparanise ha elargito contributi economici straordinari in virtù delle leggi n. 449 del 1997 e n. 448 del 1998.

Le somme erogate in favore di cittadini bisognosi residenti nel comune che ne avevano fatto richiesta sono state determinate secondo le indicazioni del decreto-legge n. 109 del 1998 ed i criteri stabiliti con atto di giunta municipale.

I relativi mandati di pagamento sono stati emessi dalla Banca popolare dell'Irpinia – filiale di Caserta – il 29 marzo 2000 nel pieno rispetto dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il quale stabilisce che una settimana prima e nelle giornate delle elezioni (16 aprile 2000) è fatto divieto di elargire somme di denaro ed altro.

Tra gli altri, ha beneficiato di un buono contributo di lire 200.000 anche Capanna Ilario Vincenzo, nato a Sparanise il 23 maggio 1970, ivi residente, invalido civile al 100 per cento, titolare di pensione per invalidità in ragione di lire 5.200.000 annue.

Questi è corrispondente locale del quotidiano «Corriere di Caserta».

Nel corso degli accertamenti, già peraltro esperiti per conto dell'autorità giudiziaria, non sono emerse responsabilità penali a carico degli amministratori comunali di Sparanise.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(27 marzo 2001)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che: non è ancora definitivo il tragico bilancio di vite umane causate dall'assalto che le forze speciali turche hanno portato in una ventina di carceri;

oltre mille detenuti da oltre due mesi sono in rivolta per le disumane condizioni delle carceri e per il loro annunciato trasferimento in nuove prigioni di isolamento finalizzate all'annientamento psico-fisico. Il piano di ristrutturazione delle carceri del governo turco infatti prevede il passaggio dalle celle nelle quali vivono anche un centinaio di detenuti a celle cosiddette «bare» per una o al massimo tre persone. I detenuti ritengono che una tale sistemazione potrebbe favorire la violazione dei diritti umani;

16 degli oltre 200 detenuti politici curdi, che da 60 giorni effettuavano lo sciopero della fame, sono morti carbonizzati e a causa del gas utilizzato dagli agenti;

l'Unione europea ha accolto a Nizza il presidente turco Ecevit invitandolo timidamente al rispetto dei diritti umani ma la politica di negazione dei diritti della minoranza curda, la politica della repressione e della tortura, denunciate ripetutamente dalle associazioni per i diritti umani, è una pratica costante e il sanguinoso blitz voluto dal Ministro della giustizia lo sta a testimoniare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire attraverso i rapporti diplomatici che legano i due paesi affinché si interrompa la repressione nei confronti dei detenuti politici che, in Turchia, sono 12.000;

se non ritenga di intervenire presso i paesi europei affinché al governo turco giunga un forte messaggio che imponga come condizione per il suo ingresso nell'Unione europea la soluzione della questione curda, la libertà di pensiero, l'uguaglianza e i diritti dell'uomo, principi indiscutibili e ai quali i paesi appartenenti all'Unione europea devono tenere fede.

(4-21665)

(20 dicembre 2000)

RISPOSTA. – L'Unione europea ha già dichiarato con chiarezza la propria posizione in merito alla questione del rispetto dei diritti umani in Turchia sin dal Consiglio europeo di Lussemburgo (12-13 dicembre 1997).

In tale occasione i Capi di Stato o di Governo approvarono le conclusioni della Presidenza lussemburghese in cui veniva evidenziato che «il rafforzamento dei legami della Turchia con l'Unione europea dipende altresì dalla prosecuzione delle riforme politiche e economiche che questo Stato ha avviato, segnatamente l'allineamento delle norme e delle prassi in materia di diritti dell'uomo a quelle in vigore nell'Unione europea, dal rispetto delle minoranze e dalla loro protezione, dall'instaura-

zione di relazioni soddisfacenti e stabili tra la Grecia e la Turchia, dalla composizione delle controversie».

L'Unione europea confermò la propria posizione nell'ambito del Consiglio europeo di Helsinki (10-11 dicembre 1999), in cui venne espresso il compiacimento per gli sviluppi positivi verificatisi in Turchia, nonché per «l'intenzione di tale paese di proseguire le riforme per conformarsi a criteri di Copenaghen», che obbligano i paesi candidati all'adesione all'Unione europea a raggiungere «una stabilità istituzionale che garantisca la democrazia, il principio di legalità, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze, l'esistenza di una economia di mercato funzionante».

Venne inoltre sottolineato che la strategia europea per la Turchia «includerà un dialogo politico rafforzato, imperniato soprattutto sui progressi realizzati verso il soddisfacimento dei criteri politici per l'adesione, con particolare riferimento alla questione dei diritti dell'uomo».

Più di recente l'Unione, esprimendo il proprio accordo politico sull'instaurazione del partenariato per l'adesione della Turchia, ha ribadito il necessario rispetto da parte di ogni Stato membro dei criteri politici ed economici e degli obblighi, tra cui la tutela dei diritti umani.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

RANIERI

(22 marzo 2001)

RUSSO SPENA. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso:

che nel resoconto, apparso sui quotidiani di Trieste, dell'incontro tra il sottosegretario agli esteri Ranieri e il Ministro degli esteri della Repubblica di Slovenia, è stata data notizia della conclusione dei lavori della commissione mista italo-slovena composta da storici e giuristi e istituita al fine di chiarire le vicende legate all'esodo dall'Istria e alle foibe;

che il sottosegretario Ranieri ha confermato, nell'occasione, che la commissione ha consegnato alla Farnesina il rapporto, che però è stato giudicato suscettibile di ulteriori approfondimenti e, quindi, per il momento, non verrà reso pubblico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga questa decisione arbitraria e lesiva sia per il gruppo di storici, autori della indagine, sia per i cittadini;

se non ritenga che le commissioni parlamentari competenti per materia debbano essere messe in condizioni di conoscere e valutare la validità di una ricerca storica rendendo pubbliche le richieste di approfondimento.

(4-21820)

(17 gennaio 2001)

RISPOSTA. – A seguito dell'avvenuta conclusione dei lavori della commissione mista italo-slovena in materia storico-culturale, il Governo italiano ha ricevuto copia del rapporto elaborato da tale organismo. Si tratta di un documento che ripercorre il periodo 1880-1956, al fine di tracciare un quadro degli eventi del comune passato, alcuni dei quali anche controversi, in vista di una loro «storicizzazione».

Il periodo che la commissione mista ha stabilito di approfondire, fermandosi al 1956, merita in effetti alcune osservazioni. Tale limite poteva forse avere un senso negli anni 1992-93, quando la commissione è stata ideata e poi istituita, ma appare scarsamente soddisfacente se posto in relazione con il successivo sviluppo dei rapporti italo-sloveni, che hanno avuto proprio negli ultimi anni la fase maggiormente dinamica. Ma si deve soprattutto evidenziare che nello stesso scambio di lettere tra gli allora Ministri degli affari esteri dei due paesi, Andreatta e Peterle, con il quale la commissione fu costituita, veniva stabilito esplicitamente che la ricerca dovesse coprire i rapporti bilaterali per l'intero secolo scorso (e, dunque, non essere limitata al 1956).

In tale contesto sembrerebbe opportuno che il confronto tra gli storici dei due paesi, avviato negli anni scorsi attraverso la commissione, possa proseguire ulteriormente, con l'appoggio di istituzioni di ricerca, università, centri di studio in grado di procedere ai necessari aggiornamenti e alle sue necessarie integrazioni.

Quanto alla presentazione eventuale del rapporto della commissione culturale, si fa presente che esso non era stato in alcun modo contemplato dallo scambio di lettere che nel 1993 istituì la commissione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

RANIERI

(22 marzo 2001)

SALVATO. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'Italia ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti con legge n. 7 del 2 gennaio 1989 istitutiva del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT);

che il CPT ha effettuato in Italia tre visite ispettive nel 1992, nel 1995 e nel 1996: l'Italia ha dato il consenso alla pubblicazione del rapporto e della risposta del Governo relativi alla visita del 1992 tre anni dopo ed alla pubblicazione del rapporto e della risposta del Governo relativi alla visita del 1995 due anni e mezzo dopo;

che non è stato invece ancora dato il consenso dalle autorità italiane alla pubblicazione del rapporto e della risposta del Governo riguardante la visita ispettiva del 1996;

che la visita della delegazione del CPT del 1996 ha avuto inizio il 25 novembre, è durata 4 giorni ed ha riguardato la sola casa circon-

dariale di San Vittore di Milano; la casa circondariale San Vittore di Milano era stata ispezionata già nelle due precedenti visite del 1992 e del 1995; il CPT così ha sostenuto nel suo rapporto del 1995: «Le condizioni di detenzione osservate dal CPT durante la sua prima visita alla casa circondariale di Milano-San Vittore nel marzo 1992 (sovraffollamento riprovevole, scarsa igiene, penuria di attività) erano state considerate dal Comitato equivalenti ad un trattamento inumano o degradante; il CPT ha segnalato che la situazione richiedeva misure urgenti ed ha formulato un certo numero di raccomandazioni volte a porre rimedio a questa situazione; il CPT deve purtroppo constatare che, in questo istituto, nell'ottobre 1995, sotto certi aspetti, la situazione si era addirittura deteriorata rispetto a quella osservata nel 1992.»;

che pertanto la visita *ad hoc* per la sola casa circondariale di San Vittore di Milano nel novembre del 1996 si giustifica per la gravità delle condizioni di sovraffollamento verificate; il CPT nel 1995 aveva sostenuto che il sovraffollamento non può essere risolto con provvedimenti di trasferimento da un carcere ad un altro nè con la costruzione di nuove carceri;

che nella visita ispettiva del 1995 la delegazione del CPT si è rammaricata di non aver avuto modo di incontrarsi con i Ministri od altre persone che occupano posti di responsabilità politica nè all'inizio nè alla fine della visita e che le autorità italiane sono state inadempienti rispetto a raccomandazioni essenziali fatte nel 1992;

che le risposte del Governo italiano del 1992 e del 1995 sono state redatte dai funzionari dei singoli Ministeri, non sono state assembleate in un quadro politico omogeneo nè sono state oggetto di discussione parlamentare alcuna;

che il 20 marzo 1998 il sottosegretario Ayala, in sede di risposta ad interrogazione riguardante la non ancora avvenuta pubblicazione del rapporto del CPT riguardante la visita del 1995, aveva dichiarato che avrebbe fatto recapitare a tutti i parlamentari copia del rapporto e della relativa risposta del Governo italiano;

che l'assenza di un tempestivo consenso del Governo alla pubblicazione di un rapporto redatto da un Comitato istituito da una Convenzione internazionale firmata e ratificata anche dall'Italia, oltre la scarsa cooperazione politica dimostrata (la delegazione del CPT non ha avuto modo di incontrare i Ministri responsabili dei Dicasteri interessati), è una indiretta delegittimazione di un organo sovranazionale con poteri e funzioni a tutela dei diritti umani fondamentali delle persone private della libertà personale;

che l'importanza strategica del ruolo svolto dal CPT, unico organismo internazionale ed interno con poteri di libero accesso in tutti i luoghi di privazione della libertà personale, rende opportuno che la risposta governativa sia redatta in prima persona dai responsabili politici dei Ministeri interessati che possono così assumersi impegni corrispondenti alle raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura,

si chiede di sapere:

quali ostacoli abbiano impedito l'invio di copia del rapporto e della risposta concernenti la visita del 1995 a tutti i parlamentari;

quali motivi impediscano la pubblicazione del rapporto e della risposta del Governo italiano riguardanti la visita del 1996 alla casa circondariale di Milano a ben due anni e mezzo dall'avvenuta ispezione del Comitato europeo per la prevenzione della tortura;

quali siano le risposte del Governo italiano ai rilievi mossi dall'organismo internazionale per fronteggiare il problema del sovraffollamento nelle carceri;

quali siano le forme di più intensa cooperazione politica con il CPT che il Governo italiano intende adottare e quali siano gli impedimenti acchè la risposta governativa sia redatta in prima persona dai responsabili dei Dicasteri interessati.

(4-14456)

(10 marzo 1999)

RISPOSTA. – Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha precisato che il rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) relativo alla visita del 1995 alla casa circondariale di San Vittore a Milano, così come il relativo rapporto interinale del Governo italiano, sono stati resi pubblici. Per quanto concerne il «rapport de suivi», il predetto Dipartimento si è dichiarato favorevole alla sua pubblicazione a cura del CPT.

Lo stesso dicasi per quanto concerne il rapporto del CPT e la risposta del Governo italiano riguardanti la visita effettuata presso la stessa casa circondariale nel 1996.

Per quanto riguarda il problema del sovraffollamento delle carceri esso viene affrontato non solo con la costruzione di nuove carceri, e con il conseguente aumento di recettività, ma anche attraverso iniziative legislative che prevedono un rapido e consistente decremento della popolazione carceraria.

A proposito, in particolare, del carcere di San Vittore, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dispone frequenti e sistematici sfollamenti di detenuti allo scopo di far fronte al sovraffollamento, consentendo la riduzione della presenza di detenuti presso l'istituto, nonostante l'elevatissimo numero di nuovi ingressi. La soluzione definitiva del problema verrà dal nuovo complesso di Milano-Bollate.

Riguardo all'ultimo punto dell'interrogazione, si conferma la volontà di offrire la massima collaborazione al CPT.

I ritardi verificatisi nell'invio delle risposte ai rapporti redatti dal CPT, a seguito delle visite da quest'ultimo operate in Italia, sono da porre in relazione unicamente alla complessità e quantità dei problemi affrontati.

Per migliorare la collaborazione tra Governo e CPT, all'inizio del 1998 si è provveduto alla designazione dell'«agente di collegamento»

con il Comitato, e alla costituzione di un'unità interministeriale di collegamento per le questioni attinenti il CPT, formata dai rappresentanti designati da tutte le amministrazioni interessate (Ministero della giustizia, Ministero dell'interno, Ministero della sanità, eccetera), con il precipuo compito di coadiuvare nell'esercizio delle sue funzioni detto «agente di collegamento».

Estremamente proficuo è stato inoltre l'incontro, tenutosi a Roma il 2 e il 3 febbraio 1998, tra una delegazione del CPT, guidata dal presidente, ed i Sottosegretari per l'interno e la giustizia, nonché i rappresentanti delle amministrazioni chiamate istituzionalmente a dialogare con il Comitato. Tale incontro si è svolto nel pieno rispetto dello spirito di cooperazione sul quale si fonda la convenzione istitutiva del CPT.

Infine, circa il quesito su «quali siano gli impedimenti acchè la risposta governativa sia redatta in prima persona dai responsabili dei Dicasteri interessati», si fa presente che, per prassi consolidata, le risposte delle varie amministrazioni confluiscono in un unico testo che, successivamente, è trasmesso al CPT ad opera del Ministero degli affari esteri, «autorità competente» a ricevere le notifiche al Governo italiano, ai sensi dell'articolo 15 della convenzione istitutiva del CPT.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

INTINI

(8 marzo 2001)

SALVATO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che nei giorni scorsi il Ministero degli affari esteri avrebbe negato il contributo di finanziamento al progetto denominato «Creazione di una rete di case-famiglia per minori in difficoltà» promosso dall'Associazione Amici dei bambini (Ai.bi.) in Romania allo scopo di assicurare un sostegno ai bambini in difficoltà direttamente nel paese rumeno;

che il progetto non avrebbe ottenuto il finanziamento in quanto la Romania non apparterebbe alla lista dei paesi in via di sviluppo stilata dall'Osce;

che il progetto intendeva assicurare un intervento di cooperazione direttamente in Romania, paese dove le condizioni dell'infanzia risultano essere particolarmente a rischio, al fine di rendere effettivamente sussidiaria l'applicazione dell'adozione internazionale, così come sancito dalla Convenzione de l'Aja in materia di adozione internazionale e dalla successiva legge di ratifica;

che è prioritario per i bambini rumeni riuscire ad integrarsi nel loro paese, prima di procedere alla eventuale adozione internazionale,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per assicurare il rispetto dei diritti dei minori in Romania attraverso interventi di sostegno all'infanzia da effettuarsi direttamente nel paese rumeno.

(4-20194)

(25 luglio 2000)

RISPOSTA. – La Romania non è classificata internazionalmente come paese in via di sviluppo, bensì come paese in transizione. Pertanto, ai sensi della legge n. 49 del 1987 che disciplina le attività di cooperazione allo sviluppo, non era consentito al Ministero degli affari esteri di finanziare programmi in Romania, finché non è intervenuta la delibera del CIPE del 4 agosto 2000, che ha autorizzato la cooperazione italiana a finanziare i progetti promossi da organizzazioni non governative in alcuni paesi in transizione, inclusa la Romania.

La richiesta di finanziamento dell'organizzazione non governativa Ai.bi. è attualmente in istruttoria, in vista di una decisione nel merito da parte del prossimo comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(8 marzo 2001)

SALVATO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

Marcela Rodriguez Valdivieso, di nazionalità cilena, 47 anni, dal 1990 è detenuta nelle carceri cilene per reati politici;

la signora Rodriguez Valdivieso è costretta a vivere su una sedia a rotelle in quanto colpita da una pallottola il 14 novembre del 1990, giorno del suo arresto;

in questi dieci anni ha subito ben diciotto ricoveri ospedalieri e persiste la sua condizione di detenuta paraplegica;

il 27 ottobre del 1999 il Consiglio generale del collegio medico del Cile ha concluso che non esiste possibilità di riabilitazione né di trattamento per la signora Rodriguez Valdivieso nel sistema di salute pubblico cileno e che è impossibile tenerla in carcere;

l'8 febbraio del 2000 Marcela Rodriguez Valdivieso si è rivolta all'ambasciata italiana di Santiago del Cile chiedendo un sostegno alla sua vicenda;

Amnesty International l'ha riconosciuta quale prigioniera politica, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intercedere con le autorità cilene al fine di tutelare la vita della signora Marcela Rodriguez Valdivieso.

(4-21143)

(8 novembre 2000)

RISPOSTA. – In merito al caso della signora Marcela Rodriguez Valdivieso, il Ministero degli affari esteri ricorda che esso è stato più volte sollevato, ai massimi livelli, nei colloqui italo-cileni e non manca di essere seguito da vicino anche dall'ambasciatore italiano in Cile. La vicenda fu sollevata dall'allora Presidente del Consiglio, onorevole

D'Alema, durante la sua visita ufficiale al neoeletto Presidente della Repubblica Ricardo Lagos, nel marzo 2000, e lo scrivente stesso nel corso della sua visita in Cile, nel giugno successivo, non ha mancato di riproporre la questione.

Tali interventi non hanno sinora sortito i risultati sperati e la signora Valdivieso continua a trovarsi reclusa nelle carceri cilene, malgrado proseguano a livello bilaterale e internazionale i tentativi di risolvere positivamente la sua vicenda.

Peraltro, la legislazione cilena ammette la commutazione della carcerazione in Cile in espulsione all'estero (il cosiddetto *extrañamiento*), sempre che il Governo di un altro paese sia disposto ad accogliere l'interessato per «motivi umanitari».

Una richiesta di visto per ragioni umanitarie è stata presentata dalla signora Valdivieso alla rappresentanza diplomatico-consolare d'Italia a Santiago, nel febbraio 2000, ma la vigente normativa italiana non considera una tipologia di visto riconducibile a motivazioni di tale carattere. Allo stato attuale, pertanto, si potrebbe solo ipotizzare la concessione di un visto, necessariamente temporaneo, per cure mediche, essendo la richiedente affetta da gravi patologie apparentemente impossibili da curare in maniera adeguata in Cile.

Da parte cilena, infine, era stato manifestato dal precedente Governo Frei un atteggiamento di potenziale disponibilità verso un'eventuale richiesta italiana di *extrañamiento* della signora Valdivieso. Malgrado i ripetuti interventi in questo senso da parte di autorità governative italiane, l'attuale Governo del presidente Lagos non sembra considerare il caso con lo stesso atteggiamento possibilistico.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(21 marzo 2001)

SALVATO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

in tutto il Sud-est asiatico (Laos, Thailandia e Cambogia) sono centinaia di migliaia le donne e le bambine vittime dello sfruttamento sessuale, del turismo sessuale e di traffici internazionali;

in particolare in Cambogia drammatica è la condizione delle donne e delle bambine, molte di esse profughe, che dopo trent'anni di conflitti e di violenze, ora finanche durante il reimpatrio, vengono costrette a prostituirsi;

fonti giornalistiche rivelano che ex ufficiali dell'esercito si appropriano delle terre dei contadini ed usano la violenza alle donne quale strumento di terrore;

la Cambogia, con una popolazione di 12 milioni di abitanti, ha uno dei più alti indici mondiali di crescita demografica, il 2,5 per cento nel 1999;

in Cambogia per un numero elevatissimo di donne, in particolare minori, non vi è possibilità di resistenza allo sfruttamento sessuale e alla violenza;

le organizzazioni non governative impegnate in attività di sostegno psicologico, informazione ed assistenza medica alle donne costrette alla prostituzione in Cambogia denunciano la drammaticità della situazione e la assenza di qualsiasi aiuto da parte del governo cambogiano e delle organizzazioni intergovernative;

manca nel paese strutture di assistenza, di riabilitazione, di prevenzione;

le uniche forme di sostegno alle donne sono messe a disposizione dalle organizzazioni non governative, quale l'Afesip, che a Phnom Penh ha istituito un centro di accoglienza, aiuto e reinserimento sociale di donne maltrattate o costrette alla prostituzione;

la loro attività di prima assistenza alle donne sfruttate sessualmente richiede un sostegno economico pubblico;

i diritti fondamentali delle donne vanno promossi e tutelati in tutti i paesi e senza eccezioni,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per dare sostegno ai progetti di cooperazione in favore delle donne vittime dello sfruttamento sessuale e i cui diritti umani sono violati in Cambogia.

(4-22549)

(8 marzo 2001)

RISPOSTA. – Il Governo italiano condivide le preoccupazioni espresse nell'interrogazione della senatrice Salvato riguardo alla piaga dello sfruttamento sessuale delle donne e dei bambini in tutto il Sud Est asiatico, e, in particolare, in Cambogia.

Pur non esistendo accordi di cooperazione bilaterale, il Governo italiano ha realizzato significativi interventi in Cambogia fin dal 1999, fornendo contributi per circa 400 milioni di lire all'United Nations Border Relief Operations (UNBRO) per il programma di assistenza ai profughi cambogiani in Thailandia.

Tra il 1992 e il 1993 circa 5 miliardi di lire sono stati destinati al «Piano di rimpatrio dei profughi cambogiani dalla Thailandia e la reintegrazione degli sfollati interni» dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

Tra i programmi attualmente in corso, oltre all'elargizione di un contributo di circa 590 milioni di lire a favore di un progetto promosso, nel settore della formazione, dall'organizzazione non governativa Volontariato internazionale per lo sviluppo (ONG VIS), è da segnalare il «Programma di assistenza al reinserimento dei profughi cambogiani nell'area di Battambang», per un importo di circa 6,8 miliardi di lire, affidato all'organizzazione non governativa per la partecipazione allo sviluppo (ONG APS). Tale programma, che si sta svolgendo in stretto coordinamento con il Programma sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) ed altri

organismi multilaterali operanti nella zona, consiste in interventi in alcuni settori di base quali sanità, agricoltura, formazione professionale, infrastrutture, al fine di facilitare l'insediamento definitivo dei profughi.

A livello europeo, l'Italia promuove ed appoggia le iniziative della Comunità europea finalizzate ad aiutare organizzazioni non governative attive sul terreno della lotta allo sfruttamento sessuale delle donne. In particolare va sottolineato il pieno sostegno dell'«Office Humanitaire de la Communauté Européenne» (ECHO) all'organizzazione non governativa «Agir pour les Femmes En Situation Précaire» (ONG AFESIP), allo scopo di aiutare le donne vittime dello sfruttamento sessuale e rendere possibile il loro reinserimento socio-economico. A Phnom Pen è aperto dal 1997 un centro di accoglienza e di reinserimento in cui hanno trovato alloggio oltre 250 giovani donne, uscite dalla prostituzione. Nella provincia di Kompong Cham è stato creato, nel 1998, un centro agricolo destinato alle adolescenti. Il Governo italiano sostiene e continuerà a sostenere con impegno sempre maggiore ogni iniziativa volta a contrastare lo sfruttamento sessuale delle donne e le sue terribili conseguenze.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

INTINI

(22 marzo 2001)

SARTORI, DE ZULUETA, D'ALESSANDRO PRISCO, ANGIUS, MELE, PAROLA, FALOMI, CAPALDI, SALVI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:

che la stampa nazionale e locale hanno dato ampio risalto ad una iniziativa promossa dall'avvocato Carmelo Monaco, vice sindaco del comune di Guidonia, il quale nella sua funzione istituzionale, ha indirizzato una nota ufficiale al direttore generale della ASL Roma G con la quale si elencavano i dirigenti di detta azienda indicandone l'appartenenza politica da valorizzare o penalizzare;

che tale iniziativa ha suscitato forti tensioni e reazioni, ravvisandosi in una vera e propria lista di proscrizione sia nell'ambito del personale dipendente dell'azienda, che nell'ambito delle comunità locali di riferimento della ASL RM G;

che con esemplare posizione il direttore generale della ASL RM G, ha respinto tale indebita ingerenza;

ritenuta, tuttavia, la vicenda di eccezionale gravità politica e istituzionale,

si chiede di conoscere:

se dell'iniziativa assunta dall'avvocato Carmelo Monaco fossero a conoscenza il sindaco e la giunta municipale;

se non si ritenga opportuno richiedere, tramite il prefetto di Roma, una nota di censura su un operato che getta discredito, non solo sul comune di Guidonia, ma sulle pubbliche istituzioni;

se non si ritenga opportuno sottoporre al sindaco di Guidonia, avvocato Stefano Sassano, la necessità di valutare l'incompatibilità di tale comportamento e la permanenza in un incarico istituzionale;

se non si ritenga, infine, opportuno segnalare all'Ordine degli avvocati di Roma e provincia un comportamento eticamente e deontologicamente incompatibile con lo status di avvocato che ha come fine quello di tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza della legge e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia in conformità ai principi della costituzione e nel rispetto della Convenzione dei diritti umani e dell'Ordinamento Comunitario.

(4-21761)

(11 gennaio 2001)

RISPOSTA. – Da accertamenti effettuati in ambito locale è emerso che né il direttore generale dell'azienda USL RM/G né il vice sindaco di Guidonia Montecelio avevano informato il sindaco del predetto ente circa la corrispondenza tra di loro intercorsa in merito alla presunta appartenenza politica dei dirigenti della stessa azienda.

Le notizie in possesso del sindaco derivano esclusivamente da quanto riportato dalla stampa, da quanto emerso in sede di consiglio comunale e dal resto delle missive datate 27 dicembre 2000 e 8 gennaio 2001, rispettivamente sottoscritte dall'avvocato Monaco e dal direttore generale della citata azienda USL RM/G.

Lo stesso sindaco ha inoltre riferito di ignorare se i componenti della giunta comunale fossero a conoscenza dei fatti in questione.

Le dimissioni volontariamente presentate dal vice sindaco, a seguito di una lettera interlocutoria del sindaco, fanno ritenere, a parere di quest'ultimo, che la questione rassegnata sia di fatto superata.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(27 marzo 2001)

SEMENZATO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che Reporter Sans Frontières ha presentato in questi giorni il rapporto sulla censura su Internet denominato «I venti nemici di Internet»;

che lo sviluppo della comunicazione globale e soprattutto via Internet ha messo in difficoltà tutti quei paesi governati da regimi autoritari;

che nei regimi autoritari Internet pone un doppio problema: da un lato permette a ogni cittadino di approfittare di una libertà di espressione mai conosciuta in questi paesi e dall'altro, per questo, costituisce una minaccia;

che 45 paesi controllano l'accesso a Internet – nella maggior parte dei casi attraverso un *provider* unico di accesso – e 20 di questi paesi possono essere qualificati come veri nemici di questo nuovo *media*;

che con la scusa di proteggere gli utenti «dalle idee sovversive» o di «garantire la sicurezza o l'unità del paese» alcuni di questi regimi vietano totalmente ai loro cittadini l'accesso a Internet;

che altri governi che controllano il o i *provider* usano dei filtri per bloccare i siti ritenuti pericolosi oppure obbligano ogni utente a registrarsi presso le autorità di governo;

che Reporter Sans Frontières ha selezionato 20 paesi nemici di Internet, perché ne controllano l'accesso totalmente o parzialmente, hanno censurato dei siti o hanno censurato dei naviganti. Questi paesi sono l'Arabia Saudita, i paesi dell'Asia centrale e del Caucaso (Azerbaijan, Kazakistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan), la Bielorussia, la Birmania, la Cina, la Corea del Nord, Cuba, l'Iraq, l'Iran, la Libia, la Sierra Leone, il Sudan, la Siria, la Tunisia e il Vietnam;

che in Arabia Saudita, anche se 37 società private sono state autorizzate a proporre al pubblico delle connessioni a Internet, tutto il traffico transita dai *server* della Città delle scienze e della tecnologia (organismo pubblico), dotati di un sistema di filtri, i famosi *firewall*, che impediscono l'accesso ai siti che propongono «informazioni contrarie ai valori islamici». Internet è considerato come un «vettore dannoso dell'occidentalizzazione degli animi»;

che in Asia centrale e Caucaso nella maggior parte dei paesi le autorità controllano o limitano l'accesso a Internet. In Tagikistan un solo operatore, Telecom Technologies, di proprietà del governo, fornisce un accesso alla rete nella sola città di Dushanbe. In Uzbekistan e in Azerbaijan l'attività degli operatori privati è controllata dal ministero delle telecomunicazioni, incaricato di controllare le voci critiche del paese;

che in Kazakistan gli operatori devono pagare tasse di utilizzazione e di connessione proibitive;

che in Bielorussia il regime di Alexandre Lukashenko non lascia alcuno spazio di libertà in Internet e l'accesso è fornito da un solo operatore, Belpak, statale;

che in Birmania la legge sull'informatica del 1996 obbliga ogni proprietario di *computer* a dichiararne il possesso all'amministrazione, altrimenti rischia 15 anni di prigione;

che in Cina tutti gli utenti hanno l'obbligo di registrarsi presso le amministrazioni. Nel gennaio 1999, a Shanghai, il tecnico informatico Lin Hai è stato condannato a due anni di carcere per aver fornito 30.000 indirizzi *e-mail* di utenti cinesi a una rivista online dissidente che ha sede negli Stati Uniti. Il 4 maggio 1999, con l'avvicinarsi del decimo anniversario della strage di Tienanmen, le autorità hanno ordinato la chiusura di 300 *cybercafé* a Shanghai, con il pretesto che non erano in regola con le autorizzazioni. Nel dicembre 1998 fu bloccato

l'accesso al sito della BBC. Secondo Zangh Weiguo, direttore responsabile del sito in cinese New Century Net (www.ncn.org), le autorità hanno bisogno di almeno due mesi per risalire al *server* e bloccarlo, quando ci riescono, i siti cambiano indirizzo;

che in Corea del Nord Pyongyang non ha alcun accesso a Internet. I pochi siti ufficiali destinati al pubblico straniero sono ospitati da *server* con sede in Giappone;

che a Cuba Internet è controllato come gli altri *media*. Una decina di agenzie di stampa indipendenti e illegali (come Cubanet e Cuba Free Press) diffondono le loro informazioni telefonando a organizzazioni con sede a Miami, che in seguito le pubblicano sulle loro pagine *web*, ma anche in questo modo gli articoli non sfuggono alla repressione: nell'ottobre del 1998, un funzionario del ministero degli esteri ha denunciato un articolo «ingiurioso» di Mario Viera (dell'agenzia indipendente Cuba Verdad), che criticava il funzionario. Viera è ancora in attesa di giudizio: rischia 18 mesi di carcere;

che in Iraq Baghdad non ha alcun accesso diretto a Internet. I siti dei giornali ufficiali e di alcuni ministeri sono ospitati da *server* con sede in Giordania. A causa dell'*embargo*, l'equipaggiamento di materiale informatico è praticamente nullo;

che in Iran la censura in rete è uguale a quella che colpisce gli altri *media* e riguarda gli stessi argomenti: sessualità, religione, critica della Repubblica islamica, Israele, Stati Uniti, eccetera. A causa dei filtri disposti dalle autorità, l'accesso ad alcuni siti è vietato: gli studenti di medicina non possono collegarsi a pagine *web* che parlano di anatomia;

che in Libia il paese non è collegato alla rete. Il regime mantiene intenzionalmente le popolazioni fuori dai circuiti internazionali dell'informazione;

che in Sierra Leone, nel contesto di una repressione nei riguardi della stampa critica, le autorità hanno anche attaccato un giornale che è *on-line*: nel giugno del 1999 due giornalisti del quotidiano The Independent Observer, Abdul Rhaman Swaray e Jonathan Leigh, sono stati arrestati dopo aver collaborato con un giornale online dei «Ninjas» (www.sierra-leone.cc) pubblicato da giornalisti entrati in clandestinità;

che in Sudan attraverso Sudanet, unico *provider* di accesso statale (rudimentale), lo Stato controlla tutte le connessioni alla rete;

che in Siria l'accesso alla rete è ufficialmente vietato ai privati. Ogni infrazione può essere punita con la prigione. Solo le istituzioni ufficiali possono accedere a Internet tramite il Centro pubblico delle telecomunicazioni;

che in Tunisia l'Agenzia tunisina Internet (Ati) esercita una tutela sui due *provider* d'accesso privati, che in realtà sono legati al potere: uno è diretto dalla figlia del presidente Ben Ali e l'altro da una persona vicina all'*establishment*. I *server* centrali controllano le connessioni di alcuni utenti. Sul territorio tunisino l'accesso al sito di Amnesty International è bloccato;

che in Vietnam ogni utente è obbligato a registrarsi presso uno dei due *provider* di accesso pubblici. È bloccato l'accesso ai siti delle associazioni vietnamite con base all'estero o delle organizzazioni internazionali dei diritti umani. Il 9 giugno 1999 il ministro dell'interno ha ordinato la sospensione della connessione del giornalista Ngyen Dan Que, un ex prigioniero politico che un mese prima aveva diffuso un messaggio filodemocratico attraverso Internet;

considerato che:

l'articolo 19 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (PIDC) stipula che «ogni persona ha diritto (...) di ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni tipo, senza distinzione di frontiere (...);

alcuni dei 20 paesi selezionati da Reporters sans frontières hanno ratificato il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (PIDC) senza mai applicarlo;

altri come l'Arabia Saudita, la Birmania, la Cina, Cuba, il Kazakistan e il Tadjikistan non hanno mai ratificato il PIDC,

si chiede di sapere:

in quali forme ci si intenda attivare nei confronti di questi paesi affinché venga rispettata la libertà di espressione in tutte le sue forme;

se non si ritenga opportuno condizionare la stipula di accordi internazionali con i paesi in questione al rispetto dell'articolo 19 del PIDC.

(4-21155)

(9 novembre 2000)

RISPOSTA. – L'Italia partecipa all'attività delle principali organizzazioni internazionali, in particolare l'Unione europea e l'OCSE, al fine di promuovere la libertà di espressione ed il rispetto dei diritti civili e politici. Il nostro paese condivide con molti altri la valutazione che l'uso progressivo delle nuove tecnologie dell'informazione così come, in particolare, la progressiva estensione di Internet costituiscano uno strumento formidabile per aprire nuovi spazi alla democrazia ed al dialogo a livello internazionale.

Le potenzialità dell'informazione telematica di Internet sono, d'altra parte, così ampie da prestarsi anche ad applicazioni non positive, che rendono necessaria l'adozione di una adeguata disciplina.

L'adozione di una regolamentazione in questo campo deve porsi in una linea di coerenza con il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici che, all'articolo 19, tutela in modo stretto la libertà di informazione dei cittadini. Tutti i paesi, ed in particolare quelli di nuova democrazia, hanno nel Patto un decisivo punto di riferimento atto a stimolare l'evoluzione del diritto interno ed il suo progressivo ed auspicabile adattamento a parametri internazionalmente riconosciuti, pena l'esclusione di fatto dai processi di globalizzazione internazionale in atto.

È in questo spirito di confronto costruttivo con i paesi di recente indipendenza che l'Italia partecipa ai lavori della Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite e segue con particolare attenzione i rapporti sulla promozione della libertà di opinione e di espressione che in quella sede vengono regolarmente presentati.

In vista della 57^a sessione della Commissione dei diritti umani, che si svolgerà a Ginevra nel marzo-aprile prossimo, l'Italia sta predisponendo il testo di una risoluzione sul tema della diffusione dell'educazione e dell'informazione sul rispetto dei diritti umani, da attuarsi anche attraverso i più moderni mezzi di comunicazione, quali Internet.

In questo stesso quadro è stato dato a suo tempo pieno supporto alla realizzazione della Conferenza di Montreal (10-12 settembre 1998) che ha significativamente definito Internet «mezzo intrinsecamente democratico» in virtù dei suoi aspetti «evolutivi».

Quanto ai paesi menzionati dall'onorevole interrogante, va rilevato che in alcuni di essi la diffusione di Internet ha registrato un apprezzabile progresso.

In Libia, paese che è collegato alla rete, nell'ultimo anno sono stati compiuti importanti passi verso la liberalizzazione dell'accesso al sistema. Oltre a un *provider* pubblico, è sorto un provider privato mediante il quale è possibile abbonarsi ad Internet e sono addirittura nati alcuni internet-caffè, nei quali è possibile per i cittadini libici navigare in rete senza restrizioni di sorta.

In Iran l'accesso alla rete Internet da parte di tutti i residenti iraniani o stranieri non è oggetto di alcuna restrizione di carattere politico o tecnico e il ricorso a tale sistema di comunicazione e di informazione è in crescente e rapida diffusione.

Anche a Teheran sono già funzionanti alcuni internet-caffè aperti al pubblico. Occorre naturalmente distinguere fra siti interni e stranieri. Per quanto riguarda questi ultimi, l'accesso è libero e non soggetto ad alcuna forma di controllo, censura o limitazione. I primi sono invece soggetti alla normativa generale sui mezzi d'informazione e pertanto i temi trattati in questi siti incontrano i limiti dettati dai principi della cultura e della religione islamica.

In Iraq il collegamento alla rete è consentito ai soli organismi governativi, alle rappresentanze diplomatiche presenti nel paese, alle Nazioni Unite e in alcuni Internet Points aperti di recente a Baghdad. In questi ultimi centri vengono comunque richieste all'utilizzatore le proprie generalità. È, inoltre, libera la consultazione di siti religiosi di ogni genere, nonché di siti giornalistici internazionali, quali la CNN e la BBC.

In Arabia Saudita sono stati autorizzati molti *provider* privati, ma tutto il traffico risulta filtrato dai *server* della King Abdulaziz City for Science and Technology di Riad, che inibisce l'accesso ai siti il cui contenuto è ritenuto contrario alla morale ortodossa islamica ed alla forma di governo vigente.

I controlli vengono però agevolmente superati dai collegamenti satellitari ad Internet, di cui dispongono diverse ambasciate e condomini abitati da stranieri.

Anche in Sudan qualunque cittadino sudanese o straniero può accedere e utilizzare liberamente Internet una volta che abbia stipulato un contratto con uno dei due *provider* esistenti (di cui uno privato), senza che sia necessario ottenere licenze e permessi per collegarsi al sistema.

Nella Repubblica popolare di Cina l'accesso ad Internet è largamente disponibile al pubblico e le stime correnti indicano che sono circa 23 milioni gli abbonati e che la loro crescita prosegue a ritmo esponenziale anche in ragione della continua espansione delle reti di telecomunicazione. Gli utenti sono tenuti a registrarsi e ad impegnarsi a non utilizzare il mezzo informatico per la consultazione o la diffusione di informazioni illegali. Le società che forniscono servizi Internet sono inoltre obbligate a servirsi di strutture di telecomunicazione collocate presso enti governativi.

La Cina ha firmato nel 1998 il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, ma non lo ha ancora ratificato.

Nell'ambito del dialogo critico fra l'Unione europea e la Cina in materia di diritti umani il problema del rispetto della libertà di espressione in tutte le sue forme, ivi compreso l'uso di Internet, viene regolarmente evocato. Analoghi richiami alla tutela della libertà di espressione sono stati effettuati da parte italiana in occasione dei più recenti incontri politici, in particolare nel corso dei colloqui a Pechino del Presidente del Consiglio Amato (15-17 gennaio 2001).

Per quanto riguarda il Vietnam, per usufruire della rete è necessario registrarsi e sottoscrivere un contratto di iscrizione con una delle società locali di servizi autorizzate. Gli utenti di Internet sono inoltre passibili di ispezioni da parte dei *provider* e di altre autorità statali preposte alla gestione del servizio.

L'asserita libertà di connessione si scontra dunque con una realtà ancora ideologicamente sospettosa. È, tuttavia, da sottolineare che l'affermazione della cosiddetta «Knowledge Economy» in Vietnam è inserita nel documento sulla strategia socio-economica per il prossimo decennio, che sarà discusso e votato nel corso del prossimo Congresso del Partito comunista vietnamita previsto per la prossima primavera.

L'utilizzo di Internet continua ad essere vietato in Myanmar, sulla base di una legge del 1996 che prevede dai 5 ai 7 anni di reclusione per il possesso non autorizzato di un modem. Si auspica, al riguardo, che la recente ripresa del dialogo politico tra giunta militare e opposizione possa incidere sull'attuale regolamentazione del sistema di informazione telematica.

Nella Repubblica popolare di Corea non è consentito al pubblico l'accesso ad Internet (anche l'uso della telefonia cellulare è vietata).

Circa la conclusione di futuri accordi con paesi che non si ritengono vincolati dall'articolo 19 del Patto sui diritti civili e politici, l'Italia ritiene che, pur considerando la natura strettamente pattizia di tale di-

sposizione, occorra comunque operare in una prospettiva generale che promuova l'accoglimento dei principi di libertà di comunicazione.

Gli accordi di partenariato e cooperazione conclusi dall'Unione europea con Azerbajjan, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan e Turkmenistan costituiscono uno strumento essenziale per rinsaldare i rapporti fra l'Europa e paesi di nuova democrazia e stimolare in loro un'evoluzione in senso democratico. Si ricorda infatti che fra le clausole politiche di tali accordi rientra l'attività di monitoraggio sulla situazione della democrazia e dei diritti umani, quale campo d'azione precipuo del consiglio di cooperazione. In Uzbekistan, in particolare, il Governo, sotto le pressioni internazionali, si è impegnato ad una revisione delle limitazioni attualmente esistenti all'uso della rete informatica.

In generale, si ritiene utile predisporre tutte quelle condizioni che anziché accentuare l'isolamento politico dei paesi suindicati – intrinsecamente dannoso anche ai fini del maggior rispetto dei diritti della libera espressione e comunicazione – favoriscano la graduale maturazione, attorno ai principi informatori del Patto, di quel consenso generalizzato da parte della comunità internazionale che ne renda sempre più incontestabile ed universale l'applicazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

INTINI

(5 marzo 2001)

SENESE. BORTOLOTTO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che con interrogazione 4-13304 in data 2 dicembre 1998 il primo firmatario della presente interrogazione si rivolgeva al Ministro in indirizzo nei termini seguenti:

«Premesso:

che con decreto riportato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1998 codesto Ministero ha pubblicato un bando di mobilità per la copertura di ottanta posti nell'area della promozione culturale;

che per l'ammissione alle prove selettive è richiesto, tra gli altri requisiti, quello di aver svolto le funzioni di addetto presso gli istituti italiani di cultura o di lettore presso le università straniere o di aver prestato attività presso la direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri o presso altre amministrazioni quale operatore della promozione culturale (articolo 2, comma 1, lettera c);

si chiede di sapere:

per quali ragioni non sia stata prevista, tra le pregresse situazioni che a norma dell'articolo 2 del bando integrano uno dei requisiti per l'ammissione alle prove, anche la circostanza di aver superato l'ultimo concorso per addetto negli istituti italiani di cultura all'estero collocandosi nella graduatoria dalla quale il Ministero degli affari esteri attinge-

va sino al momento dell'approvazione della legge di riforma dei suddetti istituti;

se non si ritenga che l'omessa previsione di cui sopra integri una grave disattenzione per una situazione d'ingiustizia venutasi a determinare a seguito della legge di riforma sopra ricordata, situazione d'ingiustizia che codesto Ministero aveva riconosciuto tentando di porvi rimedio con la presentazione di un disegno di legge che prevedeva, tra l'altro, l'utilizzazione dei vincitori dell'ultimo concorso pre-riforma per addetto negli istituti culturali come lettori nelle università straniere; tale disegno di legge, approvato dal Senato, decadde per l'anticipata fine della legislatura ma l'esigenza cui attraverso di esso s'intendeva rispondere resta a tutt'oggi insoddisfatta e l'occasione del bando in argomento costituiva un'opportunità per provvedere;

se e quali provvedimenti si intenda assumere per realizzare l'intento riparatorio cui tendeva il ricordato disegno di legge, già approvato da questa Camera e poi decaduto»;

che alla suddetta interrogazione perveniva alla fine dell'anno 1999 risposta con la quale s'informava che il bando di concorso era stato revocato, senza peraltro specificare le ragioni della revoca e senza accennare in alcun modo alla specifica questione sollevata con l'interrogazione stessa;

che peraltro il provvedimento di revoca, del quale il Ministro in indirizzo ha ritenuto informare lo scrivente solo nel dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 1999, non fa alcun cenno all'omissione lamentata nella citata interrogazione,

si chiede di sapere:

se e come s'intenda realizzare l'intento riparatorio cui tendeva il disegno di legge n. 1731 presentato nel corso della X legislatura (articolo 8, comma 2);

se non si ritenga di cogliere l'occasione dell'emanazione di un nuovo bando per la selezione di ottanta posti nella settima qualifica funzionale dell'area della promozione culturale per provvedere a riparare l'ingiustizia già segnalata con l'interrogazione ricordata in premessa.

(4-17841)

(20 gennaio 2000)

RISPOSTA. – Il bando di mobilità per la copertura di 80 posti nell'area della promozione culturale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1998, è stato a suo tempo revocato dalla Direzione generale del personale e dell'amministrazione, in quanto:

il requisito richiesto «di aver svolto per almeno cinque anni servizio in qualità di operatore della promozione culturale» – data la sua non precisa configurazione giuridica – era stato interpretato in maniera difforme dagli organi incaricati della redazione delle dichiarazioni attestanti il suddetto servizio, con conseguenti possibili disparità di trattamento tra i candidati;

le domande pervenute – per la quasi totalità – provenienti da personale di comparto scuola, e quindi appartenente a un comparto diverso da quello dei Ministeri, per il quale, si sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, quale modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998, risultava necessario un accordo stipulato tra le amministrazioni prima della emanazione del bando.

Per quanto riguarda il secondo punto dell'interrogazione parlamentare e precisamente la richiesta di «emanazione di un altro bando per la selezione di 80 posti e se e come s'intenda realizzare l'intento riparatorio cui tendeva il disegno di legge n. 1731», si fa presente che il Ministero degli affari esteri ha già esperito, durante il 1999, una successiva procedura di mobilità infracomparto per la copertura di 20 posti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(8 marzo 2001)

SERVELLO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che negli USA è in atto una grande campagna di sensibilizzazione nei confronti degli italiani e degli americani di origine italiana che, dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale, sono stati oggetto di persecuzioni con l'accusa di essere dei «nemici» degli USA, provocando degli assurdi come quello capitato al padre di Joe Di Maggio, che veniva arrestato ed internato mentre il proprio figlio combatteva in Europa a fianco degli alleati;

constatate le numerose iniziative tendenti a rendere giustizia e a far conoscere queste pagine oscure di storia italiana, il CGIE (Consiglio generale degli italiani all'estero), istituto deputato a rappresentare le esigenze delle nostre collettività emigrate, nella sessione di febbraio, su proposta del responsabile dell'Ufficio italiano all'estero di AN, Bruno Zoratto, che è anche membro del CGIE, ha proposto un ordine del giorno approvato a maggioranza con un solo astenuto, in cui si recita:

«Premesso che nel dicembre 1941 per migliaia di cittadini italiani e italo-americani residenti negli USA iniziò un lungo calvario caratterizzato da varie forme di persecuzione con l'arresto, l'espulsione, l'internamento, l'evacuazione dalle proprie case e l'obbligo del coprifuoco coatto con l'accusa ufficiale (per oltre 600 mila italiani residenti allora negli Stati Uniti) di essere dei veri e propri «nemici stranieri»;

constatato che questa situazione venne allora a crearsi grazie all'esistenza, in larghi strati dell'opinione pubblica statunitense, della «cultura del sospetto» che pretendeva, sbagliando, di far passare l'intera collettività italiana e italo-americana schierata dalla parte di chi aveva dichiarato guerra agli USA, al punto tale

che il governo della California fece affiggere persino migliaia di manifesti in cui si esortava la popolazione a «non parlare la lingua del nemico»;

considerata la dimensione disumana in cui si sono venuti a trovare tantissimi nostri connazionali con le loro famiglie, che hanno pagato duramente il trauma della persecuzione – alcuni dei quali persino con la vita, suicidandosi, come ha fatto Battista Martino nello Stato della Virginia, mentre altri non si sono mai più ripresi dallo «choc», come ad esempio è successo al sindaco di San Francisco, Angelo Rossi. Un dramma tenuto non a caso nascosto sino a dieci anni fa, quando fu denunciato il tutto con un saggio curato dall'italo-americano Lawrence De Stasi e con una mostra che ha «scioccato» l'opinione pubblica americana per le dimensioni oggettive di questa tragedia nascosta, al punto tale da obbligare il presidente Bill Clinton ad ammettere pubblicamente i torti fatti subire ingiustamente alla collettività italiana;

viste le sollecitazioni avanzate dalla stampa d'emigrazione, dalle associazioni italiane, dalle organizzazioni degli italo-americani, dai rappresentanti della collettività del CGIE, dei Comites, delle iniziative parlamentari intraprese dai deputati Rick Lazio e Elio L. Engel nel Congresso degli USA con lo scopo di fare giustizia e far trasparenza, chiedendo al Governo di Washington le scuse ufficiali e un adeguato risarcimento per le famiglie che hanno subito le angherie, le cui ferite vengono ora riaperte dai particolari inediti e drammatici con la pubblicazione dei verbali degli interrogatori apparsi recentemente sull'autorevole quotidiano «Washington Post»;

interpretando l'unanime desiderio dell'intera collettività italiana e di quella italo-americana residente negli USA,

il CGIE chiede formalmente un intervento ufficiale del Governo italiano, affinché un gesto di riparazione (come già avvenuto nei confronti dei giapponesi e dei nippo-americani) da parte del Governo USA venga fatto nei confronti degli italiani e italo-americani che hanno dovuto subire questa assurda persecuzione;

il CGIE invita inoltre il Ministro degli affari esteri ad adoperarsi affinché le istituzioni e le organizzazioni che si sono distinte nel campo vengano aiutate, trovando un momento di coordinamento e di sintesi sulla necessità di analizzare, approfondire e raccogliere documentazione per incrementare la memoria storica di questa tragedia dimenticata, dando adeguate istruzioni agli istituti italiani di cultura affinché insieme raccolgano la documentazione e ne pubblichino gli atti relativi»,

si chiede di sapere:

quali siano gli interventi che il Governo intenda prendere per adempiere alle richieste degli americani di origine italiana e della collettività italiana negli USA;

quali direttive intenda dare al nostro ambasciatore italiano a Washington perché adempì a quanto richiesto anche dal CGIE nella sua ultima sessione.

(4-18318)

(24 febbraio 2000)

RISPOSTA. - Va tenuto presente innanzi tutto che la ricostruzione storica sulla vicenda degli italiani internati in USA durante la Seconda guerra mondiale, al momento basata su ricerche della «American Italian Historical Association», è ancora parziale.

È noto che, soprattutto dopo Pearl Harbour, i cittadini delle potenze dell'Asse e dei loro alleati minori residenti negli Stati Uniti furono dichiarati «enemy aliens». L'amministrazione statunitense mise successivamente in atto, a partire dall'«Executive Order 9066» del febbraio 1942, una serie di provvedimenti che portarono effettivamente a restrizioni delle libertà personali, soprattutto in alcune aree. In particolare, il comandante in capo della difesa occidentale, generale Dewitt, che ottenne ampi poteri di amministrazione civile in California, ordinò l'evacuazione di tutti i giapponesi residenti in California e la loro «relocation» all'interno. Misure restrittive della libertà di movimento furono attuate anche contro cittadini tedeschi e italiani, ma mentre è appurato che circa 120.000 giapponesi furono internati, meno certi e approfonditi sono i dati che riguardano i nostri connazionali. La «American Italian Historical Association» parla di 10.000 italiani costretti a lasciare le loro abitazioni sulla costa occidentale, di oltre 50.000 soggetti a misure di coprifuoco, nonché di altri 1.500 internati a Fort Missoula, nel Montana, e alcune centinaia a Ellis Island.

Certamente le restrizioni non si applicarono a tutti i 600.000 italiani residenti, e comunque non tutte nella stessa misura. È ancora da chiarire chi furono gli italiani internati. Secondo alcune fonti, si trattò di esponenti o simpatizzanti del regime fascista. Secondo altre testimonianze, invece, a Fort Missoula e ad Ellis Island finirono molte persone estranee al regime ed alle sue organizzazioni all'estero.

Questa realtà, sottaciuta praticamente per tutto il dopoguerra dalle stesse organizzazioni italo-americane, ha fatto oggetto di una mostra itinerante dal titolo «Una storia segreta: when Italian Americans were Enemy Aliens», inaugurata nel 1994, transitata in seguito anche a Washington, e alla cui cerimonia d'apertura è intervenuto anche l'ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti. Sulla base della documentazione presentata in quel contesto, due *congressmen* molto legati alla comunità italo-americana, il repubblicano Rick Lazio e il democratico Eliot Engel, hanno ripresentato, nel 1999, un progetto di legge che era già stato avanzato, nel 1997, dal senatore Alphonse D'Amato e dai due *congressmen*. Il «Bill», intitolato «Wartime Violation of Italian American Civilian Liberties Act», chiede innanzitutto alla amministrazione di pubblicare integralmente la documentazione relativa a quegli avvenimen-

ti, con l'elenco completo degli italiani soggetti ai vari tipi di provvedimenti restrittivi. Il testo chiede inoltre alle agenzie federali di dare ampia pubblicità, con conferenze, seminari e documentari, alla vicenda in questione, a fini di informazione e di educazione, e stabilisce inoltre che il «Governo degli Stati Uniti riconosce formalmente che tali eventi durante la Seconda guerra mondiale hanno costituito una ingiustizia fondamentale contro gli italo-americani».

Ciò detto, occorre evidenziare i seguenti aspetti. La pubblicazione di tutta la documentazione custodita negli archivi del Dipartimento di giustizia e di altri enti governativi viene posta, dagli stessi promotori del «Bill», come elemento centrale per far interamente luce sulla vicenda e assicurare gli obiettivi ed i seguiti auspicati. Inoltre l'iniziativa «bipartisan» di Engel e Lazio non ha carattere recriminatorio né fini politici rivolti contro alcuna parte o istituzione della scena politica americana. Il riconoscimento dovrebbe servire di monito, secondo le intenzioni dei promotori, per le generazioni future, affinché non possano ripetersi simili episodi di violazioni di libertà civili contro interi gruppi etnici, soprattutto quelli di recente immigrazione.

Va sottolineato in particolare che il gesto di riconoscimento («*acknowledgment*») non assumerebbe, secondo il testo di Engel e Lazio, la forma di «scuse ufficiali» né comporterebbe un «adeguato risarcimento», come invece menzionato nel testo dell'interrogazione e nell'ordine del giorno n. 2 approvato dall'assemblea plenaria del CGIE il 16-17 febbraio 2000.

In tale contesto occorre distinguere, dalla vicenda dei cittadini italo-americani, quella soprari-chiamata di internamento (e collaterale confisca dei beni) di cittadini nippo-americani, cui fecero seguito nel 1948 l'approvazione di una legge per il pagamento di compensazioni, nel 1983 la pubblicazione di un lungo rapporto di una apposita commissione (le cui conclusioni stabilivano che le misure di espulsione e d'internamento dei nippo-americani non erano giustificate da necessità militari), e nel 1988 l'approvazione del «*Civil Liberties Act*», che riconosceva la violazione delle libertà civili fondamentali e dei diritti costituzionali di quei cittadini nippo-americani, porgendo nel contempo le scuse ufficiali della nazione americana.

Appare infatti utile sottolineare che vi sono marcate differenze nell'impostazione delle due iniziative legislative. I promotori del «Bill» che riguarda gli italiani, e le organizzazioni che lo sostengono, non hanno voluto andare oltre un'opera di pubblicizzazione e informazione, né chiedere più di un atto di riconoscimento formale. Tale linea è stata costantemente riconfermata alla rappresentanza diplomatica italiana sia dagli stessi *congressmen* Engel e Lazio che dai dirigenti delle organizzazioni italo-americane, con cui la stessa ha mantenuto uno stretto contatto sulla vicenda.

In considerazione di quanto precede e dell'eccellente andamento dei rapporti bilaterali fra Italia e Stati Uniti, ad avviso del Ministero degli affari esteri non appare opportuno promuovere specifiche iniziative

o svolgere interventi ufficiali del Governo italiano nei confronti delle autorità statunitensi in merito alla questione di cui trattasi, sia per le scarse prospettive di concreti risultati sia, soprattutto, per evitare inutili turbative alle relazioni bilaterali su un tema che potrebbe suscitare equivoci ed incomprensioni.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(7 marzo 2001)

SERVELLO, MAGLIOCCHETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che nel luglio del 1998 risulta sottoscritto dal Ministro della cultura del Baden-Württemberg, signora Annette Schavan, e dall'ambasciatore d'Italia in Germania, dottor Enzo Perlot, un accordo finalizzato alla istituzione di una «scuola italo-tedesca»;

che, in particolare, lo Stato italiano si impegnavo ad assumere e mettere a disposizione gli insegnanti di lingua e cultura italiana nel contesto della scuola tedesca, cosa che fu realizzata, con la soddisfazione delle autorità locali, dei genitori italiani e dell'intera collettività di Stoccarda-Weilimdorf;

che ora si apprende della decisione dell'Ufficio V del Ministero degli affari esteri italiano di revocare tale impegno formalizzato con l'accordo citato e che il console generale dottor Bernardo Carloni ha comunicato ai genitori italiani ed alle autorità tedesche l'assurda ed incomprensibile decisione, provocando una ferma e motivata azione di protesta e di sdegno;

constatato che le iniziative di intervento scolastico incardinate nel contesto tedesco con scuole o classi bilingue sono «l'inizio di un percorso irreversibile», come auspicato più volte dal Ministro degli affari esteri italiano,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali interventi urgenti si intenda disporre per il rispetto dell'accordo, stipulato nel luglio 1998, che veda riassegnato, alla scuola bilingue «Wolfbusch» di Stoccarda-Weilimdorf, l'insegnante previsto;

quali disposizioni altrettanto urgenti si intenda impartire all'organo consolare italiano al fine di tranquillizzare le famiglie interessate.

(4-17025)

(4 novembre 1999)

RISPOSTA. – L'accordo tra il Ministero per la cultura del Baden Württemberg e l'ambasciata d'Italia in Germania, firmato il 29 luglio 1998 dal ministro Schavan e dall'ambasciatore Perlot, ha stabilito l'isti-

tuzione di una sezione bilingue italo-tedesca nella scuola pubblica elementare «Wolfbusch» (Stoccarda-Weilimdorf), per un arco temporale di quattro anni con apertura di una classe all'anno.

Nell'anno scolastico 1998-99 è stata avviata la prima classe e nell'anno 1999-2000 è stata avviata la seconda classe. Trattasi di un progetto sperimentale che consente la realizzazione paritetica di un programma bilingue-biculturale integrato per alunni italiani (o di origine italiana) e tedeschi. Al termine del quadriennio, qualora il progetto ricevesse una valutazione positiva e fosse confermato ed attivato anche per i livelli scolastici medio-superiori, verrebbe aperta la strada ad una molteplicità di analoghe iniziative in quel Land.

Nella prima classe dell'anno scolastico 1999-2000 figurano 24 alunni, di cui 8 italiani, e nella seconda classe 28 alunni, di cui 10 italiani.

La docente italiana per la prima classe è già colà distaccata con un posto *ad hoc* nel contingente di personale di ruolo presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero. Non essendovi nell'attuale contingente un secondo posto per il progetto bilingue in parola, è stata prevista la concessione, a richiesta dell'istituzione scolastica straniera, di un contributo a valere sul capitolo 2690 (per cattedre di italiano presso le scuole straniere) per assumere localmente un docente. Nelle more che tale docente, con gli adeguati requisiti didattici e linguistici, possa essere individuato, si è provveduto ad assicurare la copertura del posto di insegnante attraverso l'utilizzo, presso la predetta scuola, di una docente già assegnata ai locali corsi *ex lege* n. 153 del 1971, la quale, svolgendo soltanto tre ore e mezzo di attività didattica in questi ultimi, completa l'orario insegnando presso il predetto progetto bilingue, su disposizione del console-provveditore.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

DANIELI

(8 marzo 2001)

SERVELLO, MAGLIOCCHETTI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri.* – Premesso che alla presenza dell'onorevole Raffaele Morese, sottosegretario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si è svolto a Stoccarda nella sala consiliare della città, un interessante convegno sulla «previdenza» rivolta ai numerosi italiani residenti in Germania, incontro che ha dibattuto seriamente una lunga sequela di cose e fatti ormai noti a tutti e che erano già stati denunciati in un analogo incontro avvenuto a Roma dal 29 giugno al 3 luglio 1981 sotto la presidenza del senatore Libero Della Briotta;

visto che il convegno ha accolto un documento definito «Dichiarazione di Stoccarda», presentato dal consigliere CGIE Germania Bruno Zoratto, fatto proprio dall'intera assemblea;

visto che tale dichiarazione, che porta la data dell'11 marzo 2000, recita:

«Premesso che gli italiani che risiedono in Germania sono parte integrante nel processo di integrazione europea, con eguali diritti e doveri;

considerato che i problemi della «previdenza» e della «sicurezza sociale» da anni sono oggetto di attenzioni, critiche ed analisi da parte di coloro che rappresentano le istanze degli italiani all'estero, che con troppa frequenza sono costretti a dover registrare comportamenti e scelte non sempre in sintonia con i diritti sociali dei lavoratori, sanciti dalle leggi e dalla normativa vigente;

constatato che le questioni della «tutela» e della «sicurezza sociale» sono gravi problemi ancora aperti per molti italiani che vivono e lavorano in un paese evoluto ed organizzato come la Germania;

viste le molteplici osservazioni nei confronti dell'INPS emerse durante il convegno sulla «Previdenza sociale tra aspettativa e realtà», indetto dal Comitato degli italiani all'estero (ComItEs) di Stoccarda in collaborazione con i patronati e sotto il patrocinio del Consolato generale;

visto che le disfunzioni che si registrano a tale riguardo sono:

il mancato riscontro alla corrispondenza, soprattutto quando essa è inviata per corriere normale e non tramite raccomandata;

l'eccessivo ritardo, spesso oltre l'anno, nelle liquidazioni delle pensioni od altri importi riconosciuti in sede giudiziaria, che costringe i lavoratori e pensionati residenti all'estero ad onerosi e defatiganti ulteriori atti giudiziari (azioni di pignoramento e simili);

l'imperfetto esame delle domande di pensione per anzianità di servizio che spesso sono respinte senza valutare il complesso dei periodi contributivi, ma solo tenendo conto del requisito dell'età;

l'assegnazione alle sedi periferiche del trattamento degli assegni o delle pensioni di reversibilità, comportanti enormi ritardi, particolarmente sensibili trattandosi di casi d'urgenza e di bisogno, disfunzioni e ritardi di pagamento da parte della/o tramite la Banca agricola di Gorizia,

ciò premesso, il convegno:

chiede l'istituzione dell'ufficio centrale per i rapporti e le convenzioni internazionali presso l'INPS, smantellato recentemente a seguito di un incomprensibile decentramento voluto dall'INPS;

chiede di rendere maggiormente efficienti i terminali INPS presso i Consolati italiani all'estero, con sistemi aggiornati, con allargate competenze, con personale adeguato e preparato per gestire con i nuovi strumenti informatici questo indispensabile servizio rivolto ad evitare inutili e faticose richieste epistolari di chiarimenti o di stesura di nuovi moduli;

chiede il rispetto del Regolamento CEE n. 1606 del 1998, che prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi esteri con quelli versati nel settore statale e parastatale con l'immediato invio del modello E

205/I da parte dell'INPDAP all'ente tedesco, nonché il rapido invio anche da parte dell'INPS del modello E 205/I;

chiede una giusta regolamentazione del pagamento delle pensioni italiane in Germania, per evitare gli inconvenienti provocati dalla mancata registrazione da parte dell'INPS e da parte della Banca dell'agricoltura di Gorizia del recapito bancario, nonostante l'ente tedesco LVA abbia in tempo indicato all'INPS il numero di conto corrente bancario del pensionato sul quale accreditare le rate di pensione;

chiede che i «numeri verdi» dell'INPS della banca erogatrice delle pensioni siano effettivamente funzionanti ed efficienti;

chiede che la questione relativa all'assistenza sanitaria ai titolari di pensione INPS in Germania venga una volta per tutte risolta con l'automatico rilascio del modello E 121 per coloro che risiedono in Germania, evitando l'inutile palleggio di competenze fra INPS e ASL, che danneggia solo il titolare di pensione;

chiede che si ponga fine alla doppia imposizione fiscale delle pensioni INPS erogate oltralpe, in considerazione a quanto recita la convenzione bilaterale fra Germania e Italia (legge n. 459 del 24 novembre 1992) – pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 27 novembre 1992 – che stabilisce l'obbligo del pagamento della tassa sulla pensione nel solo luogo di residenza e vieta la doppia imposizione;

chiede all'INPS e al superiore Ministero del lavoro il rispetto delle sentenze della Corte di giustizia con particolare riferimento alla sentenza Iurlaro (sulla valutazione dei periodi) e la sentenza Stinco (sul calcolo della prestazione);

chiede all'INPS la rapida attuazione del Regolamento CEE n. 1399 del 1999 e la sua ottemperanza nei confronti degli organismi stranieri, in materia di prestazioni orfanili;

chiede che venga approvata la legge di riforma dei patronati che tenga conto delle nuove forme d'intervento nei paesi d'emigrazione;

chiede il blocco del trasferimento dei contributi svizzeri all'INPS previsto dall'accordo Svizzera-Unione europea che entrerà in vigore il 1° gennaio 2001 e che interessa i lavoratori italiani che risiedono in Germania lungo la fascia ai confini con la Confederazione elvetica e che lavorano come frontalieri in Svizzera;

chiede che venga costituito un tavolo di confronto permanente tra INPS, Ministero del lavoro, patronati, membri del CGIE eletti nella Repubblica Federale di Germania, allargato ai presidenti dei *comites*, attinente ai problemi degli italiani in Germania;

invita l'INPS a trovare l'opportunità di riformulare l'accordo di cui è stato il collegamento del LVA Schwaben di Augusta per aggiornare la formalizzazione delle varie questioni aperte, tra le quali quella riguardante la traduzione di certificati E 213/D da parte del servizio traduzioni di Bruxelles, perché dal 1° gennaio 2000 non vengono più tradotti, con le conseguenze che si possono immaginare;

dà mandato al Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) per adoperarsi per la realizzazione delle richieste contenute in questa

«Dichiarazione di Stoccarda» che il convegno ha unanimemente accolto»,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i provvedimenti che il Governo intenda adottare per andare incontro alle soluzioni delle singole questioni più volte denunciate dai patronati, dai *comites* e dal CGIE;

quali siano i provvedimenti che si intenda prendere per sollecitare l'INPS ad essere più efficiente e più rispondente alle esigenze di una utenza che non può essere abbandonata, come sembra lo sia, leggendo la «Dichiarazione di Stoccarda», che è un grave atto di accusa e di denuncia nei confronti dei responsabili dei servizi INPS per l'estero.

(4-20974)

(26 ottobre 2000)

RISPOSTA. – Nella premessa all'atto parlamentare in oggetto si fa riferimento alla «Dichiarazione di Stoccarda», che riguarda la delicata questione della sicurezza sociale dei lavoratori italiani in Germania. Tale dichiarazione fu approvata in occasione del Convegno, promosso dal Comites e dai locali patronati col patrocinio del consolato generale, svoltosi l'11 marzo 2000 alla presenza del Sottosegretario di questo Ministero, Raffaele Morese, e di altre personalità.

In merito alle problematiche relative agli italiani residenti all'estero, l'INPS ha fatto presente quanto segue.

Il fenomeno del mancato riscontro della corrispondenza ordinaria riguarda alcune sedi, in particolare dell'Italia meridionale, situate in aree a forte emigrazione, le quali si trovano a dover fronteggiare una gran mole di richieste di pensionamento. Al riguardo sono state attuate iniziative idonee a ridurre il fenomeno entro limiti fisiologici.

Il problema dell'eccessivo ritardo con cui si dà attuazione alle sentenze che vedono soccombente l'Istituto è da ricondursi alla circostanza che, in base alle norme procedurali vigenti, il foro competente a trattare le controversie concernenti i residenti all'estero è unicamente quello di Roma, con conseguente concentrazione presso l'ufficio legale della sede INPS di Roma di una mole notevole di pratiche.

La soluzione di tale problematica può avvenire solo attraverso un intervento legislativo che modifichi le norme in materia di foro competente per le anzidette controversie.

Circa il problema delle domande di pensione respinte per assenza del requisito dell'età e senza tener conto della possibilità di liquidare comunque una pensione di anzianità, con messaggio del 21 settembre 1999, l'INPS ha fornito disposizioni alle sedi affinché con un più attento esame delle pratiche si eviti tale inconveniente.

Relativamente ai lamentati disagi concernenti il pagamento delle pensioni, con particolare riferimento ai pagamenti tramite la Banca agricola di Gorizia, l'INPS fa presente che nel maggior numero di casi, circa il 98 per cento delle 25.500 pensioni pagate in Germania, il

pagamento avviene in modo diretto mediante accredito sul conto corrente bancario.

Nei restanti casi la Banca agricola spedisce l'assegno al domicilio del pensionato con nota di accompagnamento con la quale si invita l'interessato a indicare le coordinate della banca di suo gradimento presso la quale desidera l'accredito della pensione.

Per quanto riguarda poi le richieste sollevate concernenti l'applicazione di determinate regolamentazioni, sentenze o procedure comunitarie da parte dell'INPS, l'Istituto ha precisato quanto segue.

Con circolare n. 125 del 7 giugno 1999, emessa congiuntamente con l'INPDAP, è stata data attuazione al regolamento n. 1696/98, in materia di estensione dei regolamenti comunitari ai dipendenti pubblici, e con circolare n. 36 del 15 febbraio 2000 è stata data attuazione al regolamento n. 1399/99, in materia di pensioni orfanili.

Per l'applicazione della sentenza Stinco e della sentenza Iurlaro della Corte di giustizia della CEE, viste le notevoli contraddizioni giuridiche e perplessità applicative suscitate dalle stesse e ferma restando la applicazione delle medesime ai diretti ricorrenti, si è in attesa, per quanto concerne la loro estensione, di una presa di posizione da parte della commissione amministrativa della CEE per quanto concerne la sentenza Stinco, e della risoluzione di alcuni nodi procedurali, per quanto concerne la sentenza Iurlaro.

Per quanto riguarda i problemi concernenti il rilascio dei modelli 121 ai pensionati all'estero le incertezze, emerse circa le competenze al rilascio, sono state chiarite dall'Istituto e dal Ministero della sanità.

Circa il rispetto da parte dell'INPS della convenzione italo-tedesca in materia di doppia imposizione, l'Istituto ha assicurato di applicare regolarmente detta convenzione. Va ricordato, tuttavia, che, in attuazione delle disposizioni del Ministero delle finanze, si può procedere alla detassazione delle pensioni erogate dall'INPS in pagamento in Germania, solo in seguito alla presentazione da parte dell'interessato del modello EPI/3 con il quale la competente autorità tedesca attesti l'assoggettamento alla legislazione fiscale locale.

L'impossibilità di servirsi dell'ufficio traduzioni della CEE per i modelli redatti in lingua tedesca non dovrebbe influire eccessivamente sui tempi di definizione delle pratiche tenuto conto che l'Istituto può avvalersi di traduttori esterni utilizzando l'apposito *budget* comunitario.

Si assicura inoltre che il numero verde europeo, pur operando con un organico ridotto, continua ad esercitare il servizio con la maggiore efficienza possibile.

Per quanto riguarda, infine, l'accorpamento della Direzione centrale convenzioni internazionali nella Direzione centrale prestazioni, disposto dalla delibera n. 799 approvata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 28 luglio 1998, l'INPS fa presente che nell'ambito di quest'ultima Direzione sono state riservate aree specifiche al prodotto internazionale, contemperando così l'esigenza di mantenere i necessari poli

di specializzazione settoriale con quella, più generale, di realizzare l'unicità del processo assicurato-pensionato.

Le disfunzioni dei servizi INPS in Germania, segnalate dagli onorevoli interroganti, sono già da tempo all'attenzione del Ministero degli affari esteri, in particolare sotto il profilo della difficoltà, da parte degli uffici consolari e dei patronati, ad ottemperare in modo soddisfacente alle richieste di prestazioni pensionistiche, che peraltro in questi ultimi tempi hanno subito un forte incremento con il raggiungimento dei limiti di età di molti connazionali emigrati da tempo.

Il Ministero degli affari esteri, inoltre, considera particolarmente utile un ammodernamento del collegamento telematico oggi esistente tra la rete consolare e l'INPS, nonché un eventuale ampliamento oggi esistente tra la rete consolare e l'INPS, nonché un eventuale ampliamento di tale collegamento agli uffici consolari che ne siano tuttora sprovvisti. Ciò consentirebbe di ridurre sensibilmente i tempi di definizione delle pratiche INPS, di fornire ai connazionali in tempi reali tutti gli elementi informativi sull'*iter* delle loro istanze presso il predetto Istituto, di garantire il controllo delle domande di pensione già al momento della loro accettazione ed infine di poter monitorare la regolare erogazione delle pensioni stesse.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

(9 marzo 2001)

TONIOLLI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che le Camere di Commercio sono enti istituzionali, con competenza circoscritta al territorio provinciale; la dottrina le definisce anche quali «enti di erogazione» in quanto la loro funzione è quella di erogare servizi e incentivi indirizzati a promuovere la crescita del sistema economico locale;

che tale natura, già così definita in base al previgente ordinamento, di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è stata confermata dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 di riordino delle Camere di Commercio; infatti l'articolo 2 della legge, nel disciplinarne le attribuzioni, stabilisce che le Camere di Commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, nonché funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese;

che è da escludere che le Camere di Commercio, sia nell'attuale che nel precedente ordinamento, svolgano o abbiano potuto svolgere operazioni di investimento immobiliare;

che in tal senso, infatti, l'articolo 46 del regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29 precisava che gli enti camerali non possono acquisire immobili che non siano necessari per lo svolgimento dei propri compiti istitu-

zionali; inoltre l'articolo 59 del regio decreto n. 2011 del 1934, da ritenere tuttora in vigore per la parte non modificata dalla legge n. 580 del 1993 o da altre disposizioni successive incompatibili (ad esempio la normativa sulla tesoreria unica) stabilisce il divieto della partecipazione camerale ad imprese agricole, industriali o commerciali e quindi l'esercizio di attività aventi scopo di lucro;

che le iniziative che molte Camere di Commercio assunsero nel primo dopoguerra, di effettuare la costruzione di immobili da adibire ad abitazione per i propri dipendenti, oltre ad essere giustificate dalle difficoltà esistenti in quel particolare periodo storico, erano esclusivamente finalizzate a soddisfare le esigenze abitative del personale camerale, aventi all'epoca particolare rilevanza, senza alcun'altra finalità in aggiunta a quella meramente assistenziale;

che dette costruzioni venivano realizzate in parte con fondi a carico del bilancio dello Stato, a valere su leggi agevolative concernenti l'edilizia residenziale, ed in parte con fondi camerale; venivano, poi, assegnate ai dipendenti, che provvedevano al riscatto sulla base di apposito piano di ammortamento dei costi sostenuti dall'ente camerale, attraverso il pagamento delle relative rate, fino all'acquisizione della piena proprietà senza alcun arricchimento per il patrimonio camerale; resta inteso, come sopra indicato, che gli acconti sin qui corrisposti a titoli di «canoni di locazione» devono essere considerati (analogamente a quanto già fatto dalle Camere di Commercio di Venezia, Rovigo e altri Enti camerali) quali rate di acconto per ammortizzare i costi sostenuti dalla Camera di Commercio per la costruzione di detti alloggi,

si chiede di sapere:

se non pare opportuno richiamare le Camere di Commercio allo spirito con il quale costruivano nel dopoguerra abitazioni da adibire ai loro dipendenti e di evitare di trasformare oggi quell'intento in una speculazione immobiliare;

inoltre se non si ritenga di poter disporre per tutte le Camere di Commercio quanto già stabilito dalle Camere di Commercio di Venezia, Rovigo ed altre a favore dei propri dipendenti che non sono entrati in proprietà degli immobili attraverso gli istituti del riscatto a condizioni eque.

(4-20049)

(12 luglio 2000)

RISPOSTA. – Si risponde all'atto di sindacato ispettivo in oggetto con il quale il senatore Toniolli ha ricordato che le camere di commercio, da qualificare enti di erogazione senza scopo di lucro, negli anni del dopoguerra hanno realizzato iniziative aventi carattere assistenziale, intese ad assicurare adeguata sistemazione abitativa a favore dei propri dipendenti in armonia con le normative sull'edilizia residenziale agevolata previste dalle leggi dello Stato. A seguito di tali iniziative i dipen-

denti utilizzatori degli alloggi ne sono divenuti titolari, previo pagamento in forma rateizzata dell'importo relativo al costo sostenuto dagli enti.

Ciò premesso, il senatore Toniolli ha chiesto se non si ritenga opportuno richiamare le camere di commercio allo spirito con il quale tali interventi sono stati a suo tempo realizzati, al fine di evitare eventuali speculazioni immobiliari.

Al riguardo si fa presente che, in effetti, nei primi decenni dopo la guerra, numerose camere di commercio hanno provveduto alla costruzione di alloggi per i propri dipendenti sostenendo i relativi costi, sia per intero, sia, in molti casi, usufruendo dei benefici offerti dalle leggi statali sull'edilizia residenziale agevolata.

Tali alloggi sono stati, poi, riscattati dai dipendenti assegnatari in forma rateale nella misura necessaria per la copertura dei relativi costi.

Residuano alcune situazioni nelle quali l'assegnazione definitiva della proprietà non è ancora intervenuta.

Si condivide quanto rappresentato dal senatore Toniolli circa l'esigenza di assicurare che le camere di commercio non perseguano alcuno scopo di lucro nelle operazioni immobiliari in discorso. Una diversa impostazione, infatti, sarebbe in contrasto con la normativa vigente, che consente alle camere di commercio di erogare le proprie risorse esclusivamente per l'espletamento di compiti istituzionali comprendenti, tra l'altro, l'incentivazione dell'economia locale, e violerebbe, inoltre, il preciso divieto, contenuto nel vigente ordinamento camerale, di esercitare qualsiasi tipo di attività imprenditoriale.

Si fa, peraltro, presente che, a seguito della abolizione del controllo sugli atti deliberativi camerale, disposto con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'industria non ha attualmente il potere di disporre, in via diretta, alcun intervento correttivo nei confronti di eventuali difformi determinazioni adottate da singoli enti camerale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

LETTA

(13 marzo 2001)
